

Casino di S. Remo

Ricorso Commis. Centrale Imposte  
Ricorso Corte d'Appello di Genova

Vedi a parte memorie a stampa

SOCIETÀ ANONIMA  
CASINO MUNICIPALE DI SAN REMO

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SAN REMO

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXII - XI

SOCIETÀ ANONIMA  
CASINO MUNICIPALE DI SAN REMO

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SAN REMO

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXII - XI

## INDICE

	<i>Pag.</i>
1. - R. Decreto-Legge 22 dicembre 1927 n. 2448: provvedimenti a favore del Comune di San Remo . . . . .	5
2. - Decreto di autorizzazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, 9 gennaio 1932 . . . . .	7
3. - Nota 25 gennaio 1932 del Ministero degli Interni sul carattere tributario del canone annuo, fissato a favore del Comune di S. Remo . . . . .	9
4. - Atto di concessione 2 marzo 1932, tra il Comune di San Remo e la Società Anonima Casino Municipale di San Remo, autorizzata come sopra . . . . .	11

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2448. *Provvedimenti a favore del Comune di San Remo.*

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1928, n. 2).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per l'Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.

L'autorizzazione del Ministro per l'Interno ha efficacia giuridica anche in confronto dei terzi.

Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'Interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua

conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

CONVERTITO NELLA LEGGE 27 dicembre 1928 n. 3125.

IL CAPO DEL GOVERNO  
*Primo Ministro Segretario di Stato*  
*Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno*

Visto il R. Decreto-Legge 22 dicembre 1927, n. 2448 portante provvedimenti a favore del Comune di San Remo;

Visto il Decreto Ministeriale 4 gennaio 1928 col quale il Comune di San Remo, in deroga alle leggi in vigore, fu autorizzato, per un quinquennio all'esercizio dei giuochi d'azzardo nel Casino Municipale;

Ritenuto che, in seguito alla predetta autorizzazione, il Comune di San Remo ha raggiunta la finalità, prevista nel citato R. Decreto-Legge, di assestare il proprio bilancio ed ha iniziata l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili;

Ritenuta la necessità di consolidare la sistemazione del bilancio del Comune di San Remo e di rendere possibile la prosecuzione delle opere pubbliche mediante lo svolgimento di un organico programma, che, tenendo conto delle particolari esigenze del detto Comune, e, in quanto possibile, di altri Enti della Riviera Ligure, valgano ad attrarre le correnti turistiche internazionali;

Ritenuta la necessità di confermare, a favore del Comune di San Remo, la facoltà di esercizio dei giuochi d'azzardo estendendola a più congruo termine di quello previsto, in linea di esperimento, con il Decreto Ministeriale 4 gennaio 1928 e di disciplinare il detto esercizio in modo che più esattamente corrisponda alle finalità turistiche sopra cennate;

Visto lo schema di convenzione firmato il 28 novembre u. s. in seguito agli accordi intervenuti tra il rappresentante del Comune di San Remo e il rappresentante della S. A. Casino Municipale di San Remo, con l'intervento del Prefetto di Imperia e di un Ispettore Generale del Ministero dell'Interno;

Ritenuto che lo schema predetto presuppone a favore del Comune, che lo concede alla S. A. Casino Municipale, l'esercizio dei giuochi d'azzardo;

Ritenuto che il corrispettivo della concessione stessa risulta adeguato e di tale entità da consentire, insieme col prevedibile incremento degli altri tributi comunali, il raggiungimento delle accennate finalità di pubblico interesse;

#### DECRETA

Art. 1. — E' confermata, a favore del Comune di San Remo, la facoltà di esercitare i giuochi d'azzardo esclusivamente nel Casino Municipale, per un quindicennio, a far tempo dal 21 gennaio 1933.

Art. 2. — L'esercizio predetto sarà disciplinato con le modalita stabilite nello schema di convenzione 28 novembre 1931 tra il Comune e la S. A. Casino Municipale di San Remo, che viene in ogni sua parte autorizzato ed approvato, con efficacia giuridica verso terzi.

Art. 3. — Ogni modificazione alla convenzione sopra indicata dovrà riportare l'approvazione del Ministero dell'Interno.

Art. 4. — Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali del Casino Municipale di San Remo, per la durata della concessione municipale dell'esercizio dei giuochi d'azzardo, sono considerati come pubblici.

Roma, 9 gennaio 1932-X.

p. IL MINISTRO  
Arpinati

Roma, 25 gennaio 1932-X.

MINISTERO DEGLI INTERNI

DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI  
N. 16637/5 - Div. 2<sup>a</sup>

*Risposta a nota 21 gennaio S. A. Casino  
Municipale di San Remo.*

A S. E. il Prefetto  
di  
IMPERIA

Con esposto del 21 corrente, l'Amministratore della Società Concessionaria di codesto Casino Municipale ha chiesto che la formula dell'art. 6 dello schema di convenzione 28 novembre 1931 sia modificata, sostituendo alla dizione « *comprensivo del corrispettivo della concessione* » quella « *comprensivo della tassa di concessione* ».

Poichè la terminologia usata tanto nello schema quanto nel decreto che lo approva, è tale da rendere chiaramente il concetto che il canone corrisposto dalla Società ha carattere tributario analogo alle tasse di concessione o anche, quale provento di un monopolio, alle imposte indirette di consumo, il che sembra sufficiente a garantire il Comune da eventuali ingiusti aggravii fiscali, il Ministero non ha ritenuto aderire alla richiesta.

Nell'informare di quanto sopra la Società interessata, V. S. vorrà farle presente l'opportunità che qualsiasi questione, che attenga ai rapporti derivanti dalla convenzione in parola, sia trattata direttamente con l'Amministrazione Comunale cui compete la valutazione delle proposte da formularsi alle Autorità superiori.

p. IL MINISTRO  
Arpinati

*Comunicata dalla R. Prefettura di Imperia  
al Comune di San Remo in data 31 gennaio 1932 - X - Div. Gab. n. 225, e dal  
Comune alla Società concessionaria con  
nota 24 febbraio 1932 - X - Ufficio I<sup>o</sup>  
n. 357 ris.*



## ATTO DI CONCESSIONE

*dell'esercizio dei giuochi d'azzardo, nel Casino Municipale, dal Comune di San Remo alla " Società Anonima Casino Municipale di San Remo ,, dal ventun gennaio millenovecentotrentatre - XI - al venti gennaio millenovecentoquarantotto, in applicazione del R. D. L. 22 dicembre 1927 n. 2448.*

Regnando

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue (anno X) addì due del mese di Marzo in San Remo e nell'Ufficio Comunale.

Col ministero del Segretario Capo Municipale Dott. Edoardo Scarella, ed alla presenza dei testi infrascritti, tra l'illustrissimo Signor Cav. Avv. Manlio Pozzi, nella sua qualità di Commissario Prefettizio per l'amministrazione civica, rappresentante il Comune di San Remo, e il Signor Comm. Luigi de Santis fu Michele nato a Napoli, residente in San Remo, industriale, il quale agisce a nome e per conto e quale unico amministratore della Società Anonima, per azioni, Casino Municipale di San Remo, sedente in Roma, Via Nazionale 89, col capitale di L. 10.000.000, costituita per rogito 12 Gennaio 1928 del Notaio Guasti di Milano e successivo verbale dell'Assemblea Generale degli Azionisti della suddetta Società del 18 Gennaio 1928, registrato a San Remo il 21 Gennaio 1928, n. 1209 e omologato dal Tribunale di San Remo il 23 Gennaio 1928;

Premesso che con provvedimento dell'Amministrazione civica sedici gennaio millenovecentotrentadue - X - venne confermato lo schema di convenzione per la concessione alla « Società Anonima Casino Municipale di San Remo » dell'esercizio dei giuochi d'azzardo nel Casino Municipale in data 28 Novembre 1931 - X, autorizzato ed approvato, con efficacia giuridica verso i terzi, con decreto, che si allega a quest'atto a ciò ne faccia parte sostanziale ed integrante, di S. E. il Capo del Governo del 9 Gennaio 1932 - X in applicazione del R. D. L. 22 Dicembre 1927 n. 2448, convertito in legge con legge 27 Dicembre 1928 n. 3125; che con successiva deliberazione dell'Amministrazione Comunale del venticinque febbraio 1932 - X fu adottato definitivamente lo schema di contratto predetto;

Che, dovendosi tradurre in formale atto pubblico la convenzione come sopra autorizzata ed approvata;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. — Il Comune concede alla S. A. Casino Municipale di San Remo il diritto di esercitare, nei locali di sua proprietà, costituenti il Casino Municipale, senza responsabilità del Comune, qualsiasi forma di giuoco di azzardo, allo scopo di concorrere all'incremento delle correnti turistiche internazionali.

La Società ha, in conseguenza della concessione, il godimento di tutti i locali di cui è costituito il Casino, compreso l'annesso parco, nonchè del mobilio che lo arreda.

Dell'immobile, accessori e mobili, si allegano alla presente convenzione, per farne parte integrante, lo stato di consistenza e l'inventario descritto (allegati A e B).

Art. 2. — Il Casino Municipale dovrà essere tenuto aperto tutto l'anno. Sarà vietato l'ingresso ai minorenni, agli impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Imperia ed alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 3. — I tre quinti del capitale della Società esercente dovranno risultare da azioni nominative, intestate a cittadini italiani, o ad enti di comprovata nazionalità italiana. Le annotazioni per il trapasso delle azioni medesime, da eseguirsi sul libro dei soci e sui titoli, dovranno portare il visto del Comune.

Art. 4. — La Società esercente sarà tenuta a porre in rilievo, con opportune forme di pubblicità e propaganda, l'accreditamento di San Remo, specie all'estero, come luogo di soggiorno e turismo.

Art. 5. — La presente convenzione avrà la durata di anni quindici, dal ventun gennaio millenovecentotrentatre al venti gennaio millenovecentoquarantotto.

Art. 6. — Per la concessione, fatta dal Comune alla Società, del diritto di esercizio del giuoco, il Comune percepirà dalla Società, in rate mensili posticipate, il canone annuo di Lire 13.200.000 (lire tredici milioni duecentomila), comprensivo del corrispettivo per la concessione e della quota di affitto di cui al seguente articolo.

Sul canone suddetto, il Comune si impegna di destinare le somme di cui ai seguenti articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 per le speciali finalità in essi stabilite.

Art. 7. — Si dà atto che nel canone annuo di cui al precedente articolo, la quota affitto è stata determinata in Lire 600.000 (lire seicentomila) per l'uso dell'immobile; ed in Lire 20.000 (lire ventimila) per l'uso e il deperimento del mobilio.

Art. 8. — Sul canone corrisposto dalla Società concessionaria, il Comune si impegna di devolvere annualmente, a mezzo dell'Azienda Autonoma della Stazione di cura, la somma di Lire 700.000 (lire settecentomila), in quelle iniziative che meglio valgano a promuovere il movimento dei forestieri, quali ad esempio: concorsi ippici, gare di tiro al piccione, gare schermistiche, gare di regate a vela o motonautiche, gare di tennis e di golf, raduni automobilistici, manifestazioni di sport aeronautici, ecc., sia nazionali che internazionali.

Alcune delle suindicate manifestazioni, dovranno svolgersi nei mesi dal maggio al novembre di ciascun anno. Il programma delle manifestazioni suddette, da predisporli dall'Azienda Autonoma della stazione di cura, e sul quale sarà sentita la Società concessionaria, dovrà riportare, anno per anno, l'approvazione della Amministrazione civica.

Art. 9. — Sul canone annuale corrisposto dalla Società, la somma di Lire 2.000.000 (lire due milioni) sarà dal Comune di San Remo, secondo le indicazioni di S. E. il Prefetto della Provincia e con l'approvazione del Ministero dell'Interno, distribuita ad Enti della Provincia, da devolversi esclusivamente in determinate opere pubbliche, stradali o di abbellimento.

In caso di eccezionali necessità di Enti della Provincia, la suddetta somma potrà essere aumentata fino al massimo di L. 3.000.000 (lire tre milioni) annui, salvo compensazione negli anni successivi, entri i limiti di durata della presente convenzione.

Art. 10. — Sul canone corrisposto dalla Società concessionaria, il Comune di San Remo si impegna di devolvere annualmente la somma di Lire 350.000 (lire trecentocinquantamila) in contributi a favore delle opere assistenziali e di beneficenza locali, e la somma di Lire 150.000 (lire centocinquantamila) a favore di opere assistenziali di carattere provinciale, attenendosi, per queste ultime, alle indicazioni di S. E. il Prefetto della Provincia.

Art. 11. — Si dà atto che nel canone annuo corrisposto dalla Società è stato compreso un contributo di Lire 300.000 (lire trecentomila) perchè il Comune di San Remo provveda al mantenimento di un'orchestra o banda, comunale o interprovinciale, preferibilmente a carattere dopolavoristico, che presterà alla Società, a richiesta di essa, trenta servizi annui gratuiti, particolarmente nella stagione estiva.

Art. 12. — Nell'uso dei locali del Casino Municipale, la Società dovrà seguire le seguenti prescrizioni di massima:

1) nel Giardino d'Inverno o nel ristorante, od in entrambi, dovranno essere tenuti spettacoli o trattenimenti vari, diurni o serali, durante almeno trecentoventi giorni all'anno;

2) nel Teatro o nel Giardino d'Inverno dovranno essere tenute rappresentazioni musicali o di prosa, concerti od altre manifestazioni d'arte, di primaria importanza, durante almeno centoventi giorni dell'anno.

I relativi programmi di massima dovranno essere presentati al Podestà di San Remo, perchè accerti la loro corrispondenza alle finalità turistiche perseguite nella presente convenzione.

Il Comune avrà diritto di richiedere, compatibilmente con il regolare funzionamento del Casino, l'uso del Giardino d'Inverno o del Teatro, per eccezionali riunioni e cerimonie promosse dal Comune stesso.

Art. 13. — Sul canone corrisposto dalla Società esercente, il Comune di San Remo istituirà i seguenti premi per i fini culturali, artistici e turistici a seguito specificati:

1) un premio annuo « San Remo » di Lire 50.000 (lire cinquanta-

mila) da assegnarsi all'opera letteraria, anche di poesia o di teatro, di maggiore pregio, in lingua italiana, secondo le norme del relativo pubblico concorso;

2) un premio annuo « San Remo » di Lire 25.000 (lire venticinquemila) da assegnarsi a quella fra le opere di autori stranieri, che, per oggetto o per ambiente, riesca di valorizzazione all'estero della Riviera Ligure;

3) un premio annuo « San Remo » di L. 50.000 (lire cinquanta-mila) da assegnarsi al lavoro musicale di maggior pregio, anche se non rappresentato od eseguito, secondo le norme del relativo pubblico concorso;

4) due premi biennali « San Remo » di Lire 50.000 (lire cinquantamila) ciascuno, da assegnarsi alla migliore opera di pittura e di scultura, in esposizioni da farsi in San Remo, subordinatamente, beninteso, alla prescritta autorizzazione per parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli anni in cui non si celebra la « Biennale di Venezia » e secondo le norme da stabilirsi;

5) tre borse di studio annue « San Remo » di Lire 12.000 (lire dodicimila) ciascuna, da attribuirsi a studenti poveri secondo norme da richiedersi a S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, dal Comune di San Remo, sentita la Società concessionaria.

La organizzazione e le spese inerenti alle manifestazioni suddette competeranno alla Società concessionaria, che vi provvederà previe intese con il Comune.

Art. 14. — Il Comune di San Remo si impegna di corrispondere, sul canone versato dalla Società esercente, all'Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT) un contributo fisso di Lire 200.000 (lire duecentomila) annue.

A mezzo del Comune, la Società esercente rimetterà al Commissariato per il Turismo una relazione annuale sulle necessità della Riviera, nonché un rendiconto della propria attività turistica, perchè possano essere tenuti presenti nello svolgimento delle finalità a cui il Commissariato presiede.

Allo stesso Commissariato, la Società potrà segnalare gli inconvenienti che essa riscontrasse nella esecuzione dei programmi concordati con il Comune.

Delle relazioni e delle eventuali segnalazioni al Commissariato del Turismo sarà data comunicazione al Prefetto della Provincia.

Art. 15. — A garanzia delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Società è tenuta alla cauzione, in titoli del Debito Pubblico (Consolidato o Prestito del Littorio) calcolati al valore nominale di L. 4.000.000 (lire quattro milioni). Detta cauzione per un quarto è stata versata in titoli del Prestito Nazionale del Littorio del complessivo capitale nominale di Lire 1.000.000 e della rendita annua di L. 50.000, come da dichiarazione provvisoria 1° Febbraio 1932-X n. 79, posizione n. 26230 della R. Tesoreria Provinciale di Imperia. Per un altro quarto dovrà risultare versata prima dell'entrata in vigore della presente convenzione e cioè prima del 21 Gennaio 1933 e per l'altra metà entro un biennio da tale data.

L'interesse maturando sulla cauzione sarà liberamente esigibile dalla concessionaria presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 16. — Nell'assunzione del personale, che sarà di regola di nazionalità italiana, la Società, a parità di condizioni e di requisiti, darà la preferenza agli elementi locali iscritti ai sindacati, salvo per quanto concerne l'assunzione del personale tecnico e di fiducia.

La Società dovrà procedere all'assicurazione a norma di legge del proprio personale.

Per quanto si riferisce alle forniture, a parità di condizioni, dovranno essere preferiti il commercio e le industrie locali.

Art. 17. — Le imposte e tasse di qualsiasi genere relative allo esercizio del Casino Municipale, come ogni spesa inerente alla presente convenzione, saranno a carico della Società concessionaria.

Art. 18. — Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua potabile ad uso del Casino Municipale, la Società dovrà fornirsi dalle Aziende Comunali alle tariffe ed alle condizioni stabilite per tutti gli utenti.

Art. 19. — La Società avrà la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'immobile e parco ad essa locato, nonché quella del mobilio ed arredi, secondo il verbale di consegna, assumendo l'obbligo di custodirli con la massima diligenza.

La Società si riserva il diritto di introdurre a proprie spese, d'accordo con il Podestà, nelle sale, nel teatro, ed in ogni altro locale del Casino quelle modificazioni che saranno riconosciute necessarie per renderli più adatti alla loro destinazione.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti che la Società esercente avrà fatti nel Casino durante la concessione si intenderanno acquisiti al Comune al cessare della convenzione, senza indennità di sorta.

Al termine del contratto, ove non si faccia luogo alla rinnovazione alla stessa Società, il Comune avrà facoltà di rilevare il mobilio, gli impianti, le suppellettili, ecc. di proprietà della Società esercente al prezzo di stima ridotto del 30% (trenta per cento).

Nella detta rinnovazione sarà preferita la Società a parità di condizioni.

Art. 20. — Per il caso di ritardo nel pagamento del canone, la Società incorrerà in una penale pari al doppio degli interessi legali commerciali, calcolati per ogni giorno di mora sulle somme non pagate.

Decorso il termine di 30 giorni, senza che sia stato provveduto al versamento del canone, il Comune avrà facoltà di considerare la presente convenzione risolta di pieno diritto, mediante notificazione per iscritto alla Società concessionaria, anche con atto stragiudiziale.

Per l'inadempienza di ogni altro obbligo contrattuale si farà luogo alla risoluzione del contratto a termine dell'art. 1165 del Codice Civile.

La risoluzione per colpa della Società darà luogo all'incameramento della cauzione a favore del Comune.

Sono riservati tutti i casi di forza maggiore contemplati dalla legge, e segnatamente quei casi che impedissero il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla presente convenzione, quali, ad esempio, guerre europee, anche fuori del confine dello Stato, epidemie gravi, terremoti, ecc.

Art. 21. — La Società non potrà cedere ad altri, nè totalmente nè in parte, i diritti che le derivano dalla presente convenzione, senza il consenso del Comune.

Art. 22. — Agli effetti contrattuali e procedurali, relativi alla presente convenzione, la Società elegge il proprio domicilio in San Remo nei locali del Casino Municipale, ed entro tre mesi dalla registrazione della convenzione stessa dovrà dimostrare di avere trasferita la propria sede in San Remo.

Art. 23. — Nel caso in cui nuovi provvedimenti di Governo consentissero l'esercizio di giuochi d'azzardo in una o più località della Liguria, della Lombardia o del Piemonte, il canone fissato nella presente convenzione sarà assoggettato a revisione. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Ministero dell'Interno, previo parere di apposita Commissione di tre membri da designarsi rispettivamente dallo stesso

Ministero, dal Comune e dalla Società esercente. Il membro designato dal Ministero dell'Interno avrà le funzioni di Presidente della Commissione.

Art. 24. — Per quanto non è preveduto esplicitamente e non è derogato con la presente convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Commercio.

Alla presente convenzione — oltre lo stato di consistenza e l'inventario descrittivo indicati all'art. 1) (allegati A e B) — si allegano, come parte sostanziale ed integrante, la copia del Decreto dello Ecc. Ministero dell'Interno 9 Gennaio 1932-X, richiamato nelle premesse (allegato C) e le copie delle deliberazioni dell'Amministrazione Civica 16 Gennaio e 25 Febbraio 1932-X egualmente sopra citate (allegati D e E).

Il presente atto, ricevuto dal Segretario Capo del Comune scritto in facciate n. 18 di cinque fogli bollati oltre le seguenti righe di quest'ultima facciata, da persona di fiducia del Segretario stesso, previa lettura datane alle parti, che lo confermano alla presenza dei testi intervenuti Signori Baralis Edoardo di Giovanni e Golinelli Luigi fu Giovanni, ambedue impiegati comunali, domiciliati e residenti in San Remo, viene come infra e in ogni foglio sottoscritto dalle parti stesse, dai testi e dal Segretario rogante.

MANLIO POZZI  
LUIGI DE SANTIS,

GOLINELLI LUIGI, *teste*  
BARALIS EDOARDO, *teste*

EDOARDO SCARELLA, *Segretario.*

N. 533 Gabinetto: Visto, si rende esecutorio.

Imperia, 16 Marzo 1932-X.

*Il Prefetto:* BORRELLI.

Registrato a S. Remo li 8 aprile 1932 n. 838, vol. 141, mod. I. Esatte L. 344.110 (lire trecentoquarantaquattromilacentodieci).

*Il Ricevitore:* GANDOLFO.

*Allegato A* - Stato di consistenza dell'immobile « Casino Municipale » e accessori.

*Allegato B* - Inventario descrittivo dei mobili di proprietà del Comune, esistenti nei locali del Casino Municipale alla data del 20 febbraio 1932.

*Allegato C* - Decreto di approvazione di S. E. il Capo del Governo 9 gennaio 1932.

*Allegato D* - Deliberazione del Comune in data 16 gennaio 1932 relativa alla nuova concessione.

*Allegato E* - Seconda deliberazione del Comune in data 25 febbraio 1932 relativa alla nuova concessione.

8/5/36

Cara Signorina,

L'ambasciatore Graziosi le aveva detto che ho bisogno di lei in linea professionale.

Sono impegnato per una questione accisa su due punti: per gli effetti dell'imposta n. 11 alla C. fascista (e decisa il 13 o il 20), e per la stessa n. 27, decisa alla C. n. Appelle di Genova.

Ho scritto anche, da una corrispondenza e tutto. E vorrei avere notizie o spunti da lei, per una ripotesi in discussione e per l'eventuale sua compila n. replica.

Lei alla C. fascista è impegnato anche il comune lei - se convinto - può appoggiare la cosa? Il conflitto appo fra i due dicasteri si gioca, una razza due o ne stappia la gravita. Io, da ieri la cosa al mio cliente per una (dopo la Relazione 2 Dic. 31 e la nota 25 gennaio 1932), sono al buio: o vince, o debbo dimettermi. Da consulato dell' Agenda cond la coscia che nessuno avrebbe potuto far più di una (lo dice con orgoglio, e lei mi sa) come a debb

Nel mese, in ogni caso, a quanto è avvenuto

alle pag. 53 e seg. della memoria alla C. Costante,  
in data 18/11/22.

1) che la legge del 1904 conteneva queste principali  
a) e b) e c).

2) che dal 1904 al 1914 si fu un progetto (presentato  
per sollecitare al Ministero) di dare al 1904 in appalti  
regionali e che in tale progetto il carattere biennale del  
canone era fermato in modo chiaro.

In tale epoca della memoria, ho messo il riferimento  
al Cir. D. S. di Dic. 1922 n. 2258 (o meglio il riferimento per  
che è menzionato a pag. 64 ... di una ristampa che ho  
fatto da)

Aggiungo pure, nei termini di lei.

(con amicizia cordiale e Rispett)

Giuseppe

Studio Legale  
Avv. Prof. Enrico Ferri  
Avv. Guido Cassinelli  
Via Lazzaro Spallanzani 22  
Roma

a. S. S. il comp. G. Bonomi

Chiusa M. Biondi

h. p. Libusti

C. App. Genova

26-5-34

Isohn, Trus.

Gullo

DeLamellis

Rosa Donna

Rolla

CASA AGRICOLA

# FRATELLI BONVICINI & FIGLIO

MASSALOMBARDA (ITALIA)

ESPORTAZIONE  
PRODOTTI DEI PROPRI TENIMENTI

TELEGRAMMI  
BONVICINI MASSALOMBARDA  
TELEFONO N° 12  
C.P. N° 1305

REF. RB/M

MASSALOMBARDA 12 Giugno 1934 XII°

EGR. SIG. AVV. GUIDO CASSINELLI

ROMA

Via Spallanzani 22

Egregio Avvocato,

ho la Sua lettera dell'11 corr.

Lasciamo dunque orientare S.E. Bonomi e poi ritengo opportuno, anche in seguito a quanto dice il Comm.N., che io gli parli.

Questo si potrà fare verso fine mese, quando Ella mi avrà dato notizie sull'azione di S.E. Bonomi *prima se ille crederet*

Cordiali saluti.

*opportuno*

*bu*  
*Guido Cassinelli*

*da G. Cassinelli*  
*per conoscenza e con*  
*via tele!*

Avv. Guido Cassinelli

Via Lazzaro Spallanzani 11

Roma

a S. E.

l'Avv. Prof. Isauro Bonomi

828  
Roma

Sp. 11/11/11



IONE NAZIONALE MUTILATI FI

**Sezione di R**

**I RECAPITO ESPRESSI, TELEGRA**

Direzione: Via Firenze, 34

aveva il 25

Il 24 era a Torino (Bibl. Lyonn.)  
Il 25 era a Genova all' Bibl.  
Astoria. Tu li ha una lettera  
per me?

grazie.

Con grande affetto.

L. L. L.

Tuò innamorato  
Chimere  
P. P. P. in brava

# HÔTEL ROYAL

— GÈNES —

*Chambre N.* .....

*Nom et prénom* .....

*Paternité* .....

*Âge* .....

*Profession* .....

*Demeure habituelle* .....

*Lieu de provenance* .....

*Maîtres* .....

*Enfants* .....

*Domest* .....

*Date* .....

Via Scurlo  
79-A

Le M. 39 1/2 98

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia -

Il Tribunale Civile di Roma - Sezione I.a  
composta degli Illmi Sigg. Magistrati:

Cav. Uff. Tommasi Angelo - Presidente Estensore

Cav. Pasquale Rocco - Giudice

Cav. Lo Coco Pietro - Giudice

Riunita in Camera di Consiglio - ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nelle tre cause civili già riunite d'accordo tra le parti, iscritte rispettivamente ai numeri 3769-3770-3824 del Ruolo Generale della spedizione delle cause per l'anno 1933 e 1934 ed assegnate a sentenza alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 1934. XII e vertenti

T r a

Società Anonima CASINO MUNICIPALE DI S. REMO, con sede in Roma Via Nazionale n. 89 in persona del suo Amministratore Unico Comm. Luigi De Santis, domiciliato elettivamente in Roma Via Spallanzani n. 22 presso e nello studio del suo procuratore Avv. Guido Cassinelli dal quale viene rappresentato e difeso a mezzo delega in calce alla citazione in unione all'Avv. Lino Bramo

Attrice

E

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO in persona di S.E. l'On. Guido Jung, nella sua qualità di Ministro del-

le Finanze e del Comm. Giuseppe Scaccia, intendente di Finanza di Roma, domiciliati elettivamente in Roma Via dei Portoghesi N.11, presso e nello studio della R. Avv. Erariale dalla quale vengono rappresentati e difesi, per legge

Convenuta

#### O G G E T T O

Accertamento bilancio di Società Anonima.

Nella predetta pubblica udienza della spedizione delle cause i procuratori delle parti hanno con comparse scritte presentato le seguenti

#### CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice ha così concluso:

Piaccia all'Illmo Tribunale:

Respinta ogni contraria eccezione deduzione e difesa:

Previa riunione dei tre giudizi di cui alla citazione 29 ottobre 1932.XI (riassunta in data 12 febbraio 1934) nonché 12 febbraio u.s. ed altra della stessa data:

I° - Fare diritto alle domande della S.A. Casino Municipale di San Remo pronunciando l'annullamento della decisione 28 maggio 1931 della Commissione Provinciale delle Imposte di Roma e 20 luglio 1932 n.40623 della Commissione Centrale nonché delle due decisioni della Commissione Provinciale di Roma, entrambe emesse in data 14 dicembre 1933, relative:

1) all'accertamento, con metodo induttivo, della impo-

sta di R.M. dei redditi di cat. B. e C.

2) all'assoggettamento alla tassazione, salvo rivalsa, in cat.C. dei guadagni ritratti dal personale addetto alle sale da giuoco.

II° - Correlativamente, disporre che gli atti siano rimessi all'ufficio delle Imposte di Roma; in rapporto all'oggetto di cui al n.1 per l'accertamento di legge, in base a bilancio dei redditi della Soc.An.Casino Municipale, e in rapporto all'oggetto di cui al n.2 per la eliminazione della cat.C., della quota relativa ai proventi derivati al personale di giuoco delle mance.

III° - Ordinare al convenuto Ministero di rimborsare le somme pagate dalla Società attrice a titolo di imposta per i redditi di cat. B. e di cat.C. iscritti a ruolo, dei quali si dichiara la illegittimità; oltre gli interessi con decorrenza come per legge.

IV° - Emettere ogni altra statuizione di conseguenza, con la condanna della Amministrazione convenuta alle spese tutte di giudizio ed onorari di avvocato.

Roma, 20 aprile 1934.XII

fto Guido Cassinelli

Con altra comparsa.

Si insiste nelle prese conclusioni anche in rapporto alle superiori deduzioni n.1,2,3,4,5,6,7,8,9, chiedendo che il Tribunale ove occorra faccia luogo alle prove formulate al

n.9 della presente Comparsa risponsiva.

Salvis juribus.

Roma, li 28 maggio 1934.XII

fto Guido Cassinelli.

Il procuratore del convenuto ha così concluso:

Ogni contraria eccezione ed istanza, disattesa, e previa riunione delle tre cause promosse dall'attrice con gli atti di citazione 29 ottobre 1932.XI-13 febbraio 1934.XII ed altro della stessa data.

Rigettare tutte le domande proposte dalla Società attrice; e condannare la medesima a tutte le spese del giudizio, compresi gli onorari di procuratore e di avvocato.

Roma, 23 maggio 1934.XII

fto Mario Giaccone

Sostituto Avv.dello Stato

Con postilla

Si impugnano tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie, e, chiedendosi il rigetto della domanda di prova testimoniale, si insiste nelle superiori conclusioni.

Roma, 28-5-1934.XII

fto Mario Giaccone

#### F A T T O

Con avviso Mod.12 del 17 dicembre 1929 l'ufficio Distrettuale delle Imposte di Roma notificò alla Soc.An.Casino Municipale di San Remo, esercente la casa da gioco di quel-

la città per autorizzazione concessale con legge 22 dicembre 1927, l'accertamento in via presuntiva di un reddito di cat.B. dell'ammontare di L.12/milioni per ciascuno degli esercizi 1928 e 1930, ed un reddito di cat.C.2 salvo rivalsa, di L. 4 milioni, definitivamente per l'anno 1928 e provvisoriamente, salvo conguaglio, per il 1930, per stipendi ed altri assegni corrisposti al personale dirigente ed amministrativo, a quello salariato con stabilità, agli orchestrali ed al personale tecnico addetto ai giuochi.

La Società reclamò alla Commissione di prima istanza, la quale, con deliberazione 15 maggio 1930, dichiarò che lo accertamento del reddito di cat.B. doveva effettuarsi in base alle risultanze dei bilanci a norma dell'art. 25 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e conseguentemente annullò l'accertamento presuntivo.

Quanto al reddito di cat.C.2, esclusa la tassazione per rivalsa dei proventi del personale tecnico addetto ai giuochi, perchè retribuito con mancie direttamente corrisposte dai giocatori, nonchè le retribuzioni degli orchestrali per altri motivi, che non interessano il presente giudizio, mantenne la tassazione soltanto per gli assegni corrisposti all'altro personale, fissandone l'ammontare nella somma di L. 500.000 indicata dal bilancio sotto la voce "salari, viaggi e spese di rappresentanza".

Appellò l'Ufficio delle Imposte e la Commissione Provinciale di Roma, con una prima decisione in data 22 aprile 1931, dispose alcuni incumbenti istruttori invitando, fra l'altro, la Società ad esibire atti e documenti che valessero a provare ed a sorreggere la cifra portata in bilancio sotto la voce, "Proventi del giuoco". Poscia, con decisione definitiva del 28 maggio 1931, la Commissione Provinciale, ritenute inattendibili le risultanze del bilancio e precisamente l'impostazione della voce "redditi di giuoco" del conto Profitti e Perdite", dichiarò legittimo l'accertamento induttivo e fissò il reddito di cat.B. per ciascuno dei detti esercizi 1928 e 1929 in L. 4. milioni; circa il reddito di cat.C.2 confermò la decisione di I° grado relativa alla intassabilità per ritenuta dei proventi del personale addetto ai giuochi e retribuito soltanto con le mancie, mentre ritenne tassabili le retribuzioni degli orchestrali e dell'altro personale, fissandone il reddito in L.1.000.000 in via definitiva per il 1928 e provvisoria per il 1929.

Ricorsero alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette la Società contribuente per la cat.B. e erla cat.C.2 nei riguardi degli orchestrali, e l'Ufficio delle Imposte nei riguardi della esclusione della tassazione salvo rivalsa per i croupiers.

La detta Commissione, con pronuncia in data 20 luglio 1932, respinse il ricorso della Società per il reddito di cat.B.,

il cui accertamento effettuato in via induttiva ritenne legittimo; accolse invece il suo ricorso riguardo alla tassazione degli stipendi corrisposti agli orchestrali, ed annullò quindi, senza rinvio, il capo della decisione relativo a tale punto; accolse poi il ricorso dell'ufficio, ammettendo la tassazione salvo rivalsa anche degli emolumenti del personale tecnico addetto alle tavole da giuoco e rinviò gli atti alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'ammontare del relativo reddito.

E la Commissione Provinciale, con successiva decisione del 14 dicembre 1933, in esecuzione della pronuncia della Commissione Centrale, fissò in L. due milioni il reddito di cat. C. 2 tassabile, salvo rivalsa, per l'anno 1928 in via definitiva e per il 1930 in via provvisoria, salvo conguaglio. Seguirono poi gli accertamenti per gli anni 1929 e 1931, 1932 e 1933 ed anche tali accertamenti furono impugnati dalla Società, ma confermati, in massima, dalla Commissione di primo grado, con unica pronuncia del 13 giugno 1933.

Contro tale decisione ricorsero la Soc. An. Casino Municipale di San Remo e l'Ufficio delle Imposte alla Commissione Provinciale, la quale confermò, con altra deliberazione del 14 dicembre 1933, l'applicabilità del metodo induttivo e la tassabilità per rivalsa degli emolumenti del personale addetto ai giochi e conseguentemente determinò il reddito di cat. B in L. 6/milioni per ciascuno degli anni 1929 e 1931 ed in L. 4 milioni per ciascuno degli anni 1932 e 1933, ed il reddito di cat. C. 2 in L. 3 milioni per ciascuno degli stessi anni.

Allora la Società, con citazione 29 ottobre 1932 riassunta il 13 febbraio 1934, convenne in giudizio avanti questo Tribunale l'amministrazione delle Finanze dello Stato al fine di ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle decisioni emesse dalla Commissione Provinciale in data 28 maggio 1931 e da quella Centrale in data 20 luglio 1932, in quanto ebbero a confermare, agli effetti della tassazione per gli anni 1928 e 1930, l'accertamento induttivo di cat.B., in violazione dello art.25 del T.U.24 agosto 1877 n.4021. b) la dichiarazione di nullità della detta decisione della Commissione Centrale, in quanto ebbe a ritenere soggetti alla tassazione con rivalsa in cat.C. i guadagni ritratti dal personale addetto ai giochi, pur riguardando somme non erogate a carico del bilancio della Società e quindi non pagate da essa, sicchè non era e non sarebbe possibile neppure esercitare la rivalsa per le correlative partite d'imposta.

Successivamente, con altre due citazioni del 13 febbraio 1934 la Società chiese al Tribunale la dichiarazione di nullità delle due nuove decisioni della Commissione Provinciale in data 14 dicembre 1933 relative l'una alla tassazione in cat.C. dei guadagni ritratti dai croupiers per l'anno 1928 (decisione emessa per rinvio ed in esecuzione della pronuncia della Commissione Centrale) e l'altra agli accertamenti di cat.B. per gli anni 1929, 1931, 1932 e 1933 e di cat.C.2 per gli stessi anni e per l'anno 1930.

Costituitesi le parti in giudizio, la difesa dell'Amministrazione sosteneva la legittimità dell'accertamento dei redditi

di ricchezza mobile, eseguito in via induttiva ed in difformità del bilancio, nonché la legittimità della tassazione per rivalsa delle retribuzioni percepite dal personale addetto ai tavoli del gioco.

La difesa della Società a sua volta insisteva nelle richieste formulate in citazione.

Sull'accordo delle parti le tre cause iniziate con la citazione 29 ottobre 1932 e con le due citazioni del 13 febbraio 1934 venivano riunite e nell'udienza del 28 maggio scorso venivano poste in decisione, concludendosi dai rispettivi procuratori come in epigrafe.

#### D I R I T T O

Due questioni solleva la Società attrice; la prima riguarda la legittimità o meno dell'accertamento induttivo del reddito di cat. B. eseguito dall'ufficio finanziario e dalle Commissioni Amministrative, in contrasto con le risultanze del bilancio presentato dalla Società; la seconda riguarda la legittimità o meno della tassazione, salvo rivalsa, a carico della Società stessa, per gli emolumenti percepiti sulle mancie dal personale addetto ai giochi.

Nella prima questione la difesa attrice invoca, a sostegno delle proprie ragioni, il disposto dell'art. 25 della legge sulla Ricchezza Mobile, il quale dice: "Alle società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito ed alle casse di risparmio che sono obbligate dai loro statuti a compilare bilanci semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente

te a quello in cui devono essere presentate le denunzie".

Che il bilancio delle società anonime costituisca la base normale per l'accertamento del reddito non è a dubitarsi, poichè tale è la norma di legge, ma è certo del pari, e ne sono concordi gli interpreti, che la finanza ha piena facoltà di procedere all'accertamento su altra base quando provi l'inattendibilità delle risultanze di quel bilancio. L'esattezza di questo principio è intuitiva, poichè non è possibile pensare che il legislatore, nel dettare la norma dell'art. 25, abbia voluto vincolare il fisco in modo da interdirlgli ogni verifica e correzione delle risultanze del bilancio quando queste appaiano false od erronee.

La verità del bilancio e la sua rispondenza alle norme ed alle finalità di legge sono il necessario e logico presupposto per la applicazione dell'art. 25.

Ma se questi principi sono concordemente accolti, il dissenso sorge quando si tratta di stabilire in qual modo la finanza debba procedere per rettificare il bilancio. Occorre che essa ne contesti le singole impostazioni e ne dimostri l'infedeltà o comunque l'inesattezza prendendo a base quegli stessi registri, quelle fatture e quei documenti che servirono alla redazione del bilancio, o basta che essa ritenga ed affermi l'inattendibilità delle risultanze del bilancio per essere autorizzata a procedere ad accertamenti presuntivi e induttivi?

In una sentenza della Corte di Cassazione in data 21 gennaio 1931 si legge che "l'impugnazione ed il controllo delle singole voci del bilancio, alla stregua dei documenti giustificativi, costituiscono la condizione indispensabile perchè possano essere

disattese le risultanze del bilancio".

Ma la stessa Corte a Sezioni Unite, con sentenza posteriore (9 marzo 1935) censurando la Corte di merito, la quale aveva ritenuto che la presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 25 dovesse restare ferma ed avere il suo pieno effetto giuridico fintantochè non fosse combattuta e vinta da una fondata e certa contraria prova e che i procuratori delle imposte e le commissioni non potessero derogare al criterio dettato da quell'articolo di legge e procedere ad accertamenti presuntivi del reddito senza avere prima impugnato specificamente le singole partite del bilancio e dimostrato la loro falsità od erroneità, ha insegnato in contrario che "basta siano manifestate all'altra parte le ragioni dell'inattendibilità dei dati del bilancio perchè divenga legittimo il ricorso al metodo dell'accertamento induttivo e subentri quindi l'ampia potestà di determinare il reddito anche con criteri prudenziali e di equità".

A questa interpretazione dell'art. 25 meno rigorosa per la Finanza, il Tribunale ritiene giusto di attenersi, sulla considerazione che in molti casi, riuscirebbe oltremodo difficile al procuratore delle imposte ed alle Commissioni dimostrare l'infedeltà del bilancio se essi dovessero desumerne la prova, partita per partita, dai registri, dalle fatture e dai documenti della Società contribuente, e che, non è a presumersi che il legislatore abbia voluto porre il fisco in condizioni di così grave difficoltà e talora forse d'impossibilità, anche quando si possa trarre da altre fonti la convin-

zione e persino la prova della non veridicità dei bilanci.

Nella fattispecie l'amministrazione delle Finanze ha fatto quanto questa interpretazione giurisprudenziale richiede, poichè ha manifestato alla Società attrice le ragioni per le quali non ha creduto ai dati del bilancio ed ha largamente esposti i motivi per i quali è pervenuta a quel determinato accertamento del reddito. Ed invero basta leggere l'impugnata decisione della Commissione Provinciale in data 28 maggio 1931 per vedere come siano state esaurientemente indicate le ragioni della ritenuta inattendibilità del bilancio e del conseguente legittimo ricorso al metodo dell'accertamento induttivo.

Da tale decisione si rileva che la Commissione, dopo avere ordinati dei mezzi istruttori per stabilire la veridicità delle risultanze del bilancio specialmente in ordine alla voce "proventi dei giochi" si è convinta delle loro inattendibilità osservando che negli anni anteriori, dal 1922 al 1926, le gestioni del Casino avevano dato un reddito imponibile da uno a quattro milioni, pur essendo aperto soltanto per brevi periodi dell'anno; che quelle gestioni svolgevano il gioco in un ambiente di mera tolleranza e che per la durata breve delle concessioni non si potevano organizzare servizi completi e sostenere spese d'impianto; che non era possibile affezionarsi una clientela e che esisteva una larga concorrenza da parte delle bische dei paesi vicini; che nel 1928 il numero dei forestieri affluiti a San Remo fu di 51.626, quasi doppio di quello degli anni anteriori; che la Società, tranquilla nelle conquistate condizioni di privilegio e di sicurezza, aveva potuto migliorare i servi-

si richiamando un maggiore e più eletto concorso di giuocatori anche per l'anticipazione di orario del giuoco, per l'accresciuto numero di roulettes e di tavoli, per l'elevatezza della puntata (L.70.000), per le maggiori attrattive di divertimenti e di manifestazioni d'arte ecc.

Sull'esattezza di tutti questi motivi e sulla loro influenza ai fini della determinazione del reddito non può il Tribunale portare il suo esame, poichè ogni giudizio su tale punto, rimanendo nell'ambito dei semplici apprezzamenti di fatto, sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria per il disposto dell'art.53 della legge.

Basti avere posto in chiaro che l'amministrazione finanziaria ha fatto legittimamente ricorso al metodo induttivo perchè ha addotto le ragioni dell'inattendibilità del bilancio ed ha indicato gli elementi di prova, sia pure di carattere indiziario e presuntivo, dai quali ha tratto il proprio convincimento nel determinare il reddito da sottoporsi ad imposta.

Come si è detto dianzi il Tribunale si è attenuto alla interpretazione giurisprudenziale meno rigorosa per il fisco.

Ma se anche si volesse aderire, in via di massima, alla interpretazione più rigorosa, non la si potrebbe egualmente invocare nel caso concreto per un altro ordine di considerazioni, che furono tenute presenti dalla Commissione Centrale nella sua decisione del 20 luglio 1932/

La speciale natura dell'attività svolta dal Casinò Municipale di San Remo (esercizio dei giuochi d'azzardo) non consente infatti alla Finanza l'esercizio di quella funzione di controllo

sul bilancio e sui documenti giustificativi di esso che è il presupposto necessario e la condizione indispensabile per l'applicazione della norma contenuta nell'art.25 della legge.

L'attività di ogni impresa commerciale e industriale si svolge attraverso una serie di atti e di operazioni che trovano riscontro in altrettanti documenti, siano essi dei contratti, delle fatture, delle lettere commerciali ecc. Tutti questi atti e documenti sono di regola suscettibili di verifiche e di controlli. Oltre a ciò in ogni impresa la formazione del reddito risponde normalmente a delle leggi economiche non difficili a determinarsi ed a controllarsi.

Invece in un'azienda che ha per oggetto l'esercizio del giuoco d'azzardo le operazioni e gli atti che vi si compiono (e cioè, il succedersi rapidissimo di vincite e di perdite) non lasciano traccia alcuna e non consentono di ricostruirne le fasi mediante registrazioni aventi la possibilità di un susseguente controllo nei rispettivi documenti di prova. E poi gli atti che essa compie, lungi dal rispondere a quelle leggi economiche che governano l'attività d'ogni impresa, sono retti dal cieco capriccio della sorte, di qui l'impossibilità di qualsiasi controllo anche basato sull'applicazione di quelle leggi economiche.

Conseguenza logica e giuridica di tutto ciò è l'inapplicabilità dell'art.25 della legge, il quale, come si è detto, presuppone necessariamente la possibilità d'un controllo circa l'esattezza dei bilanci.

Quando - come nella specie - tale possibilità debba escludersi in modo obbiettivo ed aprioristico, l'osservanza del disposto

dell'art.25 non può essere imposta all'amministrazione delle Finanze. Tanto più, è bene notarlo, che la facoltà di procedere all'accertamento presuntivo è la regola per la finanza (art.75 regolamento 11 luglio 1907) e che quindi la norma contenuta nello art.25 della legge, in quanto indica i bilanci delle società come la base per l'accertamento del reddito, è una eccezione. Se la possibilità di applicare questa norma viene esclusa a priori, deve rivivere il principio generale, che consente al fisco di accertare il reddito facendo ricorso al metodo induttivo. Infondata è quindi la prima richiesta della Società; diretta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti riguardo al reddito di cat.B.

La seconda questione sollevata dall'attrice riguarda, come si è detto, la legittimità o meno della tassazione, salvo rivalsa, degli emolumenti percepiti dal personale addetto ai giochi.

L'art.15 della legge di R.M. fa obbligo alle società anonime di denunciare gli stipendi e gli assegni che pagano ai loro dipendenti e le sottopone al pagamento diretto della relativa imposta salvo il diritto di rivalsa mediante ritenuta.

E' noto che la maggiore facilità di accertamento del reddito e di esazione del tributo ha costituito il motivo precipuo di questa disposizione di legge, ed è noto altresì che dottrina e giurisprudenza hanno fissato quali debbano essere i requisiti essenziali degli assegni perchè possono essere sottoposti a questa speciale forma di tassazione.

Anzitutto deve trattarsi di retribuzioni aventi i caratteri

di certezza e di stabilità od almeno di continuità; in secondo luogo occorre che la loro corresponsione sia fatta dall'ente perchè questè possa esercitare il diritto di rivalsa all'agto stesso in cui le paga.

Nel caso in esame è pacifico che il personale addetto ai tavoli del giuoco (croupiers) è retribuito unicamente con le mance dei giuocatori; che anzi una parte di queste mance va a profitto della società.

Trattasi dunque di proventi che derivano da spontanee elargizioni dei giuocatori e che, come tali, dipendono solo dalla volontà e dalla liberalità di terzi.

Mancano perciò, in questa forma di retribuzione, i requisiti della certezza e della continuità, che sono necessari perchè si faccia luogo alla tassazione salvo rivalsa.

La Commissione Centrale, annullando la decisione di quella Provinciale che aveva ritenuto non tassabile a carico della società gli emolumenti dei croupiers, si è limitata a richiamarsi, in punto di diritto, ad una sua precedente decisione del 25 marzo 1929, la quale riguardava il caso dei compensi corrisposti ai camerieri di trattorie e di alberghi pagati in base a percentuale sulle consumazioni e sui conti.

Senonchè la diversità sostanziale fra le mance e il diritto fisso corrisposto in base a percentuale sembra manifesta.

La mancia è facoltativa, mentre il diritto fisso è obbligatorio; la prima è sempre aleatoria, mentre il secondo è proporzionale agli incassi; la mancia è versata al personale, mentre

il diritto fisso, anche se materialmente riscosso dal personale, è versato all'azienda ed accompagna i pagamenti fatti ad essa dai clienti.

Sicchè, mentre nel caso di retribuzione del personale per mezzo del diritto fisso, l'azienda ha la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa, nel caso di retribuzione a mezzo delle mancie la certezza della rivalsa, che è pure un requisito essenziale per la tassabilità d'un reddito in cat.C. non sussiste.

Nè si dica che spetta esclusivamente alle Commissioni Amministrative di merito accertare se nel fatto ricorrano i cennati requisiti, se cioè gli emolumenti siano certi e continui e se la possibilità di rivalsa vi sia.

Alle Commissioni amministrative, e solo ad esse, spetta accertare la situazione di fatto per quanto si attiene al modo di retribuzione ed a tutte le circostanze che lo accompagnano e lo caratterizzano.

Ma se poi, data per vera quella situazione di fatto, ricorrano in concreto i requisiti di legge, per l'applicabilità dell'art.15 della legge e quindi per la tassabilità o meno di un reddito in cat.C. è questione di diritto che rientra nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria.

Queste considerazioni sono decisive per ritenere giuridicamente fondata la seconda doglianza dell'attrice, quella cioè che riguarda l'illegittimità della tassazione a suo carico, salvo rivalsa, degli emolumenti percepiti dal personale addetto al giuoco. Ciò rende inutile ogni ulteriore discussione, che è viva fra le parti, intorno alla circostanza di fatto - il cui accertamento co-

manque sarebbe interdette in questa sede - se le mancie date ai croupiers vengano da essi custodite e poi versate per metà alla azienda o se invece vengano raccolte da quest'ultima e poi da essa ripartite, per la sola metà, fra il personale addetto ai giuochi. //

Accogliendosi quindi la seconda delle domande proposte dalla Società, il Ministero delle Finanze va condannato a rimborsare all'attrice le somme da essa pagate come imposta di R.M., salvo rivalsa, sui redditi di cat.C. del personale addetto ai giuochi.

Su tali somme sono dovuti gli interessi soltanto dal giorno del passaggio in giudicato della presente sentenza (art.120 capov.reg. 11 luglio 1907).

Quanto alle spese del giudizio il Collegio, tenuto presente che la principale domanda dell'attrice viene respinta, e che viene accolta solo la seconda, di entità economica notevolmente inferiore, ritiene equo porre una metà a carico di essa attrice e compensare fra le parti la restante metà.

P.Q.M.

Il Tribunale

Uditi i procuratori delle parti, pronunciando su tre giudizi riuniti, rispettivamente proposti dalla Società An. Casino Municipale di San Remo, contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il primo con citazione 29 ottobre 1932 e gli altri due con distinti atti di citazione in data 12 febbraio 1934; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:

1° - dichiara illegittima la tassazione operata a carico della Società attrice, salvo rivalsa, in cat.C. delle retribuzioni perce-

pite dal personale addetto ai giuochi.

2° - Condanna l'Amministrazione convenuta a rimborsare le somme pagate dalla Società a tale titolo con gli interessi di legge dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

3° - Rigetta la domanda della Società diretta ad ottenere eguale dichiarazione d'illegittimità per l'accertamento dei suoi redditi di cat. B. eseguito dall'amministrazione delle Finanze ad fini dell'imposta di R.M.

4° - Condanna la Società attrice al pagamento della metà delle spese, competenze ed onorari di giudizio e dichiara compensata fra le parti l'altra di spese, competenze ed onorari.

5° - Liquidava la detta metà di competenze ed onorari a favore della difesa dello Stato in L. 5789 di cui L. 5000 per onorari; mentre la liquidazione delle spese prenotate e prenotande a debito verrà fatta dal Cancelliere nei modi di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I<sup>a</sup> Sezione Civile  
oggi ventotto giugno millenovecentotrentaquattro Anno XII

firmati: Angelo Tommasi - estensore

Rocco Pasquale

Pietro Lo Coco.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia -

Il Tribunale Civile di Roma - Sezione I.a  
composta degli Illmi Sigg. Magistrati:

Cav. Uff. Tommasi Angelo - Presidente Estensore

Cav. Pasquale Rocco - Giudice

Cav. Lo Coco Pietro - Giudice

Riunita in Camera di Consiglio - ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nelle tre cause civili già riunite d'accordo tra le parti, iscritte rispettivamente ai numeri 3769-3770-3824 del Ruolo Generale della spedizione delle cause per l'anno 1933 e 1934 ed assegnate a sentenza alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 1934. XII e vertenti

T r a

Società Anonima CASINO MUNICIPALE DI S. REMO, con sede in Roma Via Nazionale n. 89 in persona del suo Amministratore Unico Comm. Luigi De Santis, domiciliato elettivamente in Roma Via Spallanzani n. 22 presso e nello studio del suo procuratore Avv. Guido Cassinelli dal quale viene rappresentato e difeso a mezzo delega in calce alla citazione in unione all'Avv. Lino Eramo

Attrice

E

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO in persona di S.E. l'On. Guido Jung, nella sua qualità di Ministro del-

le Finanze e del Comm. Giuseppe Scaccia, intendente di Finanza di Roma, domiciliati elettivamente in Roma Via dei Portoghesi N.11, presso e nello studio della R. Avv. Erariale dalla quale vengono rappresentati e difesi, per legge

Convenuta

#### O G G E T T O

Accertamento bilancio di Società Anonima.

Nella predetta pubblica udienza della spedizione delle cause i procuratori delle parti hanno con comparse scritte presentato le seguenti

#### CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice ha così concluso:

Piaccia all'Illmo Tribunale:

Respinta ogni contraria eccezione deduzione e difesa:

Previa riunione dei tre giudizi di cui alla citazione 29 ottobre 1932.XI (riassunta in data 12 febbraio 1934) nonché 12 febbraio u.s. ed altra della stessa data:

I° - Fare diritto alle domande della S.A. Casino municipale di San Remo pronunciando l'annullamento della decisione 28 maggio 1931 della Commissione Provinciale delle Imposte di Roma e 20 luglio 1932 n.40623 della Commissione Centrale nonché delle due decisioni della Commissione Provinciale di Roma, entrambe emesse in data 14 dicembre 1933, relative:

1) all'accertamento, con metodo induttivo, della impo-

sta di R.M. dei redditi di cat. B. e C.

2) all'assoggettamento alla tassazione, salvo rivalsa, in cat.C. dei guadagni ritratti dal personale addetto alle sale da giuoco.

II° - Correlativamente, disporre che gli atti siano rimessi all'ufficio delle Imposte di Roma; in rapporto all'oggetto di cui al n.1 per l'accertamento di legge, in base a bilancio dei redditi della Soc.An.Casino Municipale, e in rapporto all'oggetto di cui al n.2 per la eliminazione della cat.C., della quota relativa ai proventi derivati al personale di giuoco delle mance.

III° - Ordinare al convenuto Ministero di rimborsare le somme pagate dalla Società attrice a titolo di imposta per i redditi di cat. B. e di cat.C. iscritti a ruolo, dei quali si dichiara la illegittimità; oltre gli interessi con decorrenza come per legge.

IV° - Emettere ogni altra statuizione di conseguenza, con la condanna della Amministrazione convenuta alle spese tutte di giudizio ed onorari di avvocato.

Roma, 20 aprile 1934.XII

fto Guido Cassinelli

Con altra comparsa.

Si insiste nelle prese conclusioni anche in rapporto alle superiori deduzioni n.1,2,3,4,5,6,7,8,9, chiedendo che il Tribunale ove occorra faccia luogo alle prove formulate al

n.9 della presente Comparsa risponsiva.

Salvis juribus.

Roma, li 28 maggio 1934.XII

fto Guido Cassinelli.

Il procuratore del convenuto ha così concluso:

Ogni contraria eccezione ed istanza, disattesa, e previa riunione delle tre cause promosse dall'attrice con gli atti di citazione 29 ottobre 1932.XI-13 febbraio 1934.XII ed altro della stessa data.

Rigettare tutte le domande proposte dalla Società attrice; e condannare la medesima a tutte le spese del giudizio, compresi gli onorari di procuratore e di avvocato.

Roma, 23 maggio 1934.XII

fto Mario Giaccone

Sostituto Avv.dello Stato

Con postilla

Si impugnano tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie, e, chiedendosi il rigetto della domanda di prova testimoniale, si insiste nelle superiori conclusioni.

Roma, 28-5-1934.XII

fto Mario Giaccone

#### F A T T O

Con avviso Mod.12 del 17 dicembre 1929 l'ufficio Distrettuale delle Imposte di Roma notificò alla Soc.An.Casino Municipale di San Remo, esercente la casa da gioco di quel-

la città per autorizzazione concessale con legge 22 dicembre 1927, l'accertamento in via presuntiva di un reddito di cat.B. dell'ammontare di L.12/milioni per ciascuno degli esercizi 1928 e 1930, ed un reddito di cat.C.2 salvo rivalsa, di L. 4 milioni, definitivamente per l'anno 1928 e provvisoriamente, salvo conguaglio, per il 1930, per stipendi ed altri assegni corrisposti al personale dirigente ed amministrativo, a quello salariato con stabilità, agli orchestrali ed al personale tecnico addetto ai giochi.

La Società reclamò alla Commissione di prima istanza, la quale, con deliberazione 15 maggio 1930, dichiarò che lo accertamento del reddito di cat.B. doveva effettuarsi in base alle risultanze dei bilanci a norma dell'art. 25 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e conseguentemente annullò l'accertamento presuntivo.

Quanto al reddito di cat.C.2, esclusa la tassazione per rivalsa dei proventi del personale tecnico addetto ai giochi, perchè retribuito con mancie direttamente corrisposte dai giuocatori, nonchè le retribuzioni degli orchestrali per altri motivi, che non interessano il presente giudizio, mantenne la tassazione soltanto per gli assegni corrisposti all'altro personale, fissandone l'ammontare nella somma di L. 500.000 indicata dal bilancio sotto la voce "salari, viaggi e spese di rappresentanza".

Appellò l'Ufficio delle Imposte e la Commissione Provinciale di Roma, con una prima decisione in data 22 aprile 1931, dispose alcuni incumbenti istruttori invitando, fra l'altro, la Società ad esibire atti e documenti che valessero a provare ed a sorreggere la cifra portata in bilancio sotto la voce, "Proventi del giuoco". Poscia, con decisione definitiva del 28 maggio 1931, la Commissione Provinciale, ritenute inattendibili le risultanze del bilancio e precisamente l'impostazione della voce "redditi di giuoco" del conto Profitti e Perdite", dichiarò legittimo l'accertamento induttivo e fissò il reddito di cat.B. per ciascuno dei detti esercizi 1928 e 1929 in L. 4. milioni; circa il reddito di cat.C.2 confermò la decisione di 1° grado relativa alla intassabilità per ritenuta dei proventi del personale addetto ai giuochi e retribuito soltanto con le mancie, mentre ritenne tassabili le retribuzioni degli orchestrali e dell'altro personale, fissandone il reddito in L.1.000.000 in via definitiva per il 1928 e provvisoria per il 1929.

Ricorsero alla Commissione Centrale per le Imposte Dirette la Società contribuente per la cat.B. e per la cat.C.2 nei riguardi degli orchestrali, e l'Ufficio delle Imposte nei riguardi della esclusione della tassazione salvo rivalsa per i croupiers.

La detta Commissione, con pronuncia in data 20 luglio 1932, respinse il ricorso della Società per il reddito di cat.B.,

il cui accertamento effettuato in via induttiva ritenne legittimo; accolse invece il suo ricorso riguardo alla tassazione degli stipendi corrisposti agli orchestrali, ed annullò quindi, senza rinvio, il capo della decisione relativo a tale punto; accolse poi il ricorso dell'ufficio, ammettendo la tassazione salvo rivalsa anche degli emolumenti del personale tecnico addetto alle tavole da giuoco e rinviò gli atti alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'ammontare del relativo reddito.

E la Commissione Provinciale, con successiva decisione del 14 dicembre 1933, in esecuzione della pronuncia della Commissione Centrale, fissò in L. due milioni il reddito di cat. C. 2 tassabile, salvo rivalsa, per l'anno 1928 in via definitiva e per il 1930 in via provvisoria, salvo conguaglio. Seguirono poi gli accertamenti per gli anni 1929 e 1931, 1932 e 1933 ed anche tali accertamenti furono impugnati dalla Società, ma confermati, in massima, dalla Commissione di primo grado, con unica pronuncia del 13 giugno 1933.

Contro tale decisione ricorsero la Soc. An. Casino Municipale di San Remo e l'Ufficio delle Imposte alla Commissione Provinciale, la quale confermò, con altra deliberazione del 14 dicembre 1933, l'applicabilità del metodo induttivo e la tassabilità per rivalsa degli emolumenti del personale addetto ai giuochi e conseguentemente determinò il reddito di cat. B in L. 6/milioni per ciascuno degli anni 1929 e 1931 ed in L. 4 milioni per ciascuno degli anni 1932 e 1933, ed il reddito di cat. C. 2 in L. 3 milioni per ciascuno degli stessi anni.

Allora la Società, con citazione 29 ottobre 1932 riassunta il 13 febbraio 1934, convenne in giudizio avanti questo Tribunale l'amministrazione delle Finanze dello Stato al fine di ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle decisioni emesse dalla Commissione Provinciale in data 28 maggio 1931 e da quella Centrale in data 20 luglio 1932, in quanto ebbero a confermare, agli effetti della tassazione per gli anni 1928 e 1930, l'accertamento induttivo di cat.B., in violazione dello art.25 del T.U.24 agosto 1877 n.4021. b) la dichiarazione di nullità della detta decisione della Commissione Centrale, in quanto ebbe a ritenere soggetti alla tassazione con rivalsa in cat.C. i guadagni ritratti dal personale addetto ai giuochi, pur riguardando somme non erogate a carico del bilancio della Società e quindi non pagate da essa, sicchè non era e non sarebbe possibile neppure esercitare la rivalsa per le correlative partite d'imposta.

Successivamente, con altre due citazioni del 13 febbraio 1934 la Società chiese al Tribunale la dichiarazione di nullità delle due nuove decisioni della Commissione Provinciale in data 14 dicembre 1933 relative l'una alla tassazione in cat.C. dei guadagni ritratti dai croupiers per l'anno 1928 (decisione emessa per rinvio ed in esecuzione della pronuncia della Commissione Centrale) e l'altra agli accertamenti di cat.B. per gli anni 1929, 1931, 1932 e 1933 e di cat.C.2 per gli stessi anni e per l'anno 1930.

Costituitesi le parti in giudizio, la difesa dell'Amministrazione sosteneva la legittimità dell'accertamento dei redditi

di ricchezza mobile, eseguito in via induttiva ed in difformità del bilancio, nonché la legittimità della tassazione per rivalsa delle retribuzioni percepite dal personale addetto ai tavoli del giuoco.

La difesa della Società a sua volta insisteva nelle richieste formulate in citazione.

Sull'accordo delle parti le tre cause iniziate con la citazione 29 ottobre 1932 e con le due citazioni del 13 febbraio 1934 venivano riunite e nell'udienza del 28 maggio scorso venivano poste in decisione, concludendosi dai rispettivi procuratori come in epigrafe.

#### D I R I T T O

Due questioni solleva la Società attrice; la prima riguarda la legittimità o meno dell'accertamento induttivo del reddito di cat. B. eseguito dall'ufficio finanziario e dalle Commissioni Amministrative, in contrasto con le risultanze del bilancio presentato dalla Società; la seconda riguarda la legittimità o meno della tassazione, salvo rivalsa, a carico della Società stessa, per gli emolumenti percepiti sulle mancie dal personale addetto ai giuochi.

Nella prima questione la difesa attrice invoca, a sostegno delle proprie ragioni, il disposto dell'art. 25 della legge sulla Ricchezza Mobile, il quale dice: "Alle società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito ed alle casse di risparmio che sono obbligate dai loro statuti a compilare bilanci semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente

te a quello in cui devono essere presentate le denunce".

Che il bilancio delle società anonime costituisca la base normale per l'accertamento del reddito non è a dubitarsi, poichè tale è la norma di legge, ma è certo del pari, e ne sono concordi gli interpreti, che la finanza ha piena facoltà di procedere all'accertamento su altra base quando provi l'inattendibilità delle risultanze di quel bilancio. L'esattezza di questo principio è intuitiva, poichè non è possibile pensare che il legislatore, nel dettare la norma dell'art. 25, abbia voluto vincolare il fisco in modo da interdargli ogni verifica e correzione delle risultanze del bilancio quando queste appaiano false od erronee.

La verità del bilancio e la sua rispondenza alle norme ed alle finalità di legge sono il necessario e logico presupposto per la applicazione dell'art. 25.

Ma se questi principi sono concordemente accolti, il dissenso sorge quando si tratta di stabilire in qual modo la finanza debba procedere per rettificare il bilancio. Occorre che essa ne contesti le singole impostazioni e ne dimostri l'infedeltà o comunque l'inesattezza prendendo a base quegli stessi registri, quelle fatture e quei documenti che servirono alla redazione del bilancio, o basta che essa ritenga ed affermi l'inattendibilità delle risultanze del bilancio per essere autorizzata a procedere ad accertamenti presuntivi e induttivi?

In una sentenza della Corte di Cassazione in data 21 gennaio 1931 si legge che "l'impugnazione ed il controllo delle singole voci del bilancio, alla stregua dei documenti giustificativi, costituiscono la condizione indispensabile perchè possano essere

disattese le risultanze del bilancio".

Ma la stessa Corte a Sezioni Unite, con sentenza posteriore (9 marzo 1933) censurando la Corte di merito, la quale aveva ritenuto che la presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 25 dovesse restare ferma ed avere il suo pieno effetto giuridico fintantochè non fosse combattuta e vinta da una fondata e certa contraria prova e che i procuratori delle imposte e le commissioni non potessero derogare al criterio dettato da quell'articolo di legge e procedere ad accertamenti presuntivi del reddito senza avere prima impugnato specificamente le singole partite del bilancio e dimostrato la loro falsità od erroneità, ha insegnato in contrario che "basta siano manifestate all'altra parte le ragioni dell'inattendibilità dei dati del bilancio perchè divenga legittimo il ricorso al metodo dell'accertamento induttivo e subentri quindi l'ampia podestà di determinare il reddito anche con criteri prudenziali e di equità".

A questa interpretazione dell'art. 25 meno rigorosa per la Finanza, il Tribunale ritiene giusto di attenersi, sulla considerazione che in molti casi, riuscirebbe oltremodo difficile al procuratore delle imposte ed alle Commissioni dimostrare l'infedeltà del bilancio se essi dovessero desumerne la prova, partita per partita, dai registri, dalle fatture e dai documenti della Società contribuente, e che, non è a presumersi che il legislatore abbia voluto porre il fisco in condizioni di così grave difficoltà e talora forse d'impossibilità, anche quando si possa trarre da altre fonti la convin-

zione e persino la prova della non veridicità dei bilanci. Nella fattispecie l'amministrazione delle Finanze ha fatto quanto questa interpretazione giurisprudenziale richiede, poichè ha manifestato alla Società attrice le ragioni per le quali non ha creduto ai dati del bilancio ed ha largamente esposti i motivi per i quali è pervenuta a quel determinato accertamento del reddito. Ed invero basta leggere l'impugnata decisione della Commissione Provinciale in data 28 maggio 1931 per vedere come siano state esaurientemente indicate le ragioni della ritenuta inattendibilità del bilancio e del conseguente legittimo ricorso al metodo dell'accertamento induttivo.

Da tale decisione si rileva che la Commissione, dopo avere ordinati dei mezzi istruttori per stabilire la veridicità delle risultanze del bilancio specialmente in ordine alla voce "proventi dei giochi" si è convinta delle loro inattendibilità osservando che negli anni anteriori, dal 1922 al 1926, le gestioni del Casino avevano dato un reddito imponibile da uno a quattro milioni, pur essendo aperto soltanto per brevi periodi dell'anno; che quelle gestioni svolgevano il giuoco in un ambiente di mera tolleranza e che per la durata breve delle concessioni non si potevano organizzare servizi completi e sostenere spese d'impianto; che non era possibile affezionarsi una clientela e che esisteva una larga concorrenza da parte delle bische dei paesi vicini; che nel 1928 il numero dei forestieri affluiti a San Remo fu di 51.626, quasi doppio di quello degli anni anteriori; che la Società, tranquilla nelle conquistate condizioni di privilegio e di sicurezza, aveva potuto migliorare i servi-

zi richiamando un maggiore e più eletto concorso di giuocatori anche per l'anticipazione di orario del giuoco, per l'accresciuto numero di roulettes e di tavoli, per l'elevatezza della puntata (L.70.000), per le maggiori attrattive di divertimenti e di manifestazioni d'arte ecc.

Sull'esattezza di tutti questi motivi e sulla loro influenza ai fini della determinazione del reddito non può il Tribunale portare il suo esame, poichè ogni giudizio su tale punto, rimanendo nell'ambito dei semplici apprezzamenti di fatto, sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria per il disposto dell'art.53 della legge.

Basti avere posto in chiaro che l'amministrazione finanziaria ha fatto legittimamente ricorso al metodo induttivo perchè ha adottato le ragioni dell'inattendibilità del bilancio ed ha indicato gli elementi di prova, sia pure di carattere indiziario e presuntivo, dai quali ha tratto il proprio convincimento nel determinare il reddito da sottoporsi ad imposta.

Come si è detto dianzi il Tribunale si è attenuto alla interpretazione giurisprudenziale meno rigorosa per il fisco.

Ma se anche si volesse aderire, in via di massima, alla interpretazione più rigorosa, non la si potrebbe egualmente invocare nel caso concreto per un altro ordine di considerazioni, che furono tenute presenti dalla Commissione Centrale nella sua decisione del 20 luglio 1932/

La speciale natura dell'attività svolta dal Casino Municipale di San Remo (esercizio dei giuochi d'azzardo) non consente infatti alla Finanza l'esercizio di quella funzione di controllo

sul bilancio e sui documenti giustificativi di esso che è il presupposto necessario e la condizione indispensabile per l'applicazione della norma contenuta nell'art.25 della legge. L'attività di ogni impresa commerciale o industriale si svolge attraverso una serie di atti e di operazioni che trovano riscontro in altrettanti documenti, siano essi dei contratti, delle fatture, delle lettere commerciali ecc. Tutti questi atti e documenti sono di regola suscettibili di verifiche e di controlli. Oltre a ciò in ogni impresa la formazione del reddito risponde normalmente a delle leggi economiche non difficili a determinarsi ed a controllarsi.

Invece in un'azienda che ha per oggetto l'esercizio del giuoco d'azzardo le operazioni e gli atti che vi si compiono (e cioè, il succedersi rapidissimo di vincite e di perdite) non lasciano traccia alcuna e non consentono di ricostruirne le fasi mediante registrazioni aventi la possibilità di un susseguente controllo nei rispettivi documenti di prova. E poi gli atti che essa compie, lungi dal rispondere a quelle leggi economiche che governano l'attività d'ogni impresa, sono retti dal cieco capriccio della sorte, di qui l'impossibilità di qualsiasi controllo anche basato sull'applicazione di quelle leggi economiche.

Conseguenza logica e giuridica di tutto ciò è l'inapplicabilità dell'art.25 della legge, il quale, come si è detto, presuppone necessariamente la possibilità d'un controllo circa l'esattezza dei bilanci.

Quando - come nella specie - tale possibilità debba escludersi in modo obbiettivo ed aprioristico, l'osservanza del disposto

dell'art.25 non può essere imposta all'amministrazione delle Finanze. Tanto più, è bene notarlo, che la facoltà di procedere all'accertamento presuntivo è la regola per la finanza (art.75 regolamento 11 luglio 1907) e che quindi la norma contenuta nello art.25 della legge, in quanto indica i bilanci delle società come la base per l'accertamento del reddito, è una eccezione. Se la possibilità di applicare questa norma viene esclusa a priori, deve rivivere il principio generale, che consente al fisco di accertare il reddito facendo ricorso al metodo induttivo.

Infondata è quindi la prima richiesta della Società; diretta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti riguardo al reddito di cat.B.

La seconda questione sollevata dall'attrice riguarda, come si è detto, la legittimità o meno della tassazione, salvo rivalsa, degli emolumenti percepiti dal personale addetto ai giuochi.

L'art.15 della legge di R.M. fa obbligo alle società anonime di denunciare gli stipendi e gli assegni che pagano ai loro dipendenti e le sottopone al pagamento diretto della relativa imposta salvo il diritto di rivalsa mediante ritenuta.

E' noto che la maggiore facilità di accertamento del reddito e di esazione del tributo ha costituito il motivo precipuo di questa disposizione di legge, ed è noto altresì che dottrina e giurisprudenza hanno fissato quali debbano essere i requisiti essenziali degli assegni perchè possono essere sottoposti a questa speciale forma di tassazione.

Anzitutto deve trattarsi di retribuzioni aventi i caratteri

di certezza e di stabilità od almeno di continuità; in secondo luogo occorre che la loro corresponsione sia fatta dall'ente perchè questa possa esercitare il diritto di rivalsa all'agto stesso in cui le paga.

Nel caso in esame è pacifico che il personale addetto ai tavoli del giuoco (croupiers) è retribuito unicamente con le mance dei giuocatori; che anzi una parte di queste mance va a profitto della società.

Trattasi dunque di proventi che derivano da spontanee elargizioni dei giuocatori e che, come tali, dipendono solo dalla volontà e dalla liberalità di terzi.

Mancano perciò, in questa forma di retribuzione, i requisiti della certezza e della continuità, che sono necessari perchè si faccia luogo alla tassazione salvo rivalsa.

La Commissione Centrale, annullando la decisione di quella Provinciale che aveva ritenuto non tassabile a carico della società gli emolumenti dei croupiers, si è limitata a richiamarsi, in punto di diritto, ad una sua precedente decisione del 25 marzo 1929, la quale riguardava il caso dei compensi corrisposti ai camerieri di trattorie e di alberghi pagati in base a percentuale sulle consumazioni e sui conti.

Senonchè la diversità sostanziale fra le mance e il diritto fisso corrisposto in base a percentuale sembra manifesta.

La mancia è facoltativa, mentre il diritto fisso è obbligatorio; la prima è sempre aleatoria, mentre il secondo è proporzionale agli incassi; la mancia è versata al personale, mentre

il diritto fisso, anche se materialmente riscosso dal personale, è versato all'azienda ed accompagna i pagamenti fatti ad essa dai clienti.

Sicchè, mentre nel caso di retribuzione del personale per mezzo del diritto fisso, l'azienda ha la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa, nel caso di retribuzione a mezzo delle mancie la cetrezza della rivalsa, che è pure un requisito essenziale per la tassabilità d'un reddito in cat.C. non sussiste.

Nè si dica che spetta esclusivamente alle Commissioni Amministrative di merito accertare se nel fatto ricorrano i cennati requisiti, se cioè gli emolumenti siano certi e continui e se la possibilità di rivalsa vi sia.

Alle Commissioni amministrative, e solo ad esse, spetta accertare la situazione di fatto per quanto si attiene al modo di retribuzione ed a tutte le circostanze che lo accompagnano e lo caratterizzano.

Ma se poi, data per vera quella situazione di fatto, ricorrano in concreto i requisiti di legge, per l'applicabilità dell'art.15 della legge e quindi per la tassabilità o meno di un reddito in cat.C. è questione di diritto che rientra nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria.

Queste considerazioni sono decisive per ritenere giuridicamente fondata la seconda doglianza dell'attrice, quella cioè che riguarda l'illegittimità della tassazione a suo carico, salvo rivalsa, degli emolumenti percepiti dal personale addetto al giuoco. Ciò rende inutile ogni ulteriore discussione, che è viva fra le parti, intorno alla circostanza di fatto - il cui accertamento co-

Il diritto fisso, anche se materialmente riscosso dal personale, è versato all'azienda ed accompagna i pagamenti fatti ad essa dai clienti.

Sicchè, mentre nel caso di retribuzione del personale per mezzo del diritto fisso, l'azienda ha la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa, nel caso di retribuzione a mezzo delle mancie la certezza della rivalsa, che è pure un requisito essenziale per la tassabilità d'un reddito in cat.C. non sussiste.

Nè si dica che spetta esclusivamente alle Commissioni Amministrative di merito accertare se nel fatto ricorrano i cennati requisiti, se cioè gli emolumenti siano certi e continui e se la possibilità di rivalsa vi sia.

Alle Commissioni amministrative, e solo ad esse, spetta accertare la situazione di fatto per quanto si attiene al modo di retribuzione ed a tutte le circostanze che lo accompagnano e lo caratterizzano.

Ma se poi, data per vera quella situazione di fatto, ricorrano in concreto i requisiti di legge, per l'applicabilità dell'art.15 della legge e quindi per la tassabilità o meno di un reddito in cat.C. è questione di diritto che rientra nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria.

Queste considerazioni sono decisive per ritenere giuridicamente fondata la seconda doglianza dell'attrice, quella cioè che riguarda l'illegittimità della tassazione a suo carico, salvo rivalsa, degli emolumenti percepiti dal personale addetto al giuoco. Ciò rende inutile ogni ulteriore discussione, che è viva fra le parti, intorno alla circostanza di fatto - il cui accertamento co-

manque sarebbe interdetto in questa sede - se le mancie date ai croupiers vengano da essi custodite e poi versate per metà alla azienda o se invece vengano raccolte da quest'ultima e poi da essa ripartite, per la sola metà, fra il personale addetto ai giochi. //

Accogliendosi quindi la seconda delle domande proposte dalla Società, il ministero delle Finanze va condannato a rimborsare all'attrice le somme da essa pagate come imposta di R.M., salvo rivalsa, sui redditi di cat.C. del personale addetto ai giochi.

Su tali somme sono dovuti gli interessi soltanto dal giorno del passaggio in giudicato della presente sentenza (art.120 capov.reg. 11 luglio 1907).

Quanto alle spese del giudizio il Collegio, tenuto presente che la principale domanda dell'attrice viene respinta, e che viene accolta solo la seconda, di entità economica notevolmente inferiore, ritiene equo porre una metà a carico di essa attrice e compensare fra le parti la restante metà.

P.Q.M.

Il Tribunale

Uditi i procuratori delle parti, pronunciando su tre giudizi riuniti, rispettivamente proposti dalla Società An.Casino Municipale di San Remo, contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il primo con citazione 29 ottobre 1932 e gli altri due con distinti atti di citazione in data 12 febbraio 1934; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:

I° - dichiara illegittima la tassazione operata a carico della Società attrice, salvo rivalsa, in cat.C. delle retribuzioni perce-

pite dal personale addetto ai giochi.

2° - Condanna l'Amministrazione convenuta a rimborsare le somme pagate dalla Società a tale titolo con gli interessi di legge dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

3° - Rigetta la domanda della Società diretta ad ottenere eguale dichiarazione d'illegittimità per l'accertamento dei suoi redditi di cat.B. eseguito dall'amministrazione delle Finanze ai fini dell'imposta di R.M.

4° - Condanna la Società attrice al pagamento della metà delle spese, competenze ed onorari di giudizio e dichiara compensata fra le parti l'altra di spese, competenze ed onorari.

5° - Liquida la detta metà di competenze ed onorari a favore della difesa dello Stato in L.5789 di cui L.5000 per onorari; mentre la liquidazione delle spese prenotate e prenotande a debito verrà fatta dal Cancelliere nei modi di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I,ª Sezione Civile  
oggi ventotto giugno millenovecentotrentaquattro Anno XII

firmati: Angelo Tommasi - estensore

Rocco Pasquale

Pietro Lo Coco.

Cum.

Angelo Belloni

G. Perro

---

Via Poma 51

---



A S. E. IVANOE BONOMI  
Piazza Libertà 4

~~BOLOGNA~~

---

*Bonomi*

AVV. GUIDO CASSINELLI

VIA SPALLANZANI 22 - TEL. 82502

ROMA

15/7/34

Casa Scalloni,

sono in partenza. Ma la società che  
la posta mi viene sempre incollata a via Spallanzani e  
che il mio indirizzo scritto è sempre sotto al mio soprannome  
car. Vischi (400.129) in Magliana 89

La mia un fatto personale.  
Mio cognato avv. Niccolò Ferri ha raccolto sotto un  
gruppo di amministratori della Soc. Saica (di Castiglioni Sappaliti)  
di Firenze, che - avendo perduto in Borsa (alt. pub. Min.  
Guerra, ha chiesto il credito al 40% il 22 giugno.

La Banca di Lodi ha un effetto  
(alt. alt. di Grosseto) di L. 25.000, ecc., con credito di Niccolò.

A vantaggio e liberazione dell'a-  
valla e il credito il 25% (alt. alt. 40%) su una prima prima  
<sup>(a favore)</sup>  
sima) da dir. Gen. della Banca di Lodi. Dove fare il  
beneficio alla cas. di Grosseto.

Trovo che si spera una parola  
autentica e vicina che rinfaccia, concesso  
del Cav. Osio.

Grande e un uomo.

Con rispetto  
Guido Cassinelli.

VINCENZO VIRILI

(Via Nazionale n. 89)

Roma, li 22 Luglio 1934.XII.

E c c e l l e n z a ,

La accludo lettera dell'avv. Cassinelli ed ho fatto copia di essa a macchina per una più facile interpretazione calligrafica.

Le rimetto quanto è in mio possesso nella pratica di cui parla l'avv. Cassinelli nella lettera stessa: riservandomi di farLe pervenire al più presto i due allegati ancora mancanti.

Con profondo ossequio

d e v . m o  
*V. Virili*

---

A. S. E. Cav. Prof. Avv. Ivano Bonomi

R o m a

STUDIO LEGALE  
ON. AVV. BRUNO CASSINELLI  
ROMA-VIA CRESCENZIO. 2  
TELEF. 50-742

24 luglio 1934

Eccellenza,

A nome di mio fratello ,Guido , Le rimetto  
l'indice dei documenti di S.Remo.

Mi creda con vivo ossequio

Im dev:mo

B. Cassinelli

AVV. GUIDO CASSINELLI

VIA SPALLANZANI 22 - TEL. 82302

ROMA

19/7/34

- Grazie, Effendi al buonasera, del fatto per  
la B. Kevato. La prezzo che l'effetto è di  
sede di 10.000

Spero di avere altre occasioni per collaborare.  
- Come lo ho accennato, in ottobre, conto parlare  
di un gruppo di importanti problemi nell'interesse  
del mio cliente Carlo Cohen Veneziano (attore in controp  
fazione e concessione sbale per la costituzione di un  
sindacato a tipo speciale) e nella quale il Mio. Della  
Guerra (avv. ed. Ottavio) recita una parte anche un  
L'antipatica, che potrà sbocciare o in una egua  
transazione o in una sentenza clamorosa. S. E. fatto  
un'altra cosa è ... per importanti.

- Infatti, occorre vigilare instancabilmente la pa  
tra Soc. An. (azione S. Ranno (ora documentata)  
Soc. An. Industrie Metallurgiche) e Firenze. Il 23  
vostri, con lei, avere un colloquio con S. E. fatto  
un'altra per chiarire la situazione, evitare le ore  
12 presto verso a Roma (sindacato all'Hotel Villa)  
per una causa in corso.

Niccolò vuole ricoverarsi all'abitazione giudiziaria  
e, p. questo, si propone di interpellare la Acc.  
Ecclesiastica ... male intesa anche p. fatto tenere

ROMA

inopportuna condotta di D. ... col suo potere.

E' bene che lei ne ricordi Saraceni, dicendo

gli:

1) che esiste l'abitazione fra i due discendenti (E

Ma. e' vendita del manufatto latichavo);

2) che a lei non conviene... formalmente; in

dimostrazione il libero (comuni); Pulviscenti

3) che - quando l'av. ed. prof. vede nel 1931 il patto con il Registro -

non c'era ancora né la Rel. D'Albrun,

né il D. Min. 9 per. 32, né la nota 25 per.

32, né il prodotto con la causazione

4) che io, del resto, provo questo credimento

in sede di seconde pro causa di interpretazione

autentica per supplemento di Pulviscenti.

Gli, convinto di poter legittimo delegati

di D. Saraceni, mi dice: "in sede di seconde

"patto chiuso o risoluto tutto".

5) che la decisione di casa (esiste velocemente,

prima di sporgere) è un trucco, cambiosa

to con Me. per ... poter ricorrere alla autorità

di giudizio. Ma Saraceni con la legge

tutto; cioè:

- la memoria alla funzione una e di Maleny;

- le due memorie di Maleny: magnifiche;

- la campagna grande alla forte di Genova;

Studio Legale  
Avv. Prof. Enrico Ferri  
Avv. Guido Cassinelli 3

Roma, (27)

Via Lazzaro Spallanzani 22.  
Tel. interprov. { 39161  
39166

- la Teoria alla C. Cassa  
- la Nota, con allegato il Progetto 1°

distinta (molto utile)

Cio che la univ. ha, può essere  
Cio che dal mio progetto con l'ist.  
(180.129), che ha sospeso la  
Tuttavia, non deve essere  
che si attenda a questa.

È ovvio che la Teoria che in questo  
modo, anche se si vuole col  
de appieno che io a tempo  
la opportunità e l'opportunità di mettere  
a posto, per iniziativa della R. Università,  
non riprende se ha egua le due questioni  
fatti

1) - R. M. canonici

2) - Registro

3) - Nota di osservazioni in R. M. di bi.

lanci della Teoria (questione pendente al lib.

di Roma: av. ed. Giaccone)

Il che sarebbe ottimo anche per noi.

Con ossequi

G. Cassinelli

Alcune programmatiche e altre?

19 Luglio 1934.

- Grazie, Eccellenza ed Amico, del passo presso la B. Lavoro. Le precisò che l'effetto è di sole L. 10.000.

Spero avere altre occasioni per collaborare.

- Come Le ho accennato, in ottobre conto parlarle di un gruppo di importanti pratiche nell'interesse del mio cliente Carlo Cohen Venezian (attore in contraffazione e concorrenza sleale per la costruzione di carri rimorchio a tipo speciale) e nelle quali il Ministero della Guerra (avv. er. Ortona) recita una parte ambigua ed antipatica, che dovrà sboccare o in una equa transazione o in uno scandalo clamoroso. E.E. Scavonetti ne è .... poco informato.

- Intanto, occorre vigilare intensamente la pratica Soc. An. Casino S. Remo (ora denominatasi Soc. An. Iniziative Turistiche) c. Finanze. Il 23 vorrei, con lei, avere un colloquio con S.E. Scavonetti per chiarirgli la situazione, evitando le ore 12 perché verrò a Roma (scendendo all'Hotel Ville) per una causa in cassazione.

Niccoli vuole ricorrere all'autorità giudiziaria e, per questo, si propone di interpellare la Avv. Erariale .... male informandola per farla trovare impegnata contro gli Int. .... col suo parere.

E' bene che lei ne avverta Scavonetti, dicendogli:

- 1) che esiste l'attrito fra i due Dicasteri (E Niccoli si vendica del mancato laticlavio);
- 2) che a lui non conviene .... fomentarlo; nè disastare il bilancio del Comune;
- 3) che - quando l'avv. er. prof. Pulvirenti diede nel 1931 il parere sul Registro - non c'era ancora nè la Relazione D'Adamo, nè il D.M. 9 gennaio 1932, nè la nota 25 gennaio 1932, nè il precedente su Campione;
- 4) che io, del resto, provocai questo chiarimento in sede di rinnovo (vero caso di interpretazione autentica) per suggerimento di Pulvirenti. Egli, convinto dei poteri legislativi delegati degli Interni, mi disse: "in sede di rinnovo fatti chiarire o risolvere tutto";
- 5) che la decisione di Casa.. (scritta malissimo, piena di spropositi) è un trucco, combinato con Nic. per ... potere ricorrere alla Autorità Giudiziaria. Ma Scavonetti deve leggere tutto, cioè:
  - la memoria alla Centrale mia e di Malcangi;
  - le due memoriette di Malcangi: magnifiche;
  - la comparsa grande alla Corte di Genova;
  - la Postilla alla C. Genova;
  - le Note, con allegato il F prospetto di richiamo (molto utile) Ciò che le mancasse, può essere a Lei dato dal mio Segretario

cav. Virilli (480.129), che le recapiterà la presente.

Pel momento, non direi nulla della decisione che si attende da Genova.

E' ovvio che le dica che in questo nuovo incarico sono d'accordo col cliente.

Le aggiungo che io da tempo prevedo la opportunità ed eventualità di metterci a tavolino, per iniziativa della Avv. Erariale, onde definire su basi egue le tre questioni fiscali:

- R.M. canoni
- Registro
- Modo di tassazione in R.M. dei bilanci della Società (questione pendente al Trib. di Roma: avv. er. Giaccone).

Il che sarebbe ottimo anche per noi.

Con ossequi

G. Cassinelli

Il suo programma estivo ?

AVV. GUIDO CASSINELLI

VIA SPALLANZANI 22 - TEL. 82302

ROMA

A S.E.

prof. avv. Franco

Bonanni

4, piazza della Libertà

Roma

Caro Scavonetti,

L'AVV. G. Cassinelli mi manda = con preghiera di trasmetterlo = l'incarto completo della nota questione. Per quanto gli svolgimenti sono lunghi e complessi, altrettanto la questione è semplice e piana.

Il Comune di S. Remo = con convenzione approvata dal Ministero dell'Interno che aveva nella materia poteri delegatigli da una legge = ha concesso ad una Società la licenza del gioco di azzardo in deroga alle norme vigenti. La Società ricava :

- a) utili propri;
- b) il corrispettivo dell'affitto del Casino che è proprietà comunale;
- c) una somma di 12 milioni che paga come canone fisso al Comune di S. Remo.

Sui primi due cespiti è naturale si corrisponda la imposta, qui non c'è questione, giacchè la convenzione non ha stabilito alcun esonero fiscale. Ma è legittimo pretendere la R.M. sul canone annuo che la Società paga al Comune? E deve il Comune di S. Remo, che ha ricevuto dallo Stato questa straordinaria entrata, subordinata a una precisa erogazione, veder dissestato il suo bilancio per una tassazione dello Stato che gli ritoglie, con la mano sinistra, parte di ciò che, con la destra, gli ha dato? La questione è tutta qui.

Si profilano due ipotesi.

O il canone di 12 milioni annui è una entrata del Comune derivante dall'eccezionale concessione del gioco, in deroga alle leggi vigenti, e allora è ovvio che essa rappresenta il prodotto di una tassa di concessione di licenza, oppure, quale provento di un monopolio, una im-

posta indiretta di consumo, e come tale non è tassabile in R.M.

Oppure il canone è semplicemente il reddito di un'industria sui generis che il Comune ha concesso e allora è naturale che il reddito sia tassato. Esaminati i fatti e le cose, all'infuori delle lunghe dimostrazioni, illustrazioni e commenti, non vi è dubbio che trattasi di una nuova entrata comunale creata dallo Stato a favore del Comune mediante la concessione del gioco in deroga alle leggi. Se io rifacessi un'edizione del mio antico libro sui tributi locali non esiterei a introdurre la nuova entrata e a catalogarla secondo le sue nuove caratteristiche.

Indubbiamente (e qui ha ragione la Finanza) poichè la finanza locale, come creazione di imposte e di tasse, è materia del Dicastero delle Finanze, occorre che nella convenzione avesse parte anche quel Ministero. Un tempo noi eravamo scrupolosi nel volere che ogni provvedimento fosse preso di concetto coi dicasteri interessati.

Ma questa omissione (frutto del modo tortuoso con cui si è proceduto in questa scottante materia) non muta la natura del canone, che è una tassa comunale di autorizzazione o di licenza, e non è un provento patrimoniale tassabile del Comune libero biscazziero.

Mi perdoni la chiacchierata che forse più aver virtù di semplificare le cose apparentemente complicate.

Con i più cordiali saluti

Roma, 24 luglio 1954

Caro Scavone,

L'Avv. J. Bassinelli mi manda - con preghiera di trasmetterlo - l'incarico completo della nota questione. E' un po' quanto gli svolgimenti sono lunghi e complessi, altrettanto la questione è semplice e chiara.

Il Comune di S. Genesio - con convenzione approvata dal Ministero dell'Interno che aveva nelle materie poteri delegati gli da una legge - ha concesso ad una Società la concessione del gioco di azzardo in deroga alle norme vigenti. La Società riceve:

- a) ~~ogni~~ utili propri;
- b) il corrispettivo dell'affitto del Casinò che è proprietà comunale;
- c) ~~il canone~~ una somma di 12 milioni che paga come canone fisso al Comune di S. Genesio.

Sui primi due punti è naturale si <sup>corrisponda</sup> ~~presta~~ la imposta. Qui non c'è questione, giacché la convenzione non ha stabilito alcun esenzione fiscale. E' legittimo ~~per~~ pretendere la R. A. sul canone <sup>annuo</sup> che la Società paga al Comune? E deve il Comune di S. Genesio, che ha ricevuto dallo Stato questa straordinaria entrata, subordinata a una precisa erogazione, veder disestato il suo bilancio per una ~~assunzione~~ ~~sta~~ dello Stato che gli ritaglia con la mano sinistra ~~sta~~ <sup>sta</sup> ~~sta~~ <sup>sta</sup> che con la destra gli ha dato? La questione è tutta qui.



~~Spiega, non troppo~~ noi eravamo scrupolosi  
nell' ~~ordine~~ nel volere che ogni provvedimento  
fosse preso di concerto coi d'asteri interessati.

Ma questa ammissione (frutto del vinco tortuoso  
con cui si è proceduto in questa scottante  
materia) non muta la  ~~sostanza~~ natura  
del carico, che è una <sup>comune</sup> tassa di auto-  
sazione a di breccia, e non è un <sup>provocato</sup>  
tassabile <sup>del</sup> <sup>libero</sup> commercio <sup>patrimoniale</sup> di scappiere.

Ma perdoni la chi' acchiarata che forse  
più aver virtù di ~~clarificare~~ semplificare le  
cose apparentemente ~~difficili~~ complicate.  
Con i più <sup>essenziali</sup> saluti.

P. V. Loro a via ...  
Milano 22/11/41  
Via S. Vittore 42

cellulari  
o il ...  
con un ...

metti ...  
ufficiale ... parole favorevoli del

Autocritica ...  
di ...

di ...  
di ...

di ...  
di ...

di ...  
di ...

di ...  
di ...

di ...  
di ...

di ...  
di ...

P. Laro a. Van Remo sabato e domenica - lunedì a Roma Hotel de la Ville  
Milano 20. X. 1891. 24. Jul

Via S. Vittori 49 -  
recell' cura

Il sottoscritto, Carlo Cattaneo,

con lui, a (causione) in nome del Carlo Cattaneo

mette a tua avviso notizia riservata, ufficiale che, sentito il parere favorevole del

Avvocatura travata, ti frucure launo dei

di impugnare obstanti alla lettoria per

l'assisa la decisive della contrattoria ed launo

di ciò dato ufficialmente notizia che per

stere dei l'interim de il il

ma il Carlo Cattaneo ha prega per per

di voler veder sentito nel suo omino che

disprezzato di ciò per veder de ciò che non

di carere si risparmi per per per per

più si che la lettoria che non avrebbe con quello che hanno ref. i massi strutti istituti della Centrale per partire l'ala co/che li due avere e che si agiri non no creare ad l'ordine Via Carlo Cattaneo 29

del. 48 129. È a nome di Cattivelli o uno dei membri  
della Commissione - vedendoci i voti favorevoli  
ed illuminando, soprattutto, con il di lei  
consenso: consenso che Cattivelli  
ci si sia accorto di questa ora. Ma avrà  
potuto trarre dagli elementi tutti delle  
cause davanti alla Camera - Quelli elementi  
li ella dovrebbe avere avuto da lui, ed in  
ogni caso potrebbe s'obbedire sempre a l'ordine  
del suo comitato, non, io sono in Italia:  
in la telegrafico per poterli vedere e ricevere  
da lei le notizie, che mi auguro per  
- lei sa mi apri ciò che non so, non  
stravincere, ma avere con di avere e spere,  
attraverso l'ufficio del suo amico, di poter  
provare le equi e opportuni soluzioni, di  
interrogative, non si permetta di indicare  
nessun nome o per avere che devo non  
che si potrebbe sapere a che già affi di  
le studie della questione, per un vero colloquio  
del capo dell'ufficio.  
- La scuola di Stoccolma di cardi Albani

Dopo il 31 resto ancora a Dda.?

GRAND HOTEL CAREZZA  
(già Karersee-Hotel)  
CAREZZA AL LAGO  
Dolomiti

Carezza al Lago.

25/7/36

Gentile Signora,

sabato, o anche  
venerdì, verrà da lei il con Belloni.  
Sabato, il mio segretario Viril.  
(480-129) la complicherà il fascicolo del  
tra il "Trasporto" da cui parlavo  
anche più fatto tenere / e un'elenco  
le varie memorie.

Se lei lo ha, segua  
anche l'elenco dei nomi.

L'esperto che lei rivela  
la persona, con la somma di "pseudoni"  
ho informati che il 24  
a Milano ho visto persona che mi

informa e che mi ha fatto  
leggere la copia di un  
"spavaldi" telegramma che  
le Finanze hanno fatto all'altio  
Dica stesso, annunciando... e questo  
vi deve essere di ricorso alla  
autorità giudiziaria.

L'informante mi ha detto:  
1) che il caso si vanta di aver  
avuto già il parere favorevole  
della procura con la quale  
noi caspimmo il 23 sera, e  
che per è stata dal sott'alto  
presso alla spionista, per

farne il fulcro dell'attributo  
fra i due uffici: forse può dire che  
l'attributo non dipende ... da lui;  
2) che il telegramma ... ineditabile  
(perché non c'era motto N. in-  
feriore l'altro ufficio) è stato  
interpretato: a) come stato, N. steu-  
tare la forza, b) come atto N. di  
ha voluto far capire, e l'assimilazione,  
che l'altro ufficio si era occu-  
pato della cosa presso la feu-  
rale, perpendo "parte", invece,  
in fatto, non era da lì venuta  
alcuna pressione: ma N. ha volu-  
to in un atto "ufficiali", lasciando supporre  
il contrario.  
In sostanza, N. è stato stato quando  
ha confessato con il comune N. : e d.  
lui si fa un'arma per essere invece al

l'altro Ufficio.

La p<sup>re</sup>g<sup>o</sup> di informare la persona  
di questi due punti, al  
più presto.

Quando se egli avrà la richiesta  
di agire, l'ex Min. Messina potrà  
sempre richiederne nuovi elementi  
e ritenerne con un "paseo",

come si fa a negare i "poteri" de  
gli "gati", che pubblicamente ammise  
esistere nel suo "patere" <sup>del '31</sup> ?

→ Suss, Sullera, una cartolina  
molto sulla sua azione o sulla  
sua infondatezza. Perché la persona che  
riceverà un simile contatto l'altro Ufficio?

Con genti miei. S. Lancia

In Nome di S.M. Vittorio Emanuele Terzo per grazia  
di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia -

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sezione I.a

composta degli Illustrissimi Signori:

ISOLA Comm.Dr. Luigi Riccardo - Presidente Estensore

GRILLO Comm.Dr. Gaetano - Consigliere

DE CAMILLIS Cav.Uff.Dr.Francesco "

ROSSI DORIA " " " Giuseppe "

ROLLA " " " Carlo "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa in grado d'appello

t r a

la Sec.An. CASINO MUNICIPALE di S. Remo in persona del  
suo Amministratore Unico Comm. Luigi De Santis, con do-  
micilio eletto in Genova presso il Proc. Avv. Carlo Pet-  
tini, dal quale è rappresentata per mandato in calce  
alla citazione, difesa dall'Avv. Bruno Cassinelli di Ro-  
ma, appellante principale ed appellata per incidente,

e

l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO - in perso-  
na del Procuratore del Registro di S. Remo rappresenta-

to e difeso dall'Avvocatura dello Stato - appellata ed appellante per incidente.

Conclusioni omesse.

#### F A T T O

Con citazioni 23 luglio 1931 e 2 luglio 1932 la S.A. Casino Municipale di S. Remo impugnava nanti il Tribunale di Genova la tassazione fatta dagli uffici amministrativi registrando un contratto 14 Febbraio 1928 stipulato fra di essa Società ed il Comune di S. Remo per l'esercizio del Casino di quella città e successivamente con altra citazione 1° marzo 1933 estendeva la impugnativa alla tassa imposta per registrazione su di un contratto 2 marzo 1932 rappresentante la prosecuzione del precedente.

Ma, accogliendo la tesi dell'Amministrazione delle Finanze convenuta, il Tribunale con sentenza 11 aprile 1934, riunite le cause, riteneva che si trattasse della concessione di un pubblico servizio, soggetto alla tassa del due per cento sui proventi lordi (art. 56 legge Registro, 52 Tariffa allegata A della legge) e respingeva di conseguenza le richieste attrici di più

bassa quotazione.

Appella, come da atto 26 aprile successivo, la Società ed essendosi l'Amministrazione per incidens dovuta della liquidazione delle spese attribuitele, la causa si presenta oggi al giudizio della Corte per la risoluzione del duplice gravame.

#### D I R I T T O

Agli effetti della tassa di Registro, tema della causa, interessa ricordare la vicenda dei contratti della cui intrinseca natura, senza preoccupazioni formalistiche (art. 8 legge di Registro) si discute. Risulta, anzitutto, che tali contratti vollero essere l'attuazione di provvedimenti in vantaggio delle Finanze Municipali di S. Remo, impari alle esigenze di un centro turistico così importante. All'uopo il R. Decreto 22 dicembre 1927 N. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928 N. 3125, diede al Governo di Sua Maestà il potere anche di legiferare in materia. Ed appunto, nell'approvare gli schemi contrattuali fra il Comune e la Società Casino di S. Remo costituita appositamente per l'esercizio delle relative organizzazioni, si

consenti, ad onta dei divieti vigenti, l'impianto dei giochi d'azzardo.

Quindi, il contratto 14 febbraio 1928, che regolava per cinque anni i rapporti, e l'altro del 2 marzo 1932 che li prolungava per un quindicennio, poterono stabilire che la Società nel ricevere dal Comune in conduzione i locali arredati del Casino, restasse facoltizzata ad impiantarvi in libertà e legalità siffatti giochi e nel tempo stesso, per implicito ma sicuramente, vennero a fissare l'obbligo suo di esercitarli, con il corredo di altre determinate attrattive. Nel primo contratto si imponeva alla conduttrice un canone annuo medio di dieci milioni, oltre a contributi vari per lire 300.000.-; nel secondo contratto, il Comune si addossò l'erogazione dei contributi, ma il canone venne elevato ad annue lire 13.200.000, di cui L.620.000.- a titolo di fitte locatizio.

Tali i due contratti nelle loro linee essenziali, sostanzialmente (come è pacifico) identiche in entrambi. Ora, quando il primo di essi venne esibito all'Ufficio di Registro di S.Remo, fu definito come locazione di cose mobili ed immobili e tassato al 0,50 % in base al

N. 44 della tariffa. L'Ispettore provinciale, per altro, fu pronto ad intervenire in rettifica, raffigurandovi un appalto, assorbente in se anche la locazione, giusta il N. 42 della tariffa stessa, e, siccome ciò portava l'aliquota del 2 %, ingiunse di pagare un supplemento di L. 836.000.- oltre le L.281.310 già liquidate. La Società resistette in tutti i gradi amministrativi, e, dopo d'aver difesa la tesi della locazione, precisando come avesse triplice oggetto, cioè l'edificio, gli arredi, il giuoco, finì per ammettere che, nel caso si volesse ritenere la concessione di un pubblico servizio, comparabile (art.56 legge Registro) agli appalti, l'unico numero della Tariffa cui riferirsi, fra i vari concernenti queste figure contrattuali, fosse il N. 51 relativo alla riscossione dei dazi, diritti e rendite contro pagamento di una somma determinata, recante l'aliquota del 0.50 %, come le locazioni. Tuttavia il Ministero delle Finanze, che ebbe da ultimo ad interloquire, insistette perchè, in via di riferimento, si mantenesse sempre l'applicazione del N. 52 surricordato e, solo per benigna correntezza, permise la detrazione dell'importo dei canoni dovuti al Comune,

ma non oltre la cifra stessa di tal importo. Nè queste furono le sole soluzioni pensate, perchè la contribuente oltre ad aver prospettata l'applicabilità della voce N. 28 della Tariffa che colpisce dell' 1.30 % le sovvenzioni non gratuite di danaro, sostenne con molta insistenza l'assoggettamento al solo diritto fisso di L.10.-, secondo il N. 111 della Tariffa, perchè sarebbe prevalente nei discussi negozi la concessione dell'esercizio del giuoco, in deroga al divieto generale, ossia un atto speciale amministrativo non contemplato in tariffa, nè per essere sottoposto a tassa, nè per esserne esente, e quindi non passibile che di quella modesta tassazione.

Ciò premesso, ed esaminando i due contratti (poichè fu inteso che le cose dette pel primo abbiano a ripetersi pel secondo), occorre riconoscere che una parte di essi riflette la locazione dell'immobile arredato, cui corrisponde una quota del canone, un ventesimo circa, secondo una precisa clausola del contratto del 1932 estensibile, per accordo fra gli interessati, anche al contratto del 1928.

Sì questo non è questione. Resta, invece, da qualifica-

re l'altro e più cospicuo rapporto, quello che riferisce all'esercizio del giuoco colle altre prestazioni, le quali, per l'evidente loro carattere accessorio, non possono spostare il significato impresso ai contratti da quel loro caratteristico oggetto.

Intanto, inesattamente si è voluto vedervi un'autorizzazione del Comune alla Società. Il Comune abbisognava esso stesso di essere autorizzato da quell'unica Autorità che poteva dispensare dal divieto che sin allora reprimeva i giuochi d'azzardo, cioè il Governo, ed infatti si trova detto significativamente, nel decreto Governativo 9 gennaio 1932 essere data "conferma a favore del Comune" della facoltà di esercitare il giuoco. Quindi il Comune non poteva togliere il divieto alla concessionaria, ma soltanto concederle l'esercizio, sul presupposto della autorizzazione avuta e sempre con il consenso del Governo, espresso nell'approvazione degli schemi contrattuali di concessione.

Ne segue, che, anche per contraddizione precisa fra il concetto amministrativo di autorizzazione e quello degli obblighi imposti alla presunta autorizzata, quali emergono dai contratti, è da escludere nettamente che nella specie si sia trattato d'una autorizzazione.

Il contenuto degli accordi stipulati è ben altro. Mer-  
 cè loro, il Comune che avrebbe potuto anche sfruttare  
 direttamente, ad economia, l'organizzazione del giuo-  
 co, credette, invece, per quelle ragioni d'ordine mo-  
 rale e pratico che è facile capire, affidarne la ge-  
 stione ad un ente estraneo, la Società. Pose in essere,  
 così facendo, quell'atto tipico che è la concessione-  
 contratto, avente per scopo, non già di investire la  
 concessionaria dell'esercizio del giuoco concepito co-  
 me un interesse del pubblico, ma di incaricarla della  
amministrazione di un suo cospite pecuniario. Non si  
 dimentichi che i provvedimenti eccezionali per S. Remo  
 ebbero, per confessata volontà, obiettivi finanziari,  
 non già di apprestare al pubblico, quasi in soddisfa-  
 zione di un bisogno sociale, il giuoco.

Anzi, è notorio che il Governo Nazionale, venne a ma-  
 lincuere a questo spediante, contrario ad ogni suo in-  
 dirizzo di politica interna, e se lo fece fu soltanto  
 per deviare il drenaggio di danaro italiano a centri di  
 giuoco pressistenti all'estero.

Il giuoco, del resto, come il lotto, come le tombole,  
 cui si avvicina tanto per il suo meccanismo, rappresen-

*non autorizza  
 ma*

*concessione - con-  
 tratto*

*cospite pecuniario  
 del Comune*

*Tributo  
tassa sui  
consumi*

ta un mezzo di prelievo di ricchezza, agisce come una tassa sui consumi, e perciò va classificato fra i tributi. Tributo eccezionale che nel bilancio della Città di S. Remo, si addiziona a quelli comuni a tutti gli altri municipii del Regno.

Come risulta da molte interessanti manifestazioni, ciò è stato visto pur dalla Amministrazione in taluni momenti, ma è inutile insistere su questi argomenti ad hominem ed attardare anche la decisione per acquisire alla causa un documento ufficiale (la relazione D'Adamo alla legge di S. Remo) in cui questo sarebbe stato detto con particolare evidenza, come vorrebbe l'appellante, poi che la cosa appare incontrovertibile se si scrutano con attenzione i due contratti, nella loro portata e negli scopi prefissisi dal Governo del Re che li ebbe a promuovere.

La concessione di pubblico servizio alla Società esiste, adunque, ma il pubblico servizio non è il giuoco, come parve al Tribunale, bensì il suo sfruttamento quale risorsa economica. Non può importare se ciò sia stato bene o male organizzato, in ispecie, se il Comune si

sia riservato sufficienti controlli ed abbia conferito idonei poteri alla Società, mentre è decisivo il carattere dell'avvenuta concessione, in se stessa considerata. La Società ebbe il diritto e, per implicita correlazione, il dovere di esercitare quella determinata attività, versando alle casse Comunali le somme prestabilite à forfait, trattenendo qual compenso la eventuale differenza fra i proventi percepiti e quelle somme.

Non è allora a parlarsi di autorizzazione tassabile con il semplice diritto fisso di Lire dieci (N.111 Tariffa) e tanto meno è lecito discorrere di sovvenzione di somme (N.28 ivi) qui dove il Comune riceve danaro di sua spettanza da un esattore. Così pure, è estraneo il concetto di locazione (N.44 ivi) perchè il giuoco non fu dato in godimento ma per essere amministrato.

Trattandosi di concessione di pubblico servizio, occorre piuttosto rifarsi all'art. 56 della legge di registro che intende siano i contratti del genere trattati come appalti. Veramente si pretende che le concessioni ricordate in quell'articolo siano unicamente le concessioni di servizi offerti al pubblico e non la concessione di servizi in vantaggio dell'amministrazione concedente, ma siffatta interpretazione è arbitraria. Nè la ampia di-

zione dell'art. 56 giustifica siffatto limite, nè esso può trarsi dalla disciplina che la legge fa degli appalti cui si richiama, mentre, anzi, fra di essi, considerati in quattro numeri della Tariffa, due (i N.1 50 e 51) riferiscono ai casi di esattori di introiti che non possono al certo parificarsi mai alle concessioni di servizi offerti al pubblico.

Appunto, il N.51 corrisponde in termini precisi a ciò che sono i contratti che si discutono, ed essi rientrano in esso, non per forzata analogia, ma per una sicura corrispondenza. Parla quella voce di tariffa dei contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite con una esemplificazione non tassativa, la quale conduce al concetto generale di provento. Se pure non è da ritenere che nella sua larga accezione, il vocabolo diritti non includa in modo proprio gli introiti per causa di giuoco. E non è vero, come obietta l'Amministrazione appellata, che i proventi di cui è caso debbano risultare da regolamenti e tabelle preordinate, ciò essendo circostanza soltanto occasionale, di mera opportunità, lasciata alla discreta valutazione dell'Ente pubblico concedente, il quale può anche prescindere soprattutto

di fronte ad un corrispettivo fisso à forfait, come nel caso, senza per questo allontanarsi dalla ipotesi del citato N. 51 della Tariffa.

La Amministrazione, vorrebbe, invece di questo, applicare l'altro numero successivo 52, che riguarda gli appalti nella loro definizione tipica di locatio operis, cioè di promessa di un risultato contro pagamento di un compenso, ma questa tesi, che sarebbe degna di accoglimento, se il N.52 fosse l'unico dettato in materia di appalti, deve cedere, come sempre per logica necessità il genus cede alla species, esistendo per figure particolari di appalti altri numeri di tariffa, fra cui il N.51 di cui si è già notato il preciso adattamento al caso.

La tassa del 0,50 % che questo numero reca, si applicherà all'intera cifra dei proventi lordi, caricati pure del canone da versarsi al Comune, secondo è testualmente disposto dell'art. 56 della legge. Nessun significato contrario può indursi dalla detrazione che il Ministero, del resto protestando di farlo solo per correttezza, volle concedere rispetto al canone, perchè si è trattato di una facilitazione non obbligatoria, che non

può far deviare dalla soluzione di diritto, la sola possibile in questa sede giudiziaria. D'altra parte il rilievo che la Società non debba pagare per quello che è un peso a suo aggravo, non è accettabile obiezione in tema di Registro, perchè qui non si considera agli effetti della tassa, il lucro che un contraente può trarre dal contratto, ma oggetto della tassazione è il contratto in se stesso nelle varie prestazioni e controprestazioni che lo formano.

Ora, il canone è una di esse e non può essere trascurata. Neppure ha pregio l'altra critica che al postutto il canone non risponderebbe ad alcun trasferimento di ricchezza per essere già cosa propria del Comune che lo esige, perchè il contratto allo scopo di far pervenire quel provento al Comune ha congegnato un diritto di credito il quale ha vita pur anco nell'ipotesi che la Società debitrice nel maneggio degli introiti di giuoco non riesca a raggiungere il relativo importo.

La liquidazione delle tasse, così stabilite, si effettuerà, naturalmente, in sede amministrativa, dove si terranno presenti, per gli eventuali accreditamenti, gli anticipi già versati dalla Società.

Da quanto esposto appare l'inutilità di occuparsi della decadenza per decorso di tempo prospettata dalla Società,

subordinatamente all'accoglimento della propria tesi fondata sul N.111 della Tariffa ed a quello della tesi della controparte fondata a sua volta sul N. 52 della stessa. Ambo le tesi sono state respinte e sarebbe accademico risolvere il punto. Per altro, può dirsi riguardo all'azione in supplemento fatta valere dalla Amministrazione, che se essa fu, come si ammette, tempestivamente proposta, secondo l'art. 136 della Legge di Registro, non restava impedito, negli sviluppi successivi della discussione, di variare i motivi destinati a sorreggerla, anche di là del tempo stabilito per proporla, così come appare abbia fatto.

Il risultato della indagine compiuta, che solo in parte favorisce le aspettative della contribuente, suggerisce ad evidenza di compensare il carico processuale, mentre riesce vuoto di contenuto pratico l'appello incidentale.

P.Q.M.

- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

- in riforma della Sentenza resa fra le parti addi 24 marzo - 11 aprile 1934.XII del Tribunale di Genova

d i c h i a r a

agli effetti della tassa di Registro, che i contratti discussi 14 febbraio 1928 e 2 marzo 1931, debbono per

L. 620.000 annue ~~trarsi~~ <sup>trarsi</sup> quali locazioni sull'aliquota del 0.50 % e per il rimanente dei canoni e dei proventi lordi d'esercizio da accertarsi come prescritto dall'art. 56 legge di Registro, ~~trarsi~~ <sup>trarsi</sup> quali concessioni di pubblico servizio corrispondenti ad appalti di riscossione di proventi contro pagamento di somma determinata anche con l'aliquota del 0.50 %.

Compensa fra le parti le spese dei due gradi.

Genova, 24 luglio 1934.XII

firmati:

ISOLA - Presidente estensore

GRILLO

DE CAMILLIS

ROSSI DORIA

ROLLA

Pubblicata all'udienza del 30.7.34.XII

GRAND HOTEL CAREZZA  
(già Karersee-Hotel)  
CAREZZA AL LAGO  
Dolomiti

Carezza al Lago. 31/7/34

Cara Luallusa e Bruno,

La sua lettera mi  
dice l'impegno e l'intelligenza con  
cui lei ha tenuto il corso, impad-  
ronchi colloquio. Dista il mio grazie e  
la mia ammirazione in poco. Le ho detto  
parla - ci parli -

Lei se sia opportuno  
è lo credo) riservare di qualche giorno  
il viaggio suo e, meglio, se accade con  
i suoi 10-15 giorni mi presso di Ro-  
ma, giorno a per il conto intero del  
l'hotel perché non spese su facile  
che ho e ci quali non ho nessun con-  
to. Lei lei - mi indistintamente, attraverso i

Il pacchetto, come mi ha detto, per il 10-15 giorni o altro in più, come, come, come

legami con il passo mio stesso - non  
conoscere la legge, posso parlare franca-  
mente. E lei tenga conto che io non  
ricevo un centesimo di mio e ho car-  
ta bianca. Non faccia "ingenui" complimenti.

Lei, inoltre, capirebbe la mia assunzione... e mi farà un  
favo di pochi al cliente.

Dopo quanto ha detto lei al capo,  
devo solo aggiungere:

1) che la legge qui è delega, non  
il Governo del Re (sul qual cosa era  
necessario agire di concerto) una non

solo Ministero (cioè che è legale: v. Sante Romano, che  
fuori "di solito" è il Gov. del Re, ma può essere qualcosa di solito

2) che non è possibile negare la  
esistenza di tale "delega". Questo è il punto decisivo  
e inarguibile.

3) che con autorità oggi pubblicate,  
la C. Appello di Genova ha ritenuto:

a) la "delega"

b) il carattere di "fidejussorio"

È questo un "fatto nuovo" che può legittimare il suo "parere" contra legem  
quidam.

causa sarebbe di competenza di Genova!!!

Nel nostro, <sup>la</sup> R. S. si riferisce alla finanza  
nella questione di registri, perché la Società  
è la proprietaria del "tributo" (a noi, quest  
imposta pare; ma la accettazione di quest  
autore: a parte nostro si potrà fare  
"giocare", in bantaggio)

La prep. di dire - o scrivere - queste 3  
cose al capo dell'Ufficio; uanche, se lo desidera:

1) Gli equali, poi, che al lib. Roma  
esiste altra questione (R. M. bilanci; sul  
modo di trattarli / così che la soluzione  
più pratica sarebbe di promuovere con  
concorso a fine settembre p. di fine  
la tre questioni con la Società:

- 1) - R. M. canoni (accettand la decisione)
- 2) - Registri
- 3) - R. M. bilanci

dopo lo stato del momento in cui parlare  
nel n. 4

Lo farei solo quando si saprebbe che  
il detto Ufficio ha deciso di avere i bilanci

malgrado il fatto medesimo di Guernon  
Ma come fare li a sapere in tempo?  
Ha un amico "comune", che resta a Re  
una e può informarla in tempo?

Sussidi; una fermata l'Ufficio (che ha 6 mesi  
di tempo p. proporre l'azione) quando l'azione scade: sa  
sotto un colpo magistrale

Genesi per (collo). Non c'è fretta.

Le lettere virtuali, è ... l'incarico ed il suo  
collaboratore. Resta, anche qui, il suo altro  
di amicizia.

Con molti saluti e ringraziamenti

Garimberti.

p. s. Per ora non mi sembra di più

GRAND HOTEL CAREZZA  
(già Karessee-Hotel)  
CAREZZA AL LAGO  
Dolomiti

Carezza al Lago, .....

5/8

Fine al 18, car' qui.

Gratia, viaa duellus. L'anno annu  
pu, le e di estrema caritativa  
za. L'anno questo "papeo modale"  
le resti.

Costo molto dei suoi patti. An  
che pu si il diub non sente  
la cura assente e non di un d'ha.  
E ved che li non dimentica il "punto", etc.  
Abbiamo al alto Ufficio, senza poter  
per l'anno 23 alla commissione. Ved  
se puo condignare qualche persona  
a Bellan, via e all'Hotel Villa  
L'anno 2000 annu  
G. Cassinella

Excelleusa,

Roma 8/34  
/8

Il Com. de Santij

La ringrazio vivamente  
con me e de rimova l'e-  
spessione del suo affetto  
riconoscute -

Le mando copia  
in duplo  
della sentenza del Tribu-  
nale di Roma, di modo che  
ella conosca anche questo  
giudicio, ed abbia, ove occor-  
ra, modo di farlo conoscere  
all'Avvocato Generale -

Dev. Tante  
dell' S. T.

Belboni

GRAND HOTEL CAREZZA  
(già Karersee-Hotel)  
CAREZZA AL LAGO  
Dolomiti

Carezza al Lago,

9/8/34

Grazie, cara Luitlana,

Però da noi c'è molta brava stoffa.

2. Il suo intervento non  
può sostituire l'una coercito l'altro  
ed avere nella sua spalla gli occhi  
del conflitto.

Lei, in ogni delusione, è stato felice  
e preciso.

Se i clienti nella mia ricerca, io  
lascio il rapporto con lei "in viaggio",  
Ne arrivo, dopo coltura, per me.  
Vantaggio io ho coltura coltura coltura  
il suo compito ... al momento del

viethen, der ungarischen  
bibi.

Con grät. elct. Langen

Blanc

Citazione 27 settembre 1924

Per l'indiegn. F. novembre

Tribunale di Genova  
contro

la decisione della

C. C. del 25 giugno 1924

Genova, li 6 settembre 1934. XII  
Via XX Settembre 26-6

AVV. CARLO PETRINI

=====

C o r o G u i d o ,

Ho potuto finalmente conferire con Danesi, rientrate dalla ferie.

Ha perduto lo scorso mese la Mamma e sarà bene tu gli mandi le condoglianze.

Egli è rimasto desolato dell'esito della causa. Da quanto ho capito se la faceva sicura; non soltanto perchè secondo lui fondata in diritto, ma perchè in alto loco si desiderava che l'appello fosse respinto in pieno.

E' questa, ripeto, una mia impressione che deriva da qualche sua mezza parola, opportunamente troncata.

Ho cercato da parte mia di dimostrargli che in fondo neppure noi potevamo essere del tutto soddisfatti, a causa di quella "patente" di pubblico servizio, che la sentenza ci appioppava, foriere di possibili guai e fastidi per l'avvenire.

Toccato poi il tasto del ricorso, gli ho detto che per parte vostra nulla avevamo ancora deciso in proposito; ma che mi risultava altresì che a Roma avevano tutt'altra intenzione che di andare in Cassazione. Egli invece mi ha assicurato di aver parlato proprio di questi giorni a Roma e dice di aver avuto incarico di far mandare subito da questa Avvocatura un parere al riguardo della sentenza Isola, parere che mi ha detto di essere in procinto di stendere e che sarà naturalmente per il gravame della sentenza stessa.

Insisto nella particolarità che Danesi (e per lui questa Avvocatura) dà alla sentenza un carattere di piena ed assoluta vittoria per noi: impressione che io ho cercato subito di togliergli ma ritengo con poca fortuna. "Voi volevate vincere finanziariamente ed avete vinto: l'Erario ci rimette la differenza fra il 2 ed il 0,50%; questa è la verità, che altro potevate pretendere?". Questo mi ha detto, e siccome era un po' troppo semplicista e capii che (come del resto mi aveva detto) aveva solo superficialmente letto la sentenza preferii troncargli, per ora, ogni accenno al riguardo, rinviandolo a quando si sarà meglio ferrato sui motivi del giudicato.

In sostanza, però, è da attendersi un ricorso in Cassazione. Sappiti dunque regolare, tanto più che penso che starà per finire il tuo vagabondaggio "en grand seigneur" per l'Europa.

Ti ringrazio per le tue cartoline e spero presto riabbracciarti, sempre più florido e pugnace.

Affettuosamente tuo

P e t r i n i

VINCENZO VIRILI

Roma, li 15 Settembre 1934.XII.

E c c e l l e n z a ,

per incarico dell'avv. G. Cassinelli - che si trova sino al 27 corr. mese a Salsomaggiore, Albergo Grande Detraz - Le trasmetto copia di lettera da lui ricevuta dall'avv. Petrini di Genova, procuratore nella nota causa di registro tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la Soc. An. Casino Municipale di San Remo.

Egli mi scrive di segnalarLe di trovare ovvio che Roma chieda il parere anche di Genova sulla questione: e che interessante sarebbe conoscere chi è stato incaricato di studiare in proposito: del che sto interessandomi.

Voglia gradire con l'occasione, Eccellenza, i miei profondi ossequi e deferenti saluti

d e v . m o

*V. Virili*

1 allegato

A S.E.Cav.O.S.S.A.  
Prof. Avv. Ivano Bonomi  
(Mantova) = Volta Mantovana

AVV. GUIDO CASSINELLI

VIA SPALLANZANI 22-TEL. 82302

ROMA

15/1/35

Caro Augusto,

grazie dei suoi auguri  
per la ricambiata con questi cordiali. Ah  
tutto d'ora parlo con ... qualche ripresa.

Ecco, infatti, la Dura che  
- con il bluff della stampa - presento  
per Bavaria, due volte a Roma venendo.

Il Consiglio del Mediascandalo è  
riunited per il 21 e il 22.

Stipendio lei d' insider con  
qualche ammalato

Ritorno utile una sua  
sentenza di Sc. per legge:

- cosa c'è d' nuovo - Il ritorno in legge  
per la questione Regata non è venuta  
- come mai non si dice una via  
d'istore p. ambrosio a Berlino

- come non si pensa che ora non  
c'è più il patrimonio "piato", o debito, se  
to la Sc. Sc. E se tirano la corda con ...

Belloni verso anche lei pagato.

Con auguri e sogni  
Cassinelli



a S. E. l'on. J. Bonomi  
Cassiere dell'Accumulo

Volta Mantovana

Signor, Direttore, le scriverò  
mentre sono di 30. Ho una  
buca sopra a Parigi (Paris: My  
Royal House N. 18th & Rue  
E... con l'ingressi N. 18th &  
Parigi per le somme che  
devo aggiungere in queste - non  
mi scappano i biglietti  
che

Le scriverò



SALSOMAGGIORE - Viale Romagnosi

Decisione il 13 o 120

## COMMISSIONE CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

- X 1. — S. E. Senatore Gr. Uff. Teodoro Mayer, *Ministro di Stato* - Primo Presidente della Commissione — Via Paisiello n. 5.
- # X 2. — Lo Bianco avv. gr. cord. Francesco, già *Vice Avvocato Generale dello Stato* - Presidente della I Sezione della Commissione — Via Nizza n. 45. *N. 866-480*
3. — Fiastrì dott. gr. cr. Guglielmo, *Presidente di Sezione Corte dei Conti* — Via Claudio Monteverdi n. 20.
4. — Marzadro dott. gr. uff. Oreste Enrico, *Presidente di Sezione della Corte di Cassazione* — Viale delle Milizie n. 76.
5. — De Carolis dott. gr. uff. Federico, già *Sostituto Procuratore Generale di Corte di Cassazione* — Via Monte Zebio n. 30.
6. — Galata dott. gr. cr. Luigi, *Direttore Generale del Catasto al Ministero Finanze* — Viale dell'Università n. 11.
7. — S. E. Senatore Silvio Petrone, già *Presidente di Sezione della Corte di Cassazione* - Presidente della II Sezione della Commissione — Via Salaria n. 30.
8. — Niccoli dott. gr. cr. Ugo, *Consigliere di Stato - Direttore Generale delle Imposte Dirette* — Via Giovanni Nicotera n. 29.
9. — Bonfioli Cavalcabò conte avv. gr. uff. Guido, *Presidente Azienda Tabacchi* — Viale Liegi n. 14.
- # 10. — Casati dott. comm. Ettore, *Presidente di Sezione della Corte di Cassazione* — Via Domenico Cimarosa n. 3. *861-632*
11. — Fucini gr. uff. Gino, già *Consigliere di Stato* — Via Principe Amedeo n. 76.
12. — Senatore De Vito avv. gr. cr. Roberto, *Presidente di Sezione Consiglio di Stato* - Presidente della III Sezione della Commissione — Via delle Sette Chiese n. 121.
13. — Cristofanetti dott. gr. cr. Luigi, *Presidente di Sezione Consiglio di Stato* — Via G. B. Martini n. 6.
14. — Zapelloni gr. uff. Federico, *Presidente di Sezione Corte dei Conti* — Via G. B. Martini n. 6.
- # 15. — Ronga avv. comm. Giulio, *Presidente di Sezione Corte di Appello* — Via S. Marino n. 28. *886 226*
16. — Bottaro dott. comm. Giovanni Augusto, *Direttore Generale Ministero Finanze* — Servizi per la Finanza locale.
17. — Mazzoccolo nob. avv. gr. uff. Enrico, Senatore, già *Presidente di Sezione alla Corte dei Conti* - Presidente della IV Sezione della Commissione — Via G. B. Martini n. 6.
18. — S. E. Senatore Achille Nucci, *Avvocato Generale della Corte di Cassazione* — Piazza Giuseppe Mazzini n. 27.
19. — Lener comm. dott. Angelo, *Consigliere di Corte di Cassazione* — Viale delle Milizie n. 76.
20. — Tempesta avv. comm. Pasquale, *Consigliere della Corte di Cassazione* — Via Paolo Emilio n. 71.
21. — Macola gr. uff. Leonida, già *Capo Divisione Imposte Dirette al Ministero delle Finanze* — Via Capodistria n. 4.

VINCENZO VIRILI

Roma, li 25 Luglio 1934.XII.

E c c e l l e n z a ,

facendo seguito alle istruzioni passate  
temi dall'avv. Cassinelli, completo la documen-  
tazione della nostra Società e Le faccio tenere:  
- note autorizzate dinanzi alla R. Corte di Ap-  
pello di Genova;  
- prospetto indicedelles questioni trattate nelle  
varie difese della Società, contro Ufficio  
Registro di San Remo.

Con profondo ossequio.

*V. Virili*

---

A S.E.C.O.S.S.A.  
Ivanoe Bonomi  
R o m a

-----

REGIO DECRETO LEGGE 27 aprile 1924 - N. 636, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1924.

DISCIPLINA DELLE CASE DA GIUOCO

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per l'In-  
terno, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per  
la Giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le Finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

DELLE CASE DA GIUOCO NELLE QUALI  
PUÒ ESSERE AUTORIZZATO IL GIUOCO ANCHE DI AZZARDO

Art. 1.

In deroga agli articoli 484 e 487 del Codice penale, nelle località  
che siano da almeno dieci anni sedi di stazioni climatiche, balneari  
od idrominerali e che non si trovino in prossimità di centri con po-  
polazione superiore ai 200 mila abitanti, può essere concessa l'aper-  
tura di case da giuoco, nelle quali è permesso il giuoco anche d'az-  
zardo.

La domanda per ottenere la concessione di apertura di case da  
giuoco, nelle quali è permesso il giuoco anche di azzardo, è diretta al  
Ministro per l'Interno per il tramite del Prefetto della Provincia,  
con l'osservanza delle prescrizioni del seguente art. 2.

Art. 2.

La domanda deve essere redatta in carta da bollo da L. 3 e cor-  
redata per ciascuno dei richiedenti:

- a) del certificato di nascita;
- b) del certificato di cittadinanza italiana;
- c) del certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- d) di quietanza di deposito provvisorio in Tesoreria della  
somma di L. 100.000;

deve, inoltre, essere corredata da un voto del Consiglio Comunale deliberato a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri in carica al momento della votazione, con cui si riconosca la convenienza e l'opportunità della concessione.

Qualora la domanda sia proposta da Società, deve anche essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Nella ipotesi prevista nel comma precedente, i documenti, di cui alle lettere a, b, c, del presente articolo, debbono essere prodotti per ciascuno degli amministratori e conduttori, e, ove del caso, per ciascun sindaco della Società.

#### Art. 3.

La concessione è accordata con decreto del Ministro per l'Interno ed ha, in ogni caso, carattere temporaneo.

Il periodo di durata della concessione deve essere indicato nel decreto. La concessione è, in ogni caso, subordinata alla prestazione della cauzione definitiva di L. 500.000.

#### Art. 4.

Nel decreto, che accorda la concessione, debbono essere stabilite le norme e cautele pel rilascio, da parte del Comune, di tessere di frequenza ai locali della casa da giuoco e le modalità per la vigilanza da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza.

POSSONO, inoltre, essere stabilite TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI, che il Ministro ritenga opportune.

#### Art. 5.

Nessuno può essere ammesso a frequentare i locali della casa da giuoco se non sia provvisto della tessera di frequenza la quale non può essere rilasciata ai minorenni, ed ai residenti nel comune.

### Capo. II.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

#### Art. 6.

Gli Amministratori e i conduttori delle case da giuoco sono personalmente tenuti alla osservanza delle norme, cautele e condizioni stabiliti nell'atto di concessione.

Art. 7.

Compete esclusivamente al Comune, che ha facoltà insindacabile di negarla, il rilascio delle tessere di frequenza alla casa di giuoco di che agli art. 4 e 5.

Le tessere debbono essere munite da marca da bollo di L. 5 annullate col timbro municipale.

Esse hanno una validità di 15 giorni.

Per ogni tessera rilasciata compete al Comune il diritto di L. 100, **che ha carattere di tributo locale.**

Art. 8.

Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali adibiti al giuoco sono considerati come pubblici.

Art. 9.

Sul decreto ministeriale di concessione di che all'art. 3, è dovuta **la tassa di concessione** governativa di Lire un milione, il cui versamento all'Ufficio del registro competente per territorio, deve precedere la registrazione del decreto alla Corte dei Conti.

Tale **tassa** riguarda il primo anno di esercizio della concessione computato dalla data del decreto.

Ogni qual volta la durata della concessione di che all'art. 3 ecceda il periodo di un anno, è dovuto per ogni ulteriore anno, o frazione di anno di esercizio, **la tassa** governativa di L. 500.000.

Per il ritardo del pagamento oltre i 5 giorni dallo spirare dell'anno anteriore di esercizio è dovuta la **sopratassa** del 10%.

Art. 10.

La violazione delle disposizioni contenute agli articoli precedenti e la inosservanza degli **OBBLIGHI E CONDIZIONI IMPOSTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE** danno luogo alla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 484 e segg. del codice penale.

La pena è in ogni caso singolarmente applicata a ciascuno degli amministratori e dei conduttori della casa da giuoco.

Resta salva l'azione per i maggiori reati.

La condanna importa decadenza di diritto dalla concessione e la cauzione viene confiscata.

Ogni contravvenzione al disposto degli art. 4 e 5 relativi alle tessere di frequenza è punita con l'ammenda di L. 2.000.

Indipendentemente da quanto sopra, sono applicabili tutte le sanzioni prevedute dalle vigenti leggi per le TASSE sulle concessioni governative.

Art. 11.

Il Ministro per l'Interno, in qualsiasi caso di trasgressione alle disposizioni del presente decreto, e indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare la chiusura della casa da giuoco e la revoca della concessione con la confisca della cauzione.

L'ordinanza di chiusura è eseguita in via amministrativa mediante il diretto impiego della forza pubblica.

La facoltà della chiusura dei locali e la revoca della concessione è applicabile anche nei casi nei quali, pur non essendosi verificata alcuna trasgressione alle disposizioni del presente decreto od agli obblighi imposti dall'atto di concessione, sussistano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che consiglino il provvedimento.

In tal caso è restituita la cauzione e rimane acquisita all'Erario **la tassa di concessione.**

Contro il provvedimento del Ministro per l'Interno, che nega la concessione o ne dispone la revoca ed ordina la chiusura dei locali della casa da giuoco, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e nei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE  
Mussolini - Oviglio - De Stefani

Visto il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 9 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 62. - Granata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 aprile 1924 - N. 636, pubblicato nella  
*Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1924.*

---

DISCIPLINA DELLE CASE DA GIUOCO

---

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per l'In-  
terno, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per  
la Giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le Finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

DELLE CASE DA GIUOCO NELLE QUALI  
PUÒ ESSERE AUTORIZZATO IL GIUOCO ANCHE DI AZZARDO

Art. 1.

In deroga agli articoli 484 e 487 del Codice penale, nelle località  
che siano da almeno dieci anni sedi di stazioni climatiche, balneari  
od idrominerali e che non si trovino in prossimità di centri con po-  
polazione superiore ai 200 mila abitanti, può essere concessa l'aper-  
tura di case da giuoco, nelle quali è *permesso* il giuoco anche d'az-  
zardo.

La domanda per ottenere la concessione di apertura di case da  
giuoco, nelle quali è *permesso* il giuoco anche di azzardo, è diretta al  
Ministro per l'Interno per il tramite del Prefetto della Provincia,  
con l'osservanza delle prescrizioni del seguente art. 2.

Art. 2.

La domanda deve essere redatta in carta da bollo da L. 3 e cor-  
redata per ciascuno dei richiedenti:

- a) del certificato di nascita;
- b) del certificato di cittadinanza italiana;
- c) del certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- d) di quietanza di deposito provvisorio in Tesoreria della  
somma di L. 100.000;

deve, inoltre, essere corredata da un voto del Consiglio Comunale deliberato a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri in carica al momento della votazione, con cui si riconosca la convenienza e l'opportunità della concessione.

Qualora la domanda sia proposta da Società, deve anche essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Nella ipotesi prevista nel comma precedente, i documenti, di cui alle lettere a, b, c, del presente articolo, debbono essere prodotti per ciascuno degli amministratori e conduttori, e, ove del caso, per ciascun sindaco della Società.

#### Art. 3.

La concessione è accordata con decreto del Ministro per l'Interno ed ha, in ogni caso, carattere temporaneo.

Il periodo di durata della concessione deve essere indicato nel decreto. La concessione è, in ogni caso, subordinata alla prestazione della cauzione definitiva di L. 500.000.

#### Art. 4.

Nel decreto, che accorda la concessione, debbono essere stabilite le norme e cautele per il rilascio, da parte del Comune, di tessere di frequenza ai locali della casa da giuoco e le modalità per la vigilanza da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza.

POSSONO, inoltre, essere stabilite TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI, che il Ministro ritenga opportune.

#### Art. 5.

Nessuno può essere ammesso a frequentare i locali della casa da giuoco se non sia provvisto della tessera di frequenza la quale non può essere rilasciata ai minorenni, ed ai residenti nel comune.

### CAPO II.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

#### Art. 6.

Gli Amministratori e i conduttori delle case da giuoco sono personalmente tenuti alla osservanza delle norme, cautele e condizioni stabiliti nell'atto di concessione.

#### Art. 7.

Compete esclusivamente al Comune, che ha facoltà insindacabile di negarla, il rilascio delle tessere di frequenza alla casa di giuoco di che agli art. 4 e 5.

Le tessere debbono essere munite da marca da bollo di L. 5 annullate col timbro municipale.

Esse hanno una validità di 15 giorni.

Per ogni tessera rilasciata compete al Comune il diritto di L. 100, **che ha carattere di tributo locale.**

#### Art. 8.

Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali adibiti al giuoco sono considerati come pubblici.

#### Art. 9.

Sul decreto ministeriale di concessione di che all'art. 3, è dovuta **la tassa di concessione** governativa di Lire un milione, il cui versamento all'Ufficio del Registro competente per territorio, deve precedere la registrazione del decreto alla Corte dei Conti.

Tale **tassa** riguarda il primo anno di esercizio della concessione computato dalla data del decreto.

Ogni qual volta la durata della concessione di che all'art. 3 ecceda il periodo di un anno, è dovuto per ogni ulteriore anno, o frazione di anno di esercizio, **la tassa** governativa di L. 500.000.

Per il ritardo del pagamento oltre i 5 giorni dallo spirare dell'anno anteriore di esercizio è dovuta la **sopratassa** del 10%.

#### Art. 10.

La violazione delle disposizioni contenute agli articoli precedenti e la inosservanza degli **OBBLIGHI E CONDIZIONI IMPOSTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE** danno luogo alla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 484 e segg. del codice penale.

La pena è in ogni caso singolarmente applicata a ciascuno degli amministratori e dei conduttori della casa da giuoco.

Resta salva l'azione per i maggiori reati.

La condanna importa decadenza di diritto dalla concessione e la cauzione viene confiscata.

Ogni contravvenzione al disposto degli art. 4 e 5 relativi alle tessere di frequenza è punita con l'ammenda di L. 2.000.

Indipendentemente da quanto sopra, sono applicabili tutte le sanzioni prevedute dalle vigenti leggi per le TASSE sulle concessioni governative.

Art. 11.

Il Ministro per l'Interno, in qualsiasi caso di trasgressione alle disposizioni del presente decreto, e indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare la chiusura della casa da giuoco e la revoca della concessione con la confisca della cauzione.

L'ordinanza di chiusura è eseguita in via amministrativa mediante il diretto impiego della forza pubblica.

La facoltà della chiusura dei locali e la revoca della concessione è applicabile anche nei casi nei quali, pur non essendosi verificata alcuna trasgressione alle disposizioni del presente decreto od agli obblighi imposti dall'atto di concessione, sussistano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che consiglino il provvedimento.

In tal caso è restituita la cauzione e rimane acquisita all'Erario **la tassa di concessione.**

Contro il provvedimento del Ministro per l'Interno, che nega la concessione o ne dispone la revoca ed ordina la chiusura dei locali della casa da giuoco, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e nei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Oviglio - De Stefani

Visto il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 9 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 62. - Granata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 aprile 1924 - N. 636, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1924.*

---

DISCIPLINA DELLE CASE DA GIUOCO

---

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per l'Interno, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le Finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

DELLE CASE DA GIUOCO NELLE QUALI  
PUÒ ESSERE AUTORIZZATO IL GIUOCO ANCHE DI AZZARDO

Art. 1.

In deroga agli articoli 484 e 487 del Codice penale, nelle località che siano da almeno dieci anni sedi di stazioni climatiche, balneari od idrominerali e che non si trovino in prossimità di centri con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, può essere concessa l'apertura di case da giuoco, nelle quali è *permesso* il giuoco anche d'azzardo.

La domanda per ottenere la concessione di apertura di case da giuoco, nelle quali è *permesso* il giuoco anche di azzardo, è diretta al Ministro per l'Interno per il tramite del Prefetto della Provincia, con l'osservanza delle prescrizioni del seguente art. 2.

Art. 2.

La domanda deve essere redatta in carta da bollo da L. 3 e corredata per ciascuno dei richiedenti:

- a) del certificato di nascita;
- b) del certificato di cittadinanza italiana;
- c) del certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- d) di quietanza di deposito provvisorio in Tesoreria della somma di L. 100.000;

deve, inoltre, essere corredata da un voto del Consiglio Comunale deliberato a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri in carica al momento della votazione, con cui si riconosca la convenienza e l'opportunità della concessione.

Qualora la domanda sia proposta da Società, deve anche essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Nella ipotesi prevista nel comma precedente, i documenti, di cui alle lettere a, b, c, del presente articolo, debbono essere prodotti per ciascuno degli amministratori e conduttori, e, ove del caso, per ciascun sindaco della Società.

#### Art. 3.

La concessione è accordata con decreto del Ministro per l'Interno ed ha, in ogni caso, carattere temporaneo.

Il periodo di durata della concessione deve essere indicato nel decreto. La concessione è, in ogni caso, subordinata alla prestazione della cauzione definitiva di L. 500.000.

#### Art. 4.

Nel decreto, che accorda la concessione, debbono essere stabilite le norme e cautele pel rilascio, da parte del Comune, di tessere di frequenza ai locali della casa da giuoco e le modalità per la vigilanza da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza.

POSSONO, inoltre, essere stabilite TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI, che il Ministro ritenga opportune.

#### Art. 5.

Nessuno può essere ammesso a frequentare i locali della casa da giuoco se non sia provvisto della tessera di frequenza la quale non può essere rilasciata ai minorenni, ed ai residenti nel comune.

### CAPO II.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

#### Art. 6.

Gli Amministratori e i conduttori delle case da giuoco sono personalmente tenuti alla osservanza delle norme, cautele e condizioni stabiliti nell'atto di concessione.

#### Art. 7.

Compete esclusivamente al Comune, che ha facoltà insindacabile di negarla, il rilascio delle tessere di frequenza alla casa di giuoco di che agli art. 4 e 5.

Le tessere debbono essere munite da marca da bollo di L. 5 annullate col timbro municipale.

Esse hanno una validità di 15 giorni.

Per ogni tessera rilasciata compete al Comune il diritto di L. 100, **che ha carattere di tributo locale.**

#### Art. 8.

Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali adibiti al giuoco sono considerati come pubblici.

#### Art. 9.

Sul decreto ministeriale di concessione di che all'art. 3, è dovuta **la tassa di concessione** governativa di Lire un milione, il cui versamento all'Ufficio del Registro competente per territorio, deve precedere la registrazione del decreto alla Corte dei Conti.

Tale **tassa** riguarda il primo anno di esercizio della concessione computato dalla data del decreto.

Ogni qual volta la durata della concessione di che all'art. 3 ecceda il periodo di un anno, è dovuto per ogni ulteriore anno, o frazione di anno di esercizio, **la tassa** governativa di L. 500.000.

Per il ritardo del pagamento oltre i 5 giorni dallo spirare dell'anno anteriore di esercizio è dovuta la **sopratassa** del 10%.

#### Art. 10.

La violazione delle disposizioni contenute agli articoli precedenti e la inosservanza degli **OBBLIGHI E CONDIZIONI IMPOSTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE** danno luogo alla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 484 e segg. del codice penale.

La pena è in ogni caso singolarmente applicata a ciascuno degli amministratori e dei conduttori della casa da giuoco.

Resta salva l'azione per i maggiori reati.

La condanna importa decadenza di diritto dalla concessione e la cauzione viene confiscata.

Ogni contravvenzione al disposto degli art. 4 e 5 relativi alle tessere di frequenza è punita con l'ammenda di L. 2.000.

Indipendentemente da quanto sopra, sono applicabili tutte le sanzioni prevedute dalle vigenti leggi per le TASSE sulle concessioni governative.

Art. 11.

Il Ministro per l'Interno, in qualsiasi caso di trasgressione alle disposizioni del presente decreto, e indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare la chiusura della casa da giuoco e la revoca della concessione con la confisca della cauzione.

L'ordinanza di chiusura è eseguita in via amministrativa mediante il diretto impiego della forza pubblica.

La facoltà della chiusura dei locali e la revoca della concessione è applicabile anche nei casi nei quali, pur non essendosi verificata alcuna trasgressione alle disposizioni del presente decreto od agli obblighi imposti dall'atto di concessione, sussistano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che consiglino il provvedimento.

In tal caso è restituita la cauzione e rimane acquisita all'Erario **la tassa di concessione.**

Contro il provvedimento del Ministro per l'Interno, che nega la concessione o ne dispone la revoca ed ordina la chiusura dei locali della casa da giuoco, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e nei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Oviglio - De Stefani

Visto il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 9 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 62. - Granata.

SOCIETÀ ANONIMA  
CASINO MUNICIPALE DI SAN REMO

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SAN REMO

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXII - XI

SOCIETÀ ANONIMA  
CASINO MUNICIPALE DI SAN REMO

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SAN REMO

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXII - XI

## INDICE

	<i>Pag.</i>
1. - R. Decreto-Legge 22 dicembre 1927 n. 2448: provvedimenti a favore del Comune di San Remo . . . . .	5
2. - Decreto di autorizzazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, 9 gennaio 1932 . . . . .	7
3. - Nota 25 gennaio 1932 del Ministero degli Interni sul carattere tributario del canone annuo, fissato a favore del Comune di S. Remo . . . . .	9
4. - Atto di concessione 2 marzo 1932, tra il Comune di San Remo e la Società Anonima Casino Municipale di San Remo, autorizzata come sopra . . . . .	11

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2448. *Provvedimenti a favore del Comune di San Remo.*

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1928, n. 2).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per l'Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.

L'autorizzazione del Ministro per l'Interno ha efficacia giuridica anche in confronto dei terzi.

Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'Interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua

conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

CONVERTITO NELLA LEGGE 27 dicembre 1928 n. 3125.

IL CAPO DEL GOVERNO  
*Primo Ministro Segretario di Stato*  
*Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno*

Visto il R. Decreto-Legge 22 dicembre 1927, n. 2448 portante provvedimenti a favore del Comune di San Remo;

Visto il Decreto Ministeriale 4 gennaio 1928 col quale il Comune di San Remo, in deroga alle leggi in vigore, fu autorizzato, per un quinquennio all'esercizio dei giuochi d'azzardo nel Casino Municipale;

Ritenuto che, in seguito alla predetta autorizzazione, il Comune di San Remo ha raggiunta la finalità, prevista nel citato R. Decreto-Legge, di assestare il proprio bilancio ed ha iniziata l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili;

Ritenuta la necessità di consolidare la sistemazione del bilancio del Comune di San Remo e di rendere possibile la prosecuzione delle opere pubbliche mediante lo svolgimento di un organico programma, che, tenendo conto delle particolari esigenze del detto Comune, e, in quanto possibile, di altri Enti della Riviera Ligure, valgano ad attrarre le correnti turistiche internazionali;

Ritenuta la necessità di confermare, a favore del Comune di San Remo, la facoltà di esercizio dei giuochi d'azzardo estendendola a più congruo termine di quello previsto, in linea di esperimento, con il Decreto Ministeriale 4 gennaio 1928 e di disciplinare il detto esercizio in modo che più esattamente corrisponda alle finalità turistiche sopra cennate;

Visto lo schema di convenzione firmato il 28 novembre u. s. in seguito agli accordi intervenuti tra il rappresentante del Comune di San Remo e il rappresentante della S. A. Casino Municipale di San Remo, con l'intervento del Prefetto di Imperia e di un Ispettore Generale del Ministero dell'Interno;

Ritenuto che lo schema predetto presuppone a favore del Comune, che lo concede alla S. A. Casino Municipale, l'esercizio dei giuochi d'azzardo;

Ritenuto che il corrispettivo della concessione stessa risulta adeguato e di tale entità da consentire, insieme col prevedibile incremento degli altri tributi comunali, il raggiungimento delle accennate finalità di pubblico interesse;

#### DECRETA

Art. 1. — E' confermata, a favore del Comune di San Remo, la facoltà di esercitare i giuochi d'azzardo esclusivamente nel Casino Municipale, per un quindicennio, a far tempo dal 21 gennaio 1933.

Art. 2. — L'esercizio predetto sarà disciplinato con le modalita stabilite nello schema di convenzione 28 novembre 1931 tra il Comune e la S. A. Casino Municipale di San Remo, che viene in ogni sua parte autorizzato ed approvato, con efficacia giuridica verso terzi.

Art. 3. — Ogni modificazione alla convenzione sopra indicata dovrà riportare l'approvazione del Ministero dell'Interno.

Art. 4. — Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali del Casino Municipale di San Remo, per la durata della concessione municipale dell'esercizio dei giuochi d'azzardo, sono considerati come pubblici.

Roma, 9 gennaio 1932-X.

p. IL MINISTRO  
Arpinati

Roma, 25 gennaio 1932-X.

MINISTERO DEGLI INTERNI

DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI  
N. 16637/5 - Div. 2<sup>a</sup>

*Risposta a nota 21 gennaio S. A. Casino  
Municipale di San Remo.*

A S. E. il Prefetto  
di  
IMPERIA

Con esposto del 21 corrente, l'Amministratore della Società Concessionaria di codesto Casino Municipale ha chiesto che la formula dell'art. 6 dello schema di convenzione 28 novembre 1931 sia modificata, sostituendo alla dizione « *comprensivo del corrispettivo della concessione* » quella « *comprensivo della tassa di concessione* ».

Poichè la terminologia usata tanto nello schema quanto nel decreto che lo approva, è tale da rendere chiaramente il concetto che il canone corrisposto dalla Società ha carattere tributario analogo alle tasse di concessione o anche, quale provento di un monopolio, alle imposte indirette di consumo, il che sembra sufficiente a garantire il Comune da eventuali ingiusti aggravii fiscali, il Ministero non ha ritenuto aderire alla richiesta.

Nell'informare di quanto sopra la Società interessata, V. S. vorrà farle presente l'opportunità che qualsiasi questione, che attenga ai rapporti derivanti dalla convenzione in parola, sia trattata direttamente con l'Amministrazione Comunale cui compete la valutazione delle proposte da formularsi alle Autorità superiori.

p. IL MINISTRO  
Arpinati

*Comunicata dalla R. Prefettura di Imperia  
al Comune di San Remo in data 31 gennaio 1932 - X - Div. Gab. n. 225, e dal  
Comune alla Società concessionaria con  
nota 24 febbraio 1932 - X - Ufficio 1<sup>o</sup>  
n. 357 ris.*

## ATTO DI CONCESSIONE

*dell'esercizio dei giuochi d'azzardo, nel Casino Municipale, dal Comune di San Remo alla " Società Anonima Casino Municipale di San Remo ,, dal ventun gennaio millenovecentotrentatre - XI - al venti gennaio millenovecentoquarantotto, in applicazione del R. D. L. 22 dicembre 1927 n. 2448.*

Regnando

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue (anno X) addì due del mese di Marzo in San Remo e nell'Ufficio Comunale.

Col ministero del Segretario Capo Municipale Dott. Edoardo Scarella, ed alla presenza dei testi infrascritti, tra l'illustrissimo Signor Cav. Avv. Manlio Pozzi, nella sua qualità di Commissario Prefettizio per l'amministrazione civica, rappresentante il Comune di San Remo, e il Signor Comm. Luigi de Santis fu Michele nato a Napoli, residente in San Remo, industriale, il quale agisce a nome e per conto e quale unico amministratore della Società Anonima, per azioni, Casino Municipale di San Remo, sedente in Roma, Via Nazionale 89, col capitale di L. 10.000.000, costituita per rogito 12 Gennaio 1928 del Notaio Guasti di Milano e successivo verbale dell'Assemblea Generale degli Azionisti della suddetta Società del 18 Gennaio 1928, registrato a San Remo il 21 Gennaio 1928, n. 1209 e omologato dal Tribunale di San Remo il 23 Gennaio 1928;

Premesso che con provvedimento dell'Amministrazione civica sedici gennaio millenovecentotrentadue - X - venne confermato lo schema di convenzione per la concessione alla « Società Anonima Casino Municipale di San Remo » dell'esercizio dei giuochi d'azzardo nel Casino Municipale in data 28 Novembre 1931 - X, autorizzato ed approvato, con efficacia giuridica verso i terzi, con decreto, che si allega a quest'atto a ciò ne faccia parte sostanziale ed integrante, di S. E. il Capo del Governo del 9 Gennaio 1932 - X in applicazione del R. D. L. 22 Dicembre 1927 n. 2448, convertito in legge con legge 27 Dicembre 1928 n. 3125; che con successiva deliberazione dell'Amministrazione Comunale del venticinque febbraio 1932 - X fu adottato definitivamente lo schema di contratto predetto;

Che, dovendosi tradurre in formale atto pubblico la convenzione come sopra autorizzata ed approvata;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. — Il Comune concede alla S. A. Casino Municipale di San Remo il diritto di esercitare, nei locali di sua proprietà, costituenti il Casino Municipale, senza responsabilità del Comune, qualsiasi forma di giuoco di azzardo, allo scopo di concorrere all'incremento delle correnti turistiche internazionali.

La Società ha, in conseguenza della concessione, il godimento di tutti i locali di cui è costituito il Casino, compreso l'annesso parco, nonchè del mobilio che lo arreda.

Dell'immobile, accessori e mobili, si allegano alla presente convenzione, per farne parte integrante, lo stato di consistenza e l'inventario descritto (allegati A e B).

Art. 2. — Il Casino Municipale dovrà essere tenuto aperto tutto l'anno. Sarà vietato l'ingresso ai minorenni, agli impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Imperia ed alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 3. — I tre quinti del capitale della Società esercente dovranno risultare da azioni nominative, intestate a cittadini italiani, o ad enti di comprovata nazionalità italiana. Le annotazioni per il trapasso delle azioni medesime, da eseguirsi sul libro dei soci e sui titoli, dovranno portare il visto del Comune.

Art. 4. — La Società esercente sarà tenuta a porre in rilievo, con opportune forme di pubblicità e propaganda, l'accreditamento di San Remo, specie all'estero, come luogo di soggiorno e turismo.

Art. 5. — La presente convenzione avrà la durata di anni quindici, dal ventun gennaio millenovecentotrentatre al venti gennaio millenovecentoquarantotto.

Art. 6. — Per la concessione, fatta dal Comune alla Società, del diritto di esercizio del giuoco, il Comune percepirà dalla Società, in rate mensili posticipate, il canone annuo di Lire 13.200.000 (lire tredici milioni duecentomila), comprensivo del corrispettivo per la concessione e della quota di affitto di cui al seguente articolo.

Sul canone suddetto, il Comune si impegna di destinare le somme di cui ai seguenti articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 per le speciali finalità in essi stabilite.

Art. 7. — Si dà atto che nel canone annuo di cui al precedente articolo, la quota affitto è stata determinata in Lire 600.000 (lire seicentomila) per l'uso dell'immobile; ed in Lire 20.000 (lire ventimila) per l'uso e il deperimento del mobilio.

Art. 8. — Sul canone corrisposto dalla Società concessionaria, il Comune si impegna di devolvere annualmente, a mezzo dell'Azienda Autonoma della Stazione di cura, la somma di Lire 700.000 (lire settecentomila), in quelle iniziative che meglio valgano a promuovere il movimento dei forestieri, quali ad esempio: concorsi ippici, gare di tiro al piccione, gare schermistiche, gare di regate a vela o motonautiche, gare di tennis e di golf, raduni automobilistici, manifestazioni di sport aeronautici, ecc., sia nazionali che internazionali.

Alcune delle suindicate manifestazioni, dovranno svolgersi nei mesi dal maggio al novembre di ciascun anno. Il programma delle manifestazioni suddette, da predisporli dall'Azienda Autonoma della stazione di cura, e sul quale sarà sentita la Società concessionaria, dovrà riportare, anno per anno, l'approvazione della Amministrazione civica.

Art. 9. — Sul canone annuale corrisposto dalla Società, la somma di Lire 2.000.000 (lire due milioni) sarà dal Comune di San Remo, secondo le indicazioni di S. E. il Prefetto della Provincia e con l'approvazione del Ministero dell'Interno, distribuita ad Enti della Provincia, da devolversi esclusivamente in determinate opere pubbliche, stradali o di abbellimento.

In caso di eccezionali necessità di Enti della Provincia, la suddetta somma potrà essere aumentata fino al massimo di L. 3.000.000 (lire tre milioni) annui, salvo compensazione negli anni successivi, entri i limiti di durata della presente convenzione.

Art. 10. — Sul canone corrisposto dalla Società concessionaria, il Comune di San Remo si impegna di devolvere annualmente la somma di Lire 350.000 (lire trecentocinquantamila) in contributi a favore delle opere assistenziali e di beneficenza locali, e la somma di Lire 150.000 (lire centocinquantamila) a favore di opere assistenziali di carattere provinciale, attenendosi, per queste ultime, alle indicazioni di S. E. il Prefetto della Provincia.

Art. 11. — Si dà atto che nel canone annuo corrisposto dalla Società è stato compreso un contributo di Lire 300.000 (lire trecentomila) perchè il Comune di San Remo provveda al mantenimento di un'orchestra o banda, comunale o interprovinciale, preferibilmente a carattere dopolavoristico, che presterà alla Società, a richiesta di essa, trenta servizi annui gratuiti, particolarmente nella stagione estiva.

Art. 12. — Nell'uso dei locali del Casino Municipale, la Società dovrà seguire le seguenti prescrizioni di massima:

1) nel Giardino d'Inverno o nel ristorante, od in entrambi, dovranno essere tenuti spettacoli o trattenimenti vari, diurni o serali, durante almeno trecentoventi giorni all'anno;

2) nel Teatro o nel Giardino d'Inverno dovranno essere tenute rappresentazioni musicali o di prosa, concerti od altre manifestazioni d'arte, di primaria importanza, durante almeno centoventi giorni dell'anno.

I relativi programmi di massima dovranno essere presentati al Podestà di San Remo, perchè accerti la loro corrispondenza alle finalità turistiche perseguite nella presente convenzione.

Il Comune avrà diritto di richiedere, compatibilmente con il regolare funzionamento del Casino, l'uso del Giardino d'Inverno o del Teatro, per eccezionali riunioni e cerimonie promosse dal Comune stesso.

Art. 13. — Sul canone corrisposto dalla Società esercente, il Comune di San Remo istituirà i seguenti premi per i fini culturali, artistici e turistici a seguito specificati:

1) un premio annuo « San Remo » di Lire 50.000 (lire cinquanta-

mila) da assegnarsi all'opera letteraria, anche di poesia o di teatro, di maggiore pregio, in lingua italiana, secondo le norme del relativo pubblico concorso;

2) un premio annuo « San Remo » di Lire 25.000 (lire venticinquemila) da assegnarsi a quella fra le opere di autori stranieri, che, per oggetto o per ambiente, riesca di valorizzazione all'estero della Riviera Ligure;

3) un premio annuo « San Remo » di L. 50.000 (lire cinquanta-mila) da assegnarsi al lavoro musicale di maggior pregio, anche se non rappresentato od eseguito, secondo le norme del relativo pubblico concorso;

4) due premi biennali « San Remo » di Lire 50.000 (lire cinquanta-mila) ciascuno, da assegnarsi alla migliore opera di pittura e di scultura, in esposizioni da farsi in San Remo, subordinatamente, beninteso, alla prescritta autorizzazione per parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli anni in cui non si celebra la « Biennale di Venezia » e secondo le norme da stabilirsi;

5) tre borse di studio annue « San Remo » di Lire 12.000 (lire dodicimila) ciascuna, da attribuirsi a studenti poveri secondo norme da richiedersi a S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, dal Comune di San Remo, sentita la Società concessionaria.

La organizzazione e le spese inerenti alle manifestazioni suddette competeranno alla Società concessionaria, che vi provvederà previe intese con il Comune.

Art. 14. — Il Comune di San Remo si impegna di corrispondere, sul canone versato dalla Società esercente, all'Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT) un contributo fisso di Lire 200.000 (lire duecentomila) annue.

A mezzo del Comune, la Società esercente rimetterà al Commissariato per il Turismo una relazione annuale sulle necessità della Riviera, nonché un rendiconto della propria attività turistica, perchè possano essere tenuti presenti nello svolgimento delle finalità a cui il Commissariato presiede.

Allo stesso Commissariato, la Società potrà segnalare gli inconvenienti che essa riscontrasse nella esecuzione dei programmi concordati con il Comune.

Delle relazioni e delle eventuali segnalazioni al Commissariato del Turismo sarà data comunicazione al Prefetto della Provincia.

Art. 15. — A garanzia delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Società è tenuta alla cauzione, in titoli del Debito Pubblico (Consolidato o Prestito del Littorio) calcolati al valore nominale di L. 4.000.000 (lire quattro milioni). Detta cauzione per un quarto è stata versata in titoli del Prestito Nazionale del Littorio del complessivo capitale nominale di Lire 1.000.000 e della rendita annua di L. 50.000, come da dichiarazione provvisoria 1° Febbraio 1932-X n. 79, posizione n. 26230 della R. Tesoreria Provinciale di Imperia. Per un altro quarto dovrà risultare versata prima dell'entrata in vigore della presente convenzione e cioè prima del 21 Gennaio 1933 e per l'altra metà entro un biennio da tale data.

L'interesse maturando sulla cauzione sarà liberamente esigibile dalla concessionaria presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 16. — Nell'assunzione del personale, che sarà di regola di nazionalità italiana, la Società, a parità di condizioni e di requisiti, darà la preferenza agli elementi locali iscritti ai sindacati, salvo per quanto concerne l'assunzione del personale tecnico e di fiducia.

La Società dovrà procedere all'assicurazione a norma di legge del proprio personale.

Per quanto si riferisce alle forniture, a parità di condizioni, dovranno essere preferiti il commercio e le industrie locali.

Art. 17. — Le imposte e tasse di qualsiasi genere relative allo esercizio del Casino Municipale, come ogni spesa inerente alla presente convenzione, saranno a carico della Società concessionaria.

Art. 18. — Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua potabile ad uso del Casino Municipale, la Società dovrà fornirsi dalle Aziende Comunali alle tariffe ed alle condizioni stabilite per tutti gli utenti.

Art. 19. — La Società avrà la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'immobile e parco ad essa locato, nonché quella del mobilio ed arredi, secondo il verbale di consegna, assumendo l'obbligo di custodirli con la massima diligenza.

La Società si riserva il diritto di introdurre a proprie spese, d'accordo con il Podestà, nelle sale, nel teatro, ed in ogni altro locale del Casino quelle modificazioni che saranno riconosciute necessarie per renderli più adatti alla loro destinazione.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti che la Società esercente avrà fatti nel Casino durante la concessione si intenderanno acquisiti al Comune al cessare della convenzione, senza indennità di sorta.

Al termine del contratto, ove non si faccia luogo alla rinnovazione alla stessa Società, il Comune avrà facoltà di rilevare il mobilio, gli impianti, le suppellettili, ecc. di proprietà della Società esercente al prezzo di stima ridotto del 30% (trenta per cento).

Nella detta rinnovazione sarà preferita la Società a parità di condizioni.

Art. 20. — Per il caso di ritardo nel pagamento del canone, la Società incorrerà in una penale pari al doppio degli interessi legali commerciali, calcolati per ogni giorno di mora sulle somme non pagate.

Decorso il termine di 30 giorni, senza che sia stato provveduto al versamento del canone, il Comune avrà facoltà di considerare la presente convenzione risolta di pieno diritto, mediante notificazione per iscritto alla Società concessionaria, anche con atto stragiudiziale.

Per l'inadempienza di ogni altro obbligo contrattuale si farà luogo alla risoluzione del contratto a termine dell'art. 1165 del Codice Civile.

La risoluzione per colpa della Società darà luogo all'incameramento della cauzione a favore del Comune.

Sono riservati tutti i casi di forza maggiore contemplati dalla legge, e segnatamente quei casi che impedissero il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla presente convenzione, quali, ad esempio, guerre europee, anche fuori del confine dello Stato, epidemie gravi, terremoti, ecc.

Art. 21. — La Società non potrà cedere ad altri, nè totalmente nè in parte, i diritti che le derivano dalla presente convenzione, senza il consenso del Comune.

Art. 22. — Agli effetti contrattuali e procedurali, relativi alla presente convenzione, la Società elegge il proprio domicilio in San Remo nei locali del Casino Municipale, ed entro tre mesi dalla registrazione della convenzione stessa dovrà dimostrare di avere trasferita la propria sede in San Remo.

Art. 23. — Nel caso in cui nuovi provvedimenti di Governo consentissero l'esercizio di giuochi d'azzardo in una o più località della Liguria, della Lombardia o del Piemonte, il canone fissato nella presente convenzione sarà assoggettato a revisione. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Ministero dell'Interno, previo parere di apposita Commissione di tre membri da designarsi rispettivamente dallo stesso

Ministero, dal Comune e dalla Società esercente. Il membro designato dal Ministero dell'Interno avrà le funzioni di Presidente della Commissione.

Art. 24. — Per quanto non è preveduto esplicitamente e non è derogato con la presente convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Commercio.

Alla presente convenzione — oltre lo stato di consistenza e l'inventario descrittivo indicati all'art. 1) (allegati *A* e *B*) — si allegano, come parte sostanziale ed integrante, la copia del Decreto dello Ecc. Ministero dell'Interno 9 Gennaio 1932-X, richiamato nelle premesse (allegato *C*) e le copie delle deliberazioni dell'Amministrazione Civica 16 Gennaio e 25 Febbraio 1932-X egualmente sopra citate (allegati *D* e *E*).

Il presente atto, ricevuto dal Segretario Capo del Comune scritto in fasciate n. 18 di cinque fogli bollati oltre le seguenti righe di quest'ultima fasciata, da persona di fiducia del Segretario stesso, previa lettura datane alle parti, che lo confermano alla presenza dei testi intervenuti Signori Baralis Edoardo di Giovanni e Golinelli Luigi fu Giovanni, ambedue impiegati comunali, domiciliati e residenti in San Remo, viene come infra e in ogni foglio sottoscritto dalle parti stesse, dai testi e dal Segretario rogante.

MANLIO POZZI

LUIGI DE SANTIS,

GOLINELLI LUIGI, *teste*

BARALIS EDOARDO, *teste*

EDOARDO SCARELLA, *Segretario*.

N. 533 Gabinetto: Visto, si rende esecutorio.

Imperia, 16 Marzo 1932-X.

*Il Prefetto: BORRELLI.*

Registrato a S. Remo li 8 aprile 1932 n. 838, vol. 141, mod. I. Esatte L. 344.110 (lire trecentoquarantaquattromilacentodieci).

*Il Ricevitore: GANDOLFO.*

*Allegato A* - Stato di consistenza dell'immobile « Casino Municipale » e accessori.

*Allegato B* - Inventario descrittivo dei mobili di proprietà del Comune, esistenti nei locali del Casino Municipale alla data del 20 febbraio 1932.

*Allegato C* - Decreto di approvazione di S. E. il Capo del Governo 9 gennaio 1932.

*Allegato D* - Deliberazione del Comune in data 16 gennaio 1932 relativa alla nuova concessione.

*Allegato E* - Seconda deliberazione del Comune in data 25 febbraio 1932 relativa alla nuova concessione.

SOCIETÀ ANONIMA  
CASINO MUNICIPALE DI SAN REMO

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SAN REMO

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXII - XI

SOCIETÀ ANONIMA  
CASINO MUNICIPALE DI SAN REMO

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SAN REMO

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXII - XI

## INDICE

	<i>Pag.</i>
1. - R. Decreto-Legge 22 dicembre 1927 n. 2448: provvedimenti a favore del Comune di San Remo . . . . .	5
2. - Decreto di autorizzazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, 9 gennaio 1932 . . . . .	7
3. - Nota 25 gennaio 1932 del Ministero degli Interni sul carattere tributario del canone annuo, fissato a favore del Comune di S. Remo . . . . .	9
4. - Atto di concessione 2 marzo 1932, tra il Comune di San Remo e la Società Anonima Casino Municipale di San Remo, autorizzata come sopra . . . . .	11

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2448. *Provvedimenti a favore del Comune di San Remo.*

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1928, n. 2).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per l'Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.

L'autorizzazione del Ministro per l'Interno ha efficacia giuridica anche in confronto dei terzi.

Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'Interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua

conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

CONVERTITO NELLA LEGGE 27 dicembre 1928 n. 3125.

IL CAPO DEL GOVERNO  
*Primo Ministro Segretario di Stato*  
*Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno*

Visto il R. Decreto-Legge 22 dicembre 1927, n. 2448 portante provvedimenti a favore del Comune di San Remo;

Visto il Decreto Ministeriale 4 gennaio 1928 col quale il Comune di San Remo, in deroga alle leggi in vigore, fu autorizzato, per un quinquennio all'esercizio dei giuochi d'azzardo nel Casino Municipale;

Ritenuto che, in seguito alla predetta autorizzazione, il Comune di San Remo ha raggiunta la finalità, prevista nel citato R. Decreto-Legge, di assestare il proprio bilancio ed ha iniziata l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili;

Ritenuta la necessità di consolidare la sistemazione del bilancio del Comune di San Remo e di rendere possibile la prosecuzione delle opere pubbliche mediante lo svolgimento di un organico programma, che, tenendo conto delle particolari esigenze del detto Comune, e, in quanto possibile, di altri Enti della Riviera Ligure, valgano ad attrarre le correnti turistiche internazionali;

Ritenuta la necessità di confermare, a favore del Comune di San Remo, la facoltà di esercizio dei giuochi d'azzardo estendendola a più congruo termine di quello previsto, in linea di esperimento, con il Decreto Ministeriale 4 gennaio 1928 e di disciplinare il detto esercizio in modo che più esattamente corrisponda alle finalità turistiche sopra cennate;

Visto lo schema di convenzione firmato il 28 novembre u. s. in seguito agli accordi intervenuti tra il rappresentante del Comune di San Remo e il rappresentante della S. A. Casino Municipale di San Remo, con l'intervento del Prefetto di Imperia e di un Ispettore Generale del Ministero dell'Interno;

Ritenuto che lo schema predetto presuppone a favore del Comune, che lo concede alla S. A. Casino Municipale, l'esercizio dei giochi d'azzardo;

Ritenuto che il corrispettivo della concessione stessa risulta adeguato e di tale entità da consentire, insieme col prevedibile incremento degli altri tributi comunali, il raggiungimento delle accennate finalità di pubblico interesse;

#### DECRETA

Art. 1. — E' confermata, a favore del Comune di San Remo, la facoltà di esercitare i giochi d'azzardo esclusivamente nel Casino Municipale, per un quindicennio, a far tempo dal 21 gennaio 1933.

Art. 2. — L'esercizio predetto sarà disciplinato con le modalità stabilite nello schema di convenzione 28 novembre 1931 tra il Comune e la S. A. Casino Municipale di San Remo, che viene in ogni sua parte autorizzato ed approvato, con efficacia giuridica verso terzi.

Art. 3. — Ogni modificazione alla convenzione sopra indicata dovrà riportare l'approvazione del Ministero dell'Interno.

Art. 4. — Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali del Casino Municipale di San Remo, per la durata della concessione municipale dell'esercizio dei giochi d'azzardo, sono considerati come pubblici.

Roma, 9 gennaio 1932-X.

p. IL MINISTRO  
Arpinati

Roma, 25 gennaio 1932-X.

MINISTERO DEGLI INTERNI

DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI  
N. 16637/5 - Div. 2<sup>a</sup>

*Risposta a nota 21 gennaio S. A. Casino  
Municipale di San Remo.*

A S. E. il Prefetto  
di  
IMPERIA

Con esposto del 21 corrente, l'Amministratore della Società Concessionaria di codesto Casino Municipale ha chiesto che la formula dell'art. 6 dello schema di convenzione 28 novembre 1931 sia modificata, sostituendo alla dizione « *comprensivo del corrispettivo della concessione* » quella « *comprensivo della tassa di concessione* ».

Poichè la terminologia usata tanto nello schema quanto nel decreto che lo approva, è tale da rendere chiaramente il concetto che il canone corrisposto dalla Società ha carattere tributario analogo alle tasse di concessione o anche, quale provento di un monopolio, alle imposte indirette di consumo, il che sembra sufficiente a garantire il Comune da eventuali ingiusti aggravii fiscali, il Ministero non ha ritenuto aderire alla richiesta.

Nell'informare di quanto sopra la Società interessata, V. S. vorrà farle presente l'opportunità che qualsiasi questione, che attenga ai rapporti derivanti dalla convenzione in parola, sia trattata direttamente con l'Amministrazione Comunale cui compete la valutazione delle proposte da formularsi alle Autorità superiori.

p. IL MINISTRO  
Arpinati

*Comunicata dalla R. Prefettura di Imperia  
al Comune di San Remo in data 31 gennaio 1932 - X - Div. Gab. n. 225, e dal  
Comune alla Società concessionaria con  
nota 24 febbraio 1932 - X - Ufficio I<sup>o</sup>  
n. 357 ris.*

### ATTO DI CONCESSIONE

*dell'esercizio dei giuochi d'azzardo, nel Casino Municipale, dal Comune di San Remo alla " Società Anonima Casino Municipale di San Remo „, dal ventun gennaio millenovecentotrentatre - XI - al venti gennaio millenovecentoquarantotto, in applicazione del R. D. L. 22 dicembre 1927 n. 2448.*

Regnando

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue (anno X) addì due del mese di Marzo in San Remo e nell'Ufficio Comunale.

Col ministero del Segretario Capo Municipale Dott. Edoardo Scarella, ed alla presenza dei testi infrascritti, tra l'illustrissimo Signor Cav. Avv. Manlio Pozzi, nella sua qualità di Commissario Prefettizio per l'amministrazione civica, rappresentante il Comune di San Remo, e il Signor Comm. Luigi de Santis fu Michele nato a Napoli, residente in San Remo, industriale, il quale agisce a nome e per conto e quale unico amministratore della Società Anonima, per azioni, Casino Municipale di San Remo, sedente in Roma, Via Nazionale 89, col capitale di L. 10.000.000, costituita per rogito 12 Gennaio 1928 del Notaio Guasti di Milano e successivo verbale dell'Assemblea Generale degli Azionisti della suddetta Società del 18 Gennaio 1928, registrato a San Remo il 21 Gennaio 1928, n. 1209 e omologato dal Tribunale di San Remo il 23 Gennaio 1928;

Premesso che con provvedimento dell'Amministrazione civica sedici gennaio millenovecentotrentadue - X - venne confermato lo schema di convenzione per la concessione alla « Società Anonima Casino Municipale di San Remo » dell'esercizio dei giuochi d'azzardo nel Casino Municipale in data 28 Novembre 1931 - X, autorizzato ed approvato, con efficacia giuridica verso i terzi, con decreto, che si allega a quest'atto a ciò ne faccia parte sostanziale ed integrante, di S. E. il Capo del Governo del 9 Gennaio 1932 - X in applicazione del R. D. L. 22 Dicembre 1927 n. 2448, convertito in legge con legge 27 Dicembre 1928 n. 3125; che con successiva deliberazione dell'Amministrazione Comunale del venticinque febbraio 1932 - X fu adottato definitivamente lo schema di contratto predetto;

Che, dovendosi tradurre in formale atto pubblico la convenzione come sopra autorizzata ed approvata;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. — Il Comune concede alla S. A. Casino Municipale di San Remo il diritto di esercitare, nei locali di sua proprietà, costituenti il Casino Municipale, senza responsabilità del Comune, qualsiasi forma di giuoco di azzardo, allo scopo di concorrere all'incremento delle correnti turistiche internazionali.

La Società ha, in conseguenza della concessione, il godimento di tutti i locali di cui è costituito il Casino, compreso l'annesso parco, nonchè del mobilio che lo arreda.

Dell'immobile, accessori e mobili, si allegano alla presente convenzione, per farne parte integrante, lo stato di consistenza e l'inventario descritto (allegati A e B).

Art. 2. — Il Casino Municipale dovrà essere tenuto aperto tutto l'anno. Sarà vietato l'ingresso ai minorenni, agli impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Imperia ed alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 3. — I tre quinti del capitale della Società esercente dovranno risultare da azioni nominative, intestate a cittadini italiani, o ad enti di comprovata nazionalità italiana. Le annotazioni per il trapasso delle azioni medesime, da eseguirsi sul libro dei soci e sui titoli, dovranno portare il visto del Comune.

Art. 4. — La Società esercente sarà tenuta a porre in rilievo, con opportune forme di pubblicità e propaganda, l'accreditamento di San Remo, specie all'estero, come luogo di soggiorno e turismo.

Art. 5. — La presente convenzione avrà la durata di anni quindici, dal ventun gennaio millenovecentotrentatre al venti gennaio millenovecentoquarantotto.

Art. 6. — Per la concessione, fatta dal Comune alla Società, del diritto di esercizio del giuoco, il Comune percepirà dalla Società, in rate mensili posticipate, il canone annuo di Lire 13.200.000 (lire tredici milioni duecentomila), comprensivo del corrispettivo per la concessione e della quota di affitto di cui al seguente articolo.

Sul canone suddetto, il Comune si impegna di destinare le somme di cui ai seguenti articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 per le speciali finalità in essi stabilite.

Art. 7. — Si dà atto che nel canone annuo di cui al precedente articolo, la quota affitto è stata determinata in Lire 600.000 (lire seicentomila) per l'uso dell'immobile; ed in Lire 20.000 (lire ventimila) per l'uso e il deperimento del mobilio.

Art. 8. — Sul canone corrisposto dalla Società concessionaria, il Comune si impegna di devolvere annualmente, a mezzo dell'Azienda Autonoma della Stazione di cura, la somma di Lire 700.000 (lire settecentomila), in quelle iniziative che meglio valgano a promuovere il movimento dei forestieri, quali ad esempio: concorsi ippici, gare di tiro al piccione, gare schermistiche, gare di regate a vela o motonautiche, gare di tennis e di golf, raduni automobilistici, manifestazioni di sport aereonautici, ecc., sia nazionali che internazionali.

Alcune delle suindicate manifestazioni, dovranno svolgersi nei mesi dal maggio al novembre di ciascun anno. Il programma delle manifestazioni suddette, da predisporci dall'Azienda Autonoma della stazione di cura, e sul quale sarà sentita la Società concessionaria, dovrà riportare, anno per anno, l'approvazione della Amministrazione civica.

Art. 9. — Sul canone annuale corrisposto dalla Società, la somma di Lire 2.000.000 (lire due milioni) sarà dal Comune di San Remo, secondo le indicazioni di S. E. il Prefetto della Provincia e con l'approvazione del Ministero dell'Interno, distribuita ad Enti della Provincia, da devolversi esclusivamente in determinate opere pubbliche, stradali o di abbellimento.

In caso di eccezionali necessità di Enti della Provincia, la suddetta somma potrà essere aumentata fino al massimo di L. 3.000.000 (lire tre milioni) annui, salvo compensazione negli anni successivi, entri i limiti di durata della presente convenzione.

Art. 10. — Sul canone corrisposto dalla Società concessionaria, il Comune di San Remo si impegna di devolvere annualmente la somma di Lire 350.000 (lire trecentocinquantamila) in contributi a favore delle opere assistenziali e di beneficenza locali, e la somma di Lire 150.000 (lire centocinquantamila) a favore di opere assistenziali di carattere provinciale, attenendosi, per queste ultime, alle indicazioni di S. E. il Prefetto della Provincia.

Art. 11. — Si dà atto che nel canone annuo corrisposto dalla Società è stato compreso un contributo di Lire 300.000 (lire trecentomila) perchè il Comune di San Remo provveda al mantenimento di un'orchestra o banda, comunale o interprovinciale, preferibilmente a carattere dopolavoristico, che presterà alla Società, a richiesta di essa, trenta servizi annui gratuiti, particolarmente nella stagione estiva.

Art. 12. — Nell'uso dei locali del Casino Municipale, la Società dovrà seguire le seguenti prescrizioni di massima:

1) nel Giardino d'Inverno o nel ristorante, od in entrambi, dovranno essere tenuti spettacoli o trattenimenti vari, diurni o serali, durante almeno trecentoventi giorni all'anno;

2) nel Teatro o nel Giardino d'Inverno dovranno essere tenute rappresentazioni musicali o di prosa, concerti od altre manifestazioni d'arte, di primaria importanza, durante almeno centoventi giorni dell'anno.

I relativi programmi di massima dovranno essere presentati al Podestà di San Remo, perchè accerti la loro corrispondenza alle finalità turistiche perseguite nella presente convenzione.

Il Comune avrà diritto di richiedere, compatibilmente con il regolare funzionamento del Casino, l'uso del Giardino d'Inverno o del Teatro, per eccezionali riunioni e cerimonie promosse dal Comune stesso.

Art. 13. — Sul canone corrisposto dalla Società esercente, il Comune di San Remo istituirà i seguenti premi per i fini culturali, artistici e turistici a seguito specificati:

1) un premio annuo « San Remo » di Lire 50.000 (lire cinquanta-

mila) da assegnarsi all'opera letteraria, anche di poesia o di teatro, di maggiore pregio, in lingua italiana, secondo le norme del relativo pubblico concorso;

2) un premio annuo « San Remo » di Lire 25.000 (lire venticinquemila) da assegnarsi a quella fra le opere di autori stranieri, che, per oggetto o per ambiente, riesca di valorizzazione all'estero della Riviera Ligure;

3) un premio annuo « San Remo » di L. 50.000 (lire cinquantamila) da assegnarsi al lavoro musicale di maggior pregio, anche se non rappresentato od eseguito, secondo le norme del relativo pubblico concorso;

4) due premi biennali « San Remo » di Lire 50.000 (lire cinquantamila) ciascuno, da assegnarsi alla migliore opera di pittura e di scultura, in esposizioni da farsi in San Remo, subordinatamente, beninteso, alla prescritta autorizzazione per parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli anni in cui non si celebra la « Biennale di Venezia » e secondo le norme da stabilirsi;

5) tre borse di studio annue « San Remo » di Lire 12.000 (lire dodicimila) ciascuna, da attribuirsi a studenti poveri secondo norme da richiedersi a S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, dal Comune di San Remo, sentita la Società concessionaria.

La organizzazione e le spese inerenti alle manifestazioni suddette competeranno alla Società concessionaria, che vi provvederà previe intese con il Comune.

Art. 14. — Il Comune di San Remo si impegna di corrispondere, sul canone versato dalla Società esercente, all'Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT) un contributo fisso di Lire 200.000 (lire duecentomila) annue.

A mezzo del Comune, la Società esercente rimetterà al Commissariato per il Turismo una relazione annuale sulle necessità della Riviera, nonché un rendiconto della propria attività turistica, perchè possano essere tenuti presenti nello svolgimento delle finalità a cui il Commissariato presiede.

Allo stesso Commissariato, la Società potrà segnalare gli inconvenienti che essa riscontrasse nella esecuzione dei programmi concordati con il Comune.

Delle relazioni e delle eventuali segnalazioni al Commissariato del Turismo sarà data comunicazione al Prefetto della Provincia.

Art. 15. — A garanzia delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Società è tenuta alla cauzione, in titoli del Debito Pubblico (Consolidato o Prestito del Littorio) calcolati al valore nominale di L. 4.000.000 (lire quattro milioni). Detta cauzione per un quarto è stata versata in titoli del Prestito Nazionale del Littorio del complessivo capitale nominale di Lire 1.000.000 e della rendita annua di L. 50.000, come da dichiarazione provvisoria 1° Febbraio 1932-X n. 79, posizione n. 26230 della R. Tesoreria Provinciale di Imperia. Per un altro quarto dovrà risultare versata prima dell'entrata in vigore della presente convenzione e cioè prima del 21 Gennaio 1933 e per l'altra metà entro un biennio da tale data.

L'interesse maturando sulla cauzione sarà liberamente esigibile dalla concessionaria presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 16. — Nell'assunzione del personale, che sarà di regola di nazionalità italiana, la Società, a parità di condizioni e di requisiti, darà la preferenza agli elementi locali iscritti ai sindacati, salvo per quanto concerne l'assunzione del personale tecnico e di fiducia.

La Società dovrà procedere all'assicurazione a norma di legge del proprio personale.

Per quanto si riferisce alle forniture, a parità di condizioni, dovranno essere preferiti il commercio e le industrie locali.

Art. 17. — Le imposte e tasse di qualsiasi genere relative allo esercizio del Casino Municipale, come ogni spesa inerente alla presente convenzione, saranno a carico della Società concessionaria.

Art. 18. — Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua potabile ad uso del Casino Municipale, la Società dovrà fornirsi dalle Aziende Comunali alle tariffe ed alle condizioni stabilite per tutti gli utenti.

Art. 19. — La Società avrà la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'immobile e parco ad essa locato, nonché quella del mobilio ed arredi, secondo il verbale di consegna, assumendo l'obbligo di custodirli con la massima diligenza.

La Società si riserva il diritto di introdurre a proprie spese, d'accordo con il Podestà, nelle sale, nel teatro, ed in ogni altro locale del Casino quelle modificazioni che saranno riconosciute necessarie per renderli più adatti alla loro destinazione.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti che la Società esercente avrà fatti nel Casino durante la concessione si intenderanno acquisiti al Comune al cessare della convenzione, senza indennità di sorta.

Al termine del contratto, ove non si faccia luogo alla rinnovazione alla stessa Società, il Comune avrà facoltà di rilevare il mobilio, gli impianti, le suppellettili, ecc. di proprietà della Società esercente al prezzo di stima ridotto del 30% (trenta per cento).

Nella detta rinnovazione sarà preferita la Società a parità di condizioni.

Art. 20. — Per il caso di ritardo nel pagamento del canone, la Società incorrerà in una penale pari al doppio degli interessi legali commerciali, calcolati per ogni giorno di mora sulle somme non pagate.

Decorso il termine di 30 giorni, senza che sia stato provveduto al versamento del canone, il Comune avrà facoltà di considerare la presente convenzione risolta di pieno diritto, mediante notificazione per iscritto alla Società concessionaria, anche con atto stragiudiziale.

Per l'inadempienza di ogni altro obbligo contrattuale si farà luogo alla risoluzione del contratto a termine dell'art. 1165 del Codice Civile.

La risoluzione per colpa della Società darà luogo all'incameramento della cauzione a favore del Comune.

Sono riservati tutti i casi di forza maggiore contemplati dalla legge, e segnatamente quei casi che impedissero il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla presente convenzione, quali, ad esempio, guerre europee, anche fuori del confine dello Stato, epidemie gravi, terremoti, ecc.

Art. 21. — La Società non potrà cedere ad altri, nè totalmente nè in parte, i diritti che le derivano dalla presente convenzione, senza il consenso del Comune.

Art. 22. — Agli effetti contrattuali e procedurali, relativi alla presente convenzione, la Società elegge il proprio domicilio in San Remo nei locali del Casino Municipale, ed entro tre mesi dalla registrazione della convenzione stessa dovrà dimostrare di avere trasferita la propria sede in San Remo.

Art. 23. — Nel caso in cui nuovi provvedimenti di Governo consentissero l'esercizio di giuochi d'azzardo in una o più località della Liguria, della Lombardia o del Piemonte, il canone fissato nella presente convenzione sarà assoggettato a revisione. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Ministero dell'Interno, previo parere di apposita Commissione di tre membri da designarsi rispettivamente dallo stesso

Ministero, dal Comune e dalla Società esercente. Il membro designato dal Ministero dell'Interno avrà le funzioni di Presidente della Commissione.

Art. 24. — Per quanto non è preveduto esplicitamente e non è derogato con la presente convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Commercio.

Alla presente convenzione — oltre lo stato di consistenza e l'inventario descrittivo indicati all'art. 1) (allegati A e B) — si allegano, come parte sostanziale ed integrante, la copia del Decreto dello Ecc. Ministero dell'Interno 9 Gennaio 1932-X, richiamato nelle premesse (allegato C) e le copie delle deliberazioni dell'Amministrazione Civica 16 Gennaio e 25 Febbraio 1932-X egualmente sopra citate (allegati D e E).

Il presente atto, ricevuto dal Segretario Capo del Comune scritto in facciate n. 18 di cinque fogli bollati oltre le seguenti righe di quest'ultima facciata, da persona di fiducia del Segretario stesso, previa lettura datane alle parti, che lo confermano alla presenza dei testi intervenuti Signori Baralis Edoardo di Giovanni e Golinelli Luigi fu Giovanni, ambedue impiegati comunali, domiciliati e residenti in San Remo, viene come infra e in ogni foglio sottoscritto dalle parti stesse, dai testi e dal Segretario rogante.

MANLIO POZZI

LUIGI DE SANTIS,

GOLINELLI LUIGI, *teste*

BARALIS EDOARDO, *teste*

EDOARDO SCARELLA, *Segretario.*

N. 533 Gabinetto: Visto, si rende esecutorio.

Imperia, 16 Marzo 1932-X.

*Il Prefetto:* BORRELLI.

Registrato a S. Remo li 8 aprile 1932 n. 838, vol. 141, mod. I. Esatte L. 344.110 (lire trecentoquarantaquattromilacentodieci).

*Il Ricevitore:* GANDOLFO.

*Allegato A* - Stato di consistenza dell'immobile « Casino Municipale » e accessori.

*Allegato B* - Inventario descrittivo dei mobili di proprietà del Comune, esistenti nei locali del Casino Municipale alla data del 20 febbraio 1932.

*Allegato C* - Decreto di approvazione di S. E. il Capo del Governo 9 gennaio 1932.

*Allegato D* - Deliberazione del Comune in data 16 gennaio 1932 relativa alla nuova concessione.

*Allegato E* - Seconda deliberazione del Comune in data 25 febbraio 1932 relativa alla nuova concessione.

CASINO MUNICIPALE DI CAMPIONE

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI CAMPIONE

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXIII - XI

CASINO MUNICIPALE DI CAMPIONE

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI CAMPIONE

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXIII - XI

## INDICE

1. - R. Decreto-Legge 2 marzo 1933-XI n. 201: provvedimenti a favore del Comune di Campione . . . . . *Pag.* 5
2. - Decreto di autorizzazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, 22 luglio 1933-XI . . . . . » 7
3. - Atto di concessione 21 giugno 1933-XI . . . . . » 9
4. - Dichiarazione di approvazione ed esecutorietà della convenzione . . . . . » 15

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1933-XI, n. 201. — *Provvedimenti a favore del Comune di Campione.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1933-XI, n. 76).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad assicurare al Comune di Campione i mezzi finanziari indispensabili per l'assetto del bilancio e per l'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' data facoltà al Ministro per l'Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio pel bilancio dello Stato, il Comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.

L'autorizzazione del Ministro per l'Interno avrà efficacia giuridica anche nei confronti dei terzi.

Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'Interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI.*  
*Atti del Governo, registro 330, foglio 121. — MANCINI.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. Decreto Legge 2 marzo 1933, n. 201, con cui si dà facoltà a questo Ministero di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio pel bilancio dello Stato, il Comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'assestamento del proprio bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili;

Vista la convenzione 21 giugno successivo, con la quale il Comune predetto concede al Sig. Luigi De Santis fu Michele, in nome proprio e quale promotore di una Società Anonima da costituire o per una Società Anonima da dichiarare, avente un capitale sociale non inferiore a cinque milioni, il diritto di esercitare, nei locali costituenti il Casino Municipale, qualsiasi forma di giuoco di azzardo:

DECRETA

Art. 1. — E' autorizzato, con efficacia giuridica nei confronti dei terzi, l'esercizio dei giuochi di azzardo nel Casino Municipale di Campione, a condizione che sieno rigorosamente esclusi dai detti giuochi: minorenni, gl'impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Como e le persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 2. — L'esercizio predetto sarà disciplinato con le modalità stabilite nella succitata convenzione 21 giugno 1933, che è approvata e resa esecutoria.

Art. 3. — Agli effetti della vigilanza degli Agenti governativi e co-

munali i locali del Casino Municipale di Campione sono considerati come pubblici.

Il Prefetto di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 22 Luglio 1933 - XI.

*Pel Ministro:*

f.to BUFFARINI.

## ATTO DI CONCESSIONE

L'anno millenovecentotrentatrè (1933) XI, il giorno ventuno (21) giugno, in Como in una Sala della Prefettura.

Con la presente privata scrittura, da valere fra le parti quale atto pubblico, resta convenuto quanto segue tra il Podestà di Campione Cav. Uff. Dott. Ing. Aurelio Moro fu Napoleone, nato e domiciliato a Cernobbio ed il Sig. Comm. Luigi De Santis fu Michele nato a Napoli e domiciliato a Milano in Via Spiga 23, alla presenza del Prefetto Ispettore Generale Grand'Uff. Dott. Giovanni Tafuri.

Art. 1. — Il Comune di Campione concede al Sig. Luigi De Santis fu Michele, nato a Napoli e domiciliato a Milano in Via Spiga 23 (in proprio e quale promotore di una Società Anonima da costituire, o per una Società Anonima da dichiarare, avente un capitale sociale non inferiore a lire italiane cinque milioni) il diritto di esercitare nei locali costituenti il Casino Municipale, qualsiasi forma di giuoco d'azzardo, allo scopo di concorrere all'incremento turistico della Provincia di Como.

In conseguenza della concessione, il concessionario ha il godimento del Casino Municipale e dei terreni e fabbricati annessi, dei quali verrà redatto lo stato di consistenza.

Art. 2. — Il Casino Municipale dovrà essere aperto tutto l'anno. Potrà, peraltro, essere chiuso durante la stagione invernale, previ accordi del concessionario col Podestà di Campione e a seguito di consenso di S. E. il Prefetto.

Sarà vietato l'ingresso al Casino Municipale ai minorenni, agli impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Como ed alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 3. — Se il concessionario costituirà o dichiarerà una società anonima, questa dovrà avere il proprio capitale per tre quinti costituito da azioni nominative, intestate a cittadini italiani o ad enti di compro-

vata nazionalità italiana. Le annotazioni per il trapasso delle azioni medesime, da eseguirsi sul libro dei soci e sui titoli, dovranno portare il visto del Podestà del Comune di Campione.

Art. 4. — Il concessionario dovrà porre in rilievo, con opportune forme di pubblicità e di propaganda, l'accreditamento di Campione e della Provincia di Como come centri turistici, specialmente all'estero.

Art. 5. — La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, a decorrere dal mese successivo alla data del decreto di approvazione da parte di S. E. l'On. Ministro dell'Interno.

Art. 6. — La tassa di concessione che il concessionario pagherà ogni anno al Comune per il diritto dell'esercizio del giuoco, di cui all'articolo 1, sarà di Lire 3.760.000 (lire tre milioni settecentosessantamila) in ragione di Lire 313.333,33 (lire trecentotredicimilatrecentotrentatré e centesimi trentatré) mensili, posticipate.

Art. 7. — Il concessionario pagherà al Comune di Campione per l'uso degli immobili una quota annua di affitto di Lire 240.000 (lire duecentoquarantamila) in ragione di Lire 20.000 (lire ventimila) mensili, posticipate.

Art. 8. — Per i primi cinque anni il 70 (settanta) per cento del canone annuo corrisposto dal concessionario sarà impiegato dal Comune di Campione, a seguito di atti deliberativi da approvarsi dalle autorità competenti, in opere pubbliche di abbellimento del Comune.

Per gli anni successivi al quinto, del canone annuo corrisposto dal concessionario sarà devoluto al Comune di Campione il 60 (sessanta) per cento.

Art. 9. — Per i primi cinque anni il 30 (trenta) per cento del canone corrisposto dal concessionario, (escluso l'affitto dei locali), e cioè la somma di Lire 1.128.000 (lire un milione centoventottomila) per ciascun anno, sarà dal Comune di Campione versato alla Banca d'Italia in conto corrente a disposizione di S. E. il Prefetto della Provincia. Questi, con l'approvazione dell'On. Ministero dell'Interno, ripartirà la somma anzidetta in parte fra i Comuni stazioni di cura, soggiorno e turismo della Provincia (Bellagio, Cernobbio, Como, Griante, Menaggio, Tremezzina), e in parte fra gli altri Comuni della Provincia, che abbiano preminente interesse turistico e si trovino in speciali condizioni di bisogno, perchè provvedano all'esecuzione di opere pubbliche di abbellimento ed a manifestazioni di propaganda turistica, ed in parte nei modi indicati appresso.

Dopo il primo quinquennio la quota che il Comune di Campione dovrà mettere ogni anno a disposizione di S. E. il Prefetto della Provincia per ripartirla nei modi suindicati, sarà del 40 (quaranta) per cento, e cioè Lire 1.504.000 (lire un milione cinquecentoquattromila).

Il 15 (quindici) per cento delle anzidette quote di L. 1.228.000 (lire un milione duecentoventottomila) e di L. 1.504.000 (lire un milione cinquecentoquattromila) e cioè L. 169.200 (lire centosessantanovemiladuecento) nel primo quinquennio, e L. 225.600 (lire duecentoventicinquemilaseicento) nel secondo quinquennio, sarà da S. E. il Prefetto della Provincia, con l'approvazione dell'On. Ministero dell'Interno, assegnata ad enti ed istituti vari da indicarsi di anno in anno.

Art. 10. — Il Comune di Campione ogni anno, sui fondi ad esso pertinenti, giusta le disposizioni dell'art. 8 della presente convenzione, verserà alla Banca d'Italia, a disposizione di S. E. il Prefetto della Provincia, la somma di Lire 300.000 (lire trecentomila).

Il Prefetto ripartirà la somma anzidetta nel modo seguente:

1°) Lire 100.000 (centomila) all'Ente Opere Assistenziali del P. N. F., e per esso, alla Federazione Provinciale Fascista di Como.

2°) Lire 200.000 (duecentomila) ad enti di assistenza e beneficenza e di profilassi sociale della Provincia di Como.

Il Prefetto dovrà comunicare ogni anno all'On. Ministero dell'Interno un elenco delle somme assegnate a ciascun Ente, in base alle disposizioni del presente articolo.

Art. 11. — Il concessionario dovrà curare una gestione turistica di primo ordine nei locali del Casino Municipale. I relativi programmi di massima dovranno essere presentati al Podestà di Campione, perchè accerti, di concerto con due persone competenti in materia, scelte ogni anno da S. E. il Prefetto della Provincia, la loro corrispondenza con le finalità turistiche perseguite nella presente convenzione, a favore di Campione e delle stazioni climatiche della Provincia di Como.

Art. 12. — Il concessionario dovrà svolgere azione intesa a richiamare il concorso dei turisti in Campione. Nei locali del Casino, per almeno duecento giorni all'anno, dovrà funzionare un'orchestra.

Le altre manifestazioni di carattere artistico dovranno essere concordate col Podestà nei modi indicati nell'articolo precedente.

Da parte sua il Comune, a mezzo dell'Azienda di cura, devolgerà annualmente L. 300.000 (trecentomila) per manifestazioni varie, sportive, artistiche e culturali, in base ad un programma, da stabilirsi ogni anno di intesa col concessionario e con l'approvazione di S. E. il Prefetto della Provincia.

Art. 13. — A garanzia delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà versare al Comune di Campione, entro un mese dalla data del decreto di approvazione da parte di S. E. il Ministro dell'Interno, la somma di Lire italiane 2.000.000 (due milioni) di cui L. 500.000 (lire cinquecentomila) sono già state versate dal Comm. De Santis il giorno 27 maggio 1933-XI alla Tesoreria Provinciale di Como, a titolo di deposito provvisorio come da quietanza n. 733 e della quale somma il Comune potrà liberamente disporre appena intervenuto il decreto di approvazione della presente convenzione da parte di S. E. l'On. Ministro dell'Interno. Tale somma di Lire 2.000.000 (due milioni) sarà utilizzata dal Comune per acquisto degli immobili destinati al Casinò e ad altre opere pubbliche, giusta gli atti deliberativi del Podestà da approvarsi nei modi di legge.

Il Comune non sarà tenuto a corrispondere interessi sull'anzidetta somma di L. 2.000.000 per un quinquennio a decorrere dalla data dell'eseguito versamento da parte del concessionario.

Decorso un quinquennio, il Comune verserà l'intera somma alla Cassa dei Depositi e Prestiti, anche in titoli di Stato, e da allora l'interesse maturando sulle L. 2.000.000 sarà liberamente esigibile dal concessionario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Art. 14. — Nell'assunzione del personale, che sarà, di regola, di nazionalità italiana, il concessionario, a parità di condizioni e requisiti, dovrà preferire gli elementi iscritti ai Sindacati della Provincia di Como, salvo per quanto concerne l'assunzione del personale tecnico e di fiducia.

Il concessionario dovrà procedere all'assicurazione del proprio personale a norma di legge.

Per quanto si riferisce alle forniture, dovranno essere preferiti, a norma delle vigenti disposizioni, i prodotti nazionali in genere e della Provincia di Como in ispecie.

Art. 15. — Le imposte e tasse di qualsiasi genere relative all'esercizio del Casinò Municipale ed ogni spesa relativa alla presente convenzione si convengono a carico del concessionario.

Art. 16. — Il concessionario avrà a suo carico la manutenzione degli immobili locati, e si riserva il diritto di introdurre a proprie spese, di accordo col Podestà, quelle modificazioni e migliorie che saranno riconosciute necessarie per renderli più adatti alla loro destinazione. Tali modificazioni e migliorie si intendono acquisiti al Comune al termine della convenzione senza indennità.

Ove si faccia luogo a rinnovazione della concessione, sarà preferito il concessionario attuale a parità di condizioni.

Art. 17. — Per il caso di ritardo nel pagamento della tassa di concessione e del canone di affitto, il concessionario incorrerà in una penale pari al doppio degli interessi legali calcolati per ogni giorno di mora sulle somme non pagate.

Decorso il termine di trenta giorni senza che sia stato provveduto a detto pagamento, il Comune avrà facoltà di considerare la presente convenzione risolta di pieno diritto, senza alcun intervento della autorità giudiziaria, in via puramente amministrativa, mediante notificazione per iscritto al concessionario, anche con atto stragiudiziale.

Per la risoluzione di qualsiasi altra controversia in dipendenza della presente convenzione, si stabilisce apposita clausola compromissoria, nel senso che sarà costituita una Commissione Arbitrale il cui giudizio sarà inappellabile, e composta nei modi indicati nell'art. 20.

La risoluzione per colpa del concessionario darà luogo all'incameramento della cauzione a favore del Comune.

Sono riservati tutti i casi di forza maggiore contemplati dalla legge, e, segnatamente, quelli che impedissero il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla presente convenzione, quali, ad esempio, la guerra fra nazioni confinanti con l'Italia, epidemie gravi, terremoto, ecc.

Art. 18. — Il concessionario non potrà cedere ad altri, nè interamente, nè in parte, i diritti che gli derivano dalla presente convenzione senza il consenso del Comune e l'approvazione di S. E. il Prefetto.

Art. 19. — Agli effetti contrattuali e procedurali relativi alla presente convenzione, il concessionario elegge il proprio domicilio nei locali del Casino Municipale.

Art. 20. — Nel caso in cui nuovi provvedimenti di Governo consentissero l'esercizio dei giuochi di azzardo in una o più località della Lombardia o la Svizzera consentisse l'esercizio di quelli praticati nel Casino di Campione in una o più località del Canton Ticino, la tassa di concessione stabilita nella presente convenzione sarà soggetta a variazione.

In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Ministero dell'Interno, previo parere di apposita Commissione di tre membri, da designarsi rispettivamente dallo stesso Ministero, dal Comune e dal concessionario e presieduta dal membro designato dal Ministero dell'Interno.

Art. 21. — Per quanto riguarda il consumo della energia elettrica ed acqua potabile ad uso del Casino Municipale, il concessionario dovrà fornirsi delle aziende comunali alle tariffe ed alle condizioni stabilite per tutti gli utenti.

Art. 22. — Per quanto non è esplicitamente preveduto e non è derogato dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Commercio.

Art. 23. — La presente convenzione mentre vincola il Comm. De Santis Luigi da oggi, vincolerà il Comune di Campione quando la convenzione stessa sarà approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e dallo On. Ministero dell'Interno.

Fatto in triplice copia ad unico effetto.

f.to GIOVANNI TAFURI  
f.to Ing. AURELIO MORO  
f.to LUIGI DE SANTIS.

---

Registrato a Como il 22 giugno 1933-XI al n. 10237, volume 220, Atti Privati. Esatte L. 10,10 (lire dieci e dieci centesimi).

*Il Procuratore Sup.:* f.to BERNARDELLI

---

Il secondo e terzo originale sono stati registrati ai n. 10238 con l. 10,10.

## DICHIARAZIONE

L'anno 1933-XI il giorno 16 agosto in Como.  
I sottoscritti:

MORO Dr. Ing. Cav. Uff. AURELIO - nella sua qualità di Podestà del Comune di Campione;

DE SANTIS Comm. LUIGI - che dichiara di agire per conto della S. A. Casino Municipale di San Remo, capitale L. 10.000.000 - Sede in Roma, della quale è il legale rappresentante.

## DANNO ATTO

che, con Decreto del giorno 22 luglio 1933-XI dell'Ecc.mo Ministero per gli Affari dell'Interno, comunicato per l'esecuzione a S. E. il Prefetto di Como, ed al Concessionario con nota 1° agosto 1933-XI n. 60-S del Comune di Campione,

è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1933-XI, registrata a Como il successivo giorno 22 al n. 10237, vol. 220 Atti Privati, con Lire 10,10.

In fede.

f.to Ing. AURELIO MORO

f.to LUIGI DE SANTIS.

*A seguito di tale dichiarazione, l'Ufficio del Registro di Como ha percepito sulla Convenzione 21 giugno 1933-XI la tassa di Registro così liquidandola: — Canone appalto: art. 6 del contratto: L. 3.760.000 annue, per dieci anni = L. 37.600.000, al 0.50%: L. 188.000; — Affitto immobile: art. 7 del contratto: L. 240.000 annue, per dieci anni = L. 2.400.000, al 0.50%: L. 12.000; — Deposito cauzionale: art. 13 del contratto: L. 2.000.000, all'1.30% = L. 26.000; — Importo totale della tassa di Registro: L. 226.000.*

CASINO MUNICIPALE DI CAMPIONE

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI CAMPIONE

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXIII - XI

CASINO MUNICIPALE DI CAMPIONE

# CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI CAMPIONE

ED

ATTI CHE LA AUTORIZZANO

ROMA - MCMXXXIII - XI

## INDICE

1. - R. Decreto-Legge 2 marzo 1933-XI n. 201: provvedimenti a favore del Comune di Campione . . . . . *Pag.* 5
2. - Decreto di autorizzazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, 22 luglio 1933-XI . . . . . » 7
3. - Atto di concessione 21 giugno 1933-XI . . . . . » 9
4. - Dichiarazione di approvazione ed esecutorietà della convenzione . . . . . » 15

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1933-XI, n. 201. — *Provvedimenti a favore del Comune di Campione.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1933-XI, n. 76).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad assicurare al Comune di Campione i mezzi finanziari indispensabili per l'assetto del bilancio e per l'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' data facoltà al Ministro per l'Interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio pel bilancio dello Stato, il Comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.

L'autorizzazione del Ministro per l'Interno avrà efficacia giuridica anche nei confronti dei terzi.

Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'Interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI.*  
*Atti del Governo, registro 330, foglio 121. — MANCINI.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. Decreto Legge 2 marzo 1933, n. 201, con cui si dà facoltà a questo Ministero di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio pel bilancio dello Stato, il Comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'assestamento del proprio bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili;

Vista la convenzione 21 giugno successivo, con la quale il Comune predetto concede al Sig. Luigi De Santis fu Michele, in nome proprio e quale promotore di una Società Anonima da costituire o per una Società Anonima da dichiarare, avente un capitale sociale non inferiore a cinque milioni, il diritto di esercitare, nei locali costituenti il Casino Municipale, qualsiasi forma di giuoco di azzardo:

DECRETA

Art. 1. — E' autorizzato, con efficacia giuridica nei confronti dei terzi, l'esercizio dei giuochi di azzardo nel Casino Municipale di Campione, a condizione che sieno rigorosamente esclusi dai detti giuochi: minorenni, gl'impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Como e le persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 2. — L'esercizio predetto sarà disciplinato con le modalità stabilite nella succitata convenzione 21 giugno 1933, che è approvata e resa esecutoria.

Art. 3. — Agli effetti della vigilanza degli Agenti governativi e co-

munali i locali del Casino Municipale di Campione sono considerati come pubblici.

Il Prefetto di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 22 Luglio 1933 - XI.

*Pel Ministro:*

f.to BUFFARINI.

## ATTO DI CONCESSIONE

L'anno millenovecentotrentatré (1933) XI, il giorno ventuno (21) giugno, in Como in una Sala della Prefettura.

Con la presente privata scrittura, da valere fra le parti quale atto pubblico, resta convenuto quanto segue tra il Podestà di Campione Cav. Uff. Dott. Ing. Aurelio Moro fu Napoleone, nato e domiciliato a Cernobbio ed il Sig. Comm. Luigi De Santis fu Michele nato a Napoli e domiciliato a Milano in Via Spiga 23, alla presenza del Prefetto Ispettore Generale Grand'Uff. Dott. Giovanni Tafuri.

Art. 1. — Il Comune di Campione concede al Sig. Luigi De Santis fu Michele, nato a Napoli e domiciliato a Milano in Via Spiga 23 (in proprio e quale promotore di una Società Anonima da costituire, o per una Società Anonima da dichiarare, avente un capitale sociale non inferiore a lire italiane cinque milioni) il diritto di esercitare nei locali costituenti il Casino Municipale, qualsiasi forma di giuoco d'azzardo, allo scopo di concorrere all'incremento turistico della Provincia di Como.

In conseguenza della concessione, il concessionario ha il godimento del Casino Municipale e dei terreni e fabbricati annessi, dei quali verrà redatto lo stato di consistenza.

Art. 2. — Il Casino Municipale dovrà essere aperto tutto l'anno. Potrà, peraltro, essere chiuso durante la stagione invernale, previ accordi del concessionario col Podestà di Campione e a seguito di consenso di S. E. il Prefetto.

Sarà vietato l'ingresso al Casino Municipale ai minorenni, agli impiegati degli Enti pubblici della Provincia di Como ed alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco.

Art. 3. — Se il concessionario costituirà o dichiarerà una società anonima, questa dovrà avere il proprio capitale per tre quinti costituito da azioni nominative, intestate a cittadini italiani o ad enti di compro-

vata nazionalità italiana. Le annotazioni per il trapasso delle azioni medesime, da eseguirsi sul libro dei soci e sui titoli, dovranno portare il visto del Podestà del Comune di Campione.

Art. 4. — Il concessionario dovrà porre in rilievo, con opportune forme di pubblicità e di propaganda, l'accreditamento di Campione e della Provincia di Como come centri turistici, specialmente all'estero.

Art. 5. — La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, a decorrere dal mese successivo alla data del decreto di approvazione da parte di S. E. l'On. Ministro dell'Interno.

Art. 6. — La tassa di concessione che il concessionario pagherà ogni anno al Comune per il diritto dell'esercizio del giuoco, di cui all'articolo 1, sarà di Lire 3.760.000 (lire tre milioni settecentosessantamila) in ragione di Lire 313.333,33 (lire trecentotredicimilatrecentotrentatré e centesimi trentatré) mensili, posticipate.

Art. 7. — Il concessionario pagherà al Comune di Campione per l'uso degli immobili una quota annua di affitto di Lire 240.000 (lire duecentoquarantamila) in ragione di Lire 20.000 (lire ventimila) mensili, posticipate.

Art. 8. — Per i primi cinque anni il 70 (settanta) per cento del canone annuo corrisposto dal concessionario sarà impiegato dal Comune di Campione, a seguito di atti deliberativi da approvarsi dalle autorità competenti, in opere pubbliche di abbellimento del Comune.

Per gli anni successivi al quinto, del canone annuo corrisposto dal concessionario sarà devoluto al Comune di Campione il 60 (sessanta) per cento.

Art. 9. — Per i primi cinque anni il 30 (trenta) per cento del canone corrisposto dal concessionario, (escluso l'affitto dei locali), e cioè la somma di Lire 1.128.000 (lire un milione centoventottomila) per ciascun anno, sarà dal Comune di Campione versato alla Banca d'Italia in conto corrente a disposizione di S. E. il Prefetto della Provincia. Questi, con l'approvazione dell'On. Ministero dell'Interno, ripartirà la somma anzidetta in parte fra i Comuni stazioni di cura, soggiorno e turismo della Provincia (Bellagio, Cernobbio, Como, Griante, Menaggio, Tremezzina), e in parte fra gli altri Comuni della Provincia, che abbiano preminente interesse turistico e si trovino in speciali condizioni di bisogno, perchè provvedano all'esecuzione di opere pubbliche di abbellimento ed a manifestazioni di propaganda turistica, ed in parte nei modi indicati appresso.

Dopo il primo quinquennio la quota che il Comune di Campione dovrà mettere ogni anno a disposizione di S. E. il Prefetto della Provincia per ripartirla nei modi suindicati, sarà del 40 (quaranta) per cento, e cioè Lire 1.504.000 (lire un milione cinquecentoquattromila).

Il 15 (quindici) per cento delle anzidette quote di L. 1.228.000 (lire un milione duecentoventottomila) e di L. 1.504.000 (lire un milione cinquecentoquattromila) e cioè L. 169.200 (lire centosessantanovemiladuecento) nel primo quinquennio, e L. 225.600 (lire duecentoventicinquemilaseicento) nel secondo quinquennio, sarà da S. E. il Prefetto della Provincia, con l'approvazione dell'On. Ministero dell'Interno, assegnata ad enti ed istituti vari da indicarsi di anno in anno.

Art. 10. — Il Comune di Campione ogni anno, sui fondi ad esso pertinenti, giusta le disposizioni dell'art. 8 della presente convenzione, verserà alla Banca d'Italia, a disposizione di S. E. il Prefetto della Provincia, la somma di Lire 300.000 (lire trecentomila).

Il Prefetto ripartirà la somma anzidetta nel modo seguente:

1°) Lire 100.000 (centomila) all'Ente Opere Assistenziali del P. N. F., e per esso, alla Federazione Provinciale Fascista di Como.

2°) Lire 200.000 (duecentomila) ad enti di assistenza e beneficenza e di profilassi sociale della Provincia di Como.

Il Prefetto dovrà comunicare ogni anno all'On. Ministero dell'Interno un elenco delle somme assegnate a ciascun Ente, in base alle disposizioni del presente articolo.

Art. 11. — Il concessionario dovrà curare una gestione turistica di primo ordine nei locali del Casino Municipale. I relativi programmi di massima dovranno essere presentati al Podestà di Campione, perchè accerti, di concerto con due persone competenti in materia, scelte ogni anno da S. E. il Prefetto della Provincia, la loro corrispondenza con le finalità turistiche perseguite nella presente convenzione, a favore di Campione e delle stazioni climatiche della Provincia di Como.

Art. 12. — Il concessionario dovrà svolgere azione intesa a richiamare il concorso dei turisti in Campione. Nei locali del Casino, per almeno duecento giorni all'anno, dovrà funzionare un'orchestra.

Le altre manifestazioni di carattere artistico dovranno essere concordate col Podestà nei modi indicati nell'articolo precedente.

Da parte sua il Comune, a mezzo dell'Azienda di cura, devolgerà annualmente L. 300.000 (trecentomila) per manifestazioni varie, sportive, artistiche e culturali, in base ad un programma, da stabilirsi ogni anno di intesa col concessionario e con l'approvazione di S. E. il Prefetto della Provincia.

Art. 13. — A garanzia delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà versare al Comune di Campione, entro un mese dalla data del decreto di approvazione da parte di S. E. il Ministro dell'Interno, la somma di Lire italiane 2.000.000 (due milioni) di cui L. 500.000 (lire cinquecentomila) sono già state versate dal Comm. De Santis il giorno 27 maggio 1933-XI alla Tesoreria Provinciale di Como, a titolo di deposito provvisorio come da quietanza n. 733 e della quale somma il Comune potrà liberamente disporre appena intervenuto il decreto di approvazione della presente convenzione da parte di S. E. l'On. Ministro dell'Interno. Tale somma di Lire 2.000.000 (due milioni) sarà utilizzata dal Comune per acquisto degli immobili destinati al Casinò e ad altre opere pubbliche, giusta gli atti deliberativi del Podestà da approvarsi nei modi di legge.

Il Comune non sarà tenuto a corrispondere interessi sull'anzidetta somma di L. 2.000.000 per un quinquennio a decorrere dalla data dell'eseguito versamento da parte del concessionario.

Decorso un quinquennio, il Comune verserà l'intera somma alla Cassa dei Depositi e Prestiti, anche in titoli di Stato, e da allora l'interesse maturando sulle L. 2.000.000 sarà liberamente esigibile dal concessionario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Art. 14. — Nell'assunzione del personale, che sarà, di regola, di nazionalità italiana, il concessionario, a parità di condizioni e requisiti, dovrà preferire gli elementi iscritti ai Sindacati della Provincia di Como, salvo per quanto concerne l'assunzione del personale tecnico e di fiducia.

Il concessionario dovrà procedere all'assicurazione del proprio personale a norma di legge.

Per quanto si riferisce alle forniture, dovranno essere preferiti, a norma delle vigenti disposizioni, i prodotti nazionali in genere e della Provincia di Como in ispecie.

Art. 15. — Le imposte e tasse di qualsiasi genere relative all'esercizio del Casinò Municipale ed ogni spesa relativa alla presente convenzione si convengono a carico del concessionario.

Art. 16. — Il concessionario avrà a suo carico la manutenzione degli immobili locati, e si riserva il diritto di introdurvi a proprie spese, di accordo col Podestà, quelle modificazioni e migliorie che saranno riconosciute necessarie per renderli più adatti alla loro destinazione. Tali modificazioni e migliorie si intendono acquisiti al Comune al termine della convenzione senza indennità.

Ove si faccia luogo a rinnovazione della concessione, sarà preferito il concessionario attuale a parità di condizioni.

Art. 17. — Per il caso di ritardo nel pagamento della tassa di concessione e del canone di affitto, il concessionario incorrerà in una penale pari al doppio degli interessi legali calcolati per ogni giorno di mora sulle somme non pagate.

Decorso il termine di trenta giorni senza che sia stato provveduto a detto pagamento, il Comune avrà facoltà di considerare la presente convenzione risolta di pieno diritto, senza alcun intervento della autorità giudiziaria, in via puramente amministrativa, mediante notificazione per iscritto al concessionario, anche con atto stragiudiziale.

Per la risoluzione di qualsiasi altra controversia in dipendenza della presente convenzione, si stabilisce apposita clausola compromissoria, nel senso che sarà costituita una Commissione Arbitrale il cui giudizio sarà inappellabile, e composta nei modi indicati nell'art. 20.

La risoluzione per colpa del concessionario darà luogo all'incameramento della cauzione a favore del Comune.

Sono riservati tutti i casi di forza maggiore contemplati dalla legge, e, segnatamente, quelli che impedissero il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla presente convenzione, quali, ad esempio, la guerra fra nazioni confinanti con l'Italia, epidemie gravi, terremoto, ecc.

Art. 18. — Il concessionario non potrà cedere ad altri, nè interamente, nè in parte, i diritti che gli derivano dalla presente convenzione senza il consenso del Comune e l'approvazione di S. E. il Prefetto.

Art. 19. — Agli effetti contrattuali e procedurali relativi alla presente convenzione, il concessionario elegge il proprio domicilio nei locali del Casino Municipale.

Art. 20. — Nel caso in cui nuovi provvedimenti di Governo consentissero l'esercizio dei giuochi di azzardo in una o più località della Lombardia o la Svizzera consentisse l'esercizio di quelli praticati nel Casino di Campione in una o più località del Canton Ticino, la tassa di concessione stabilita nella presente convenzione sarà soggetta a variazione.

In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Ministero dell'Interno, previo parere di apposita Commissione di tre membri, da designarsi rispettivamente dallo stesso Ministero, dal Comune e dal concessionario e presieduta dal membro designato dal Ministero dell'Interno.

Art. 21. — Per quanto riguarda il consumo della energia elettrica ed acqua potabile ad uso del Casino Municipale, il concessionario dovrà fornirsi delle aziende comunali alle tariffe ed alle condizioni stabilite per tutti gli utenti.

Art. 22. — Per quanto non è esplicitamente preveduto e non è derogato dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Commercio.

Art. 23. — La presente convenzione mentre vincola il Comm. De Santis Luigi da oggi, vincolerà il Comune di Campione quando la convenzione stessa sarà approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e dallo On. Ministero dell'Interno.

Fatto in triplice copia ad unico effetto.

f.to GIOVANNI TAFURI  
f.to Ing. AURELIO MORO  
f.to LUIGI DE SANTIS.

---

Registrato a Como il 22 giugno 1933-XI al n. 10237, volume 220, Atti Privati. Esatte L. 10,10 (lire dieci e dieci centesimi).

*Il Procuratore Sup.:* f.to BERNARDELLI

---

Il secondo e terzo originale sono stati registrati ai n. 10238 con l. 10,10.

## DICHIARAZIONE

L'anno 1933-XI il giorno 16 agosto in Como.  
I sottoscritti:

MORO Dr. Ing. Cav. Uff. AURELIO - nella sua qualità di Podestà del Comune di Campione;

DE SANTIS Comm. LUIGI - che dichiara di agire per conto della S. A. Casino Municipale di San Remo, capitale L. 10.000.000 - Sede in Roma, della quale è il legale rappresentante.

## DANNO ATTO

che, con Decreto del giorno 22 luglio 1933-XI dell'Ecc.mo Ministero per gli Affari dell'Interno, comunicato per l'esecuzione a S. E. il Prefetto di Como, ed al Concessionario con nota 1° agosto 1933-XI n. 60-S del Comune di Campione,

è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1933-XI, registrata a Como il successivo giorno 22 al n. 10237, vol. 220 Atti Privati, con Lire 10,10.

In fede.

f.to Ing. AURELIO MORO

f.to LUIGI DE SANTIS.

*A seguito di tale dichiarazione, l'Ufficio del Registro di Como ha percepito sulla Convenzione 21 giugno 1933-XI la tassa di Registro così liquidandola: — Canone appalto: art. 6 del contratto: L. 3.760.000 annue, per dieci anni = L. 37.600.000, al 0.50%: L. 188.000; — Affitto immobile: art. 7 del contratto: L. 240.000 annue, per dieci anni = L. 2.400.000, al 0.50%: L. 12.000; — Deposito cauzionale: art. 13 del contratto: L. 2.000.000, all'1.30% = L. 26.000; — Importo totale della tassa di Registro: L. 226.000.*